



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della  
giurisprudenza civile della  
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

DICEMBRE 2022



# Indice

SEZIONI UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA .....	16
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA .....	50
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA .....	65
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO .....	88
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA .....	114
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....	137
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	171

DICEMBRE 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



## SEZIONI UNITE

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 35451 del 01/12/2022 (Rv. 666371 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)**

F. (AMERICANELLI MARIA) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)  
Rigetta, CORTE CONTI SICILIA sez.giurisdiz. PALERMO, 21/07/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Ufficiale giudiziario dirigente - Qualifica di agente contabile - Presupposti - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.

*L'ufficiale giudiziario dirigente, avendo l'incarico di riscuotere e di amministrare denaro di spettanza dello Stato, del quale ha, dunque, il maneggio, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti dà luogo ad un "giudizio di conto", per il quale sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.*

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 2, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 146 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 25299 del 2017 Rv. 645984 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16895 del 2006 Rv. 591318 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 35448 del 01/12/2022 (Rv. 666386 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)**

G. (MIGNOGNA GIAN LUCA) contro R. (PRIVITERA ROSA MARIA)  
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2021

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Decisione nel merito in primo grado - Impugnazione per motivi di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Ricorso "per saltum" - Inammissibilità.

*Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro una sentenza che ha deciso la causa nel merito in primo grado, inammissibile quale istanza di regolamento preventivo di giurisdizione per essersi verificata la preclusione espressamente prevista dall'art. 41 c.p.c., non può essere preso in esame come ricorso ordinario contro una sentenza appellabile, poiché, secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art 360 c.p.c., il ricorso "per saltum" è ammesso solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, e mai per motivi di giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1498 del 1976 Rv. 380238 - 01

---

## SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 36029 del 07/12/2022** (Rv. **666373 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

S. (IACOBUCCI BERARDINO) contro R.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 21/04/2021

001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Piano di bacino e Piano paesaggistico regionale - Natura e finalità - Supremazia gerarchica - Esclusione - Conseguenze - Non coincidenza delle prescrizioni su un unico bene - Piano che stabilisce limiti più restrittivi - Prevalenza - Condizioni.

*Il Piano di bacino e il Piano paesaggistico regionale, costituenti entrambi strumenti di pianificazione volti alla tutela dell'ambiente, non si pongono in rapporto di supremazia gerarchica l'uno con l'altro, ma perseguono la medesima finalità secondo le rispettive competenze, con la conseguenza che, in caso di vincoli incidenti sullo stesso bene, se ne deve garantire l'applicazione congiunta, mentre, in caso di previsioni non coincidenti in ordine all'individuazione dei limiti agli interventi edificatori delle parti, deve prevalere quello che preveda vincoli più restrittivi, quando questi siano finalizzati a garantire la realizzazione dell'obiettivo al quale il Piano è specificamente finalizzato.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 142 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 142 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 65, Legge 18/05/1989 num. 183 art. 17 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20319 del 2006 Rv. 591500 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 36005 del 07/12/2022** (Rv. **666372 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**

(Conf.)

C. (PANARITI PAOLO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 06/07/2021

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Decisione della Corte dei conti in appello che ritenga sussistente un giudicato interno sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Sindacato della Corte di Cassazione - Disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione - Estensione - Deducibilità della formazione del giudicato da parte del controricorrente.

*Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti, con il quale si deduca il vizio di violazione del giudicato interno sulla giurisdizione (per non essere stata appellata la sentenza non definitiva che aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata in primo grado), deve ritenersi proposto per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362, comma 1, c.p.c.; in tal caso, il sindacato della Corte di cassazione si estende alle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione, il cui accertamento può essere sollecitato anche dal controricorrente che invochi la formazione di quel giudicato, al fine di ottenere una pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto avverso la statuizione in punto di giurisdizione, pronunciata nella sentenza gravata nonostante la preclusione derivante dal giudicato interno.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36375 del 2021 Rv. 662968 - 01

## SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38737 del 2021 Rv. 664745 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 36057 del 09/12/2022** (Rv. **666374 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

T. (COSI SAVERIO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Specialità della procura - Collocazione topografica - Rilevanza - Conseguenze - Procura a margine, in calce o su foglio separato, ma materialmente unito al ricorso - Equiparazione - Riferimenti alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere - Necessità - Esclusione - Limiti - Interpretazione della volontà del conferente in caso di dubbio - Criteri.

*In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Legge 27/05/1997 num. 141 art. 1, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi: N. 4069 del 2020 Rv. 657063 - 01, N. 9935 del 2022 Rv. 664232 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2642 del 1998 Rv. 513540 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35466 del 2021 Rv. 662974 - 01, N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022** (Rv. **666375 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

C. (ALESSANDRINI ROBERTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 21/07/2021

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Specificità dell'appello ex art. 342 e 434 c.p.c. - Condizioni - Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso - Sufficienza - Fattispecie.

*Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza*

## SEZIONI UNITE

*impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13535 del 2018 Rv. 648722 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 36671 del 14/12/2022 (Rv. 666377 - 01)**

**Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

G. (GRANATA ELISABETTA) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/03/2022

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Ricusazione dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina - Delibera di rigetto - Impugnazione innanzi al CNF - Decisione - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO  
In genere.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, anche dopo la previsione di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento CNF n. 2 del 2014, che consente l'impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense dell'ordinanza che decide sulla ricusazione di un membro del Consiglio distrettuale di disciplina, quale ulteriore strumento di garanzia del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento reso sull'istanza di ricusazione, difettando quest'ultimo del requisito della definitività, atteso che l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività da lui spiegata, e quindi in motivo di gravame della sentenza da lui (o col suo concorso) emessa.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 50 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 1932 del 2015 Rv. 634244 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17636 del 2003 Rv. 568339 - 01, N. 41991 del 2021 Rv. 663714 - 01, N. 5503 del 2004 Rv. 571290 - 01

---

## SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 36660 del 14/12/2022** (Rv. **666376 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore:  
**CRISCUOLO MAURO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

G. (GRANATA ELISABETTA) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/03/2022

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI  
Disciplinare avvocati - Uso, in un atto processuale, di espressioni offensive nei confronti di un  
magistrato - Violazione concorrente degli artt. 52 e 53 del codice deontologico forense -  
Ammissibilità - Fondamento.

*In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, deve escludersi un rapporto di  
specialità, ex art. 15 c.p., tra l'art. 52 e l'art. 53 del codice deontologico forense, i quali invece  
si applicano in concorso nel caso in cui l'avvocato usi negli scritti difensivi delle espressioni  
sconvenienti ed offensive nei confronti di un magistrato, in quanto, mentre l'art. 53 delimita  
l'ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti tra avvocati e magistrati, improntati alla  
pari dignità e al reciproco rispetto, l'art. 52 individua una specifica violazione dei canoni  
comportamentali che potrebbe essere commessa per il tramite della redazione di atti processuali,  
tutelando così il decoro e la dignità della stessa professione.*

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3745 del 2009 Rv. 606555 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 36660 del 14/12/2022** (Rv. **666376 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore:  
**CRISCUOLO MAURO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

G. (GRANATA ELISABETTA) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/03/2022

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Disciplinare  
avvocato - Dichiarazioni dell'incolpato assunte dal consigliere istruttore - Utilizzabilità a suo  
sfavore - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, le dichiarazioni rese dall'incolpato  
al consigliere istruttore nel corso della fase preprocedimentale, ex art. 58 della l. n. 247 del  
2012, possono essere valutate quale elemento di prova contro il dichiarante, sia perché il  
procedimento che si svolge dinanzi al COA, ed a maggior ragione la fase dinanzi al consigliere  
istruttore del consiglio distrettuale di disciplina, hanno natura sostanzialmente amministrativa,  
escludendo, dunque, l'applicazione delle garanzie difensive approntate in sede processuale, sia  
perché prevale, in ogni caso, il principio di autoresponsabilità, sicché la parte deve  
adeguatamente valutare la portata delle proprie dichiarazioni.*

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 9262 del 2005 Rv. 582392 - 01

---

## SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 36994 del 16/12/2022** (Rv. **666378 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE) contro N. (RAPONI FABIO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 02/03/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 3, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Abuso della qualità di magistrato - Spendita esplicita della qualità - Necessità - Esclusione - Configurabilità - Condizioni.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini della sussistenza dell'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è necessaria la spendita esplicita della qualità, quando questa è nota all'interlocutore, rilevando, al contrario, l'uso strumentale di essa da parte del magistrato al di fuori delle sue funzioni al fine di conseguire ingiusti vantaggi per sé o per altri.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10086 del 2020 Rv. 657685 - 04

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 37307 del 20/12/2022** (Rv. **666379 - 02**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**.

C. (FEDELI ALBERTO VITTORIO) contro C. (FERRARI MARIALUISA)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 16/09/2021

006020 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - DI BONIFICA Consorzi di bonifica - Funzioni - Legittimazione a far valere interessi dei consorziati - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA In genere.

*I Consorzi di bonifica, che, quali soggetti rappresentativi degli utenti consorziati, hanno il compito di svolgere attività di bonifica, da intendersi non limitate alle esigenze fondiarie irrigue, ma estese altresì alla protezione dell'ambiente e del suolo agrario, sono legittimati a far valere la tutela degli interessi, rientranti nell'ambito dei poteri e dei compiti svolti, di cui sono istituzionalmente portatori, in quanto enti esponenziali dei proprietari, autofinanziati ed autogovernati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del T.S.A.P., che aveva limitato ai soli proprietari dei fondi la legittimazione a far valere l'illegittimità di un atto amministrativo di concessione di derivazione, senza considerare che il Consorzio ricorrente, costituito tra i proprietari e conduttori agrari dei fondi del comprensorio, assicurava la gestione dei canali e ne concedeva gli utilizzi).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 55, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Cod. Civ. Abrog. art. 657, Cod. Civ. art. 857, Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 862, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 53, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 62, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 75 com. 9, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 166

## SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 37357 del 20/12/2022** (Rv. **666503 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

L. (PRENCIPE MARIANO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 13/01/2022

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna - Ammissibilità - Limiti e condizioni.

*La revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna, emessa dal Consiglio superiore della magistratura, è ammissibile, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006, ove gli elementi indicati nell'istanza siano non solo nuovi, ma anche idonei a dimostrare, nel merito, l'insussistenza dell'illecito, e, quindi, tali da scardinare radicalmente il costruito motivazionale, senza necessità di un complessivo riesame del vaglio probatorio, essendo preclusa, in sede di revisione, la mera rivalutazione dei fatti già esaminati nella predetta sentenza.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27412 del 2020 Rv. 659611 - 01, N. 16600 del 2016 Rv. 640610 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 37307 del 20/12/2022** (Rv. **666379 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

C. (FEDELI ALBERTO VITTORIO) contro C. (FERRARI MARIALUISA)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 16/09/2021

136020 PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE Scolo delle acque - Disciplina ex art. 913 c.c. - Presupposti - Opere di canalizzazione - Applicabilità - Esclusione.

*In materia di acque, l'art. 913 c.c., nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall'uomo con la realizzazione di una apposita rete irrigua.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913

Massime precedenti Vedi: N. 13097 del 2011 Rv. 618306 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 37434 del 21/12/2022** (Rv. **666508 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

P. (MASSA CLAUDIO) contro V. (PAOLETTI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/09/2016

## SEZIONI UNITE

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Art. 182, comma 2, c.p.c.- Disciplina vigente - Inesistenza o mancanza in atti della procura - Sanatoria - Esclusione.

*L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 24257 del 2018 Rv. 650812 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 10885 del 2018 Rv. 648173 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6041 del 2018 Rv. 647527 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10414 del 2017 Rv. 643938 - 02, N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 37445 del 21/12/2022 (Rv. 666380 - 01)**

**Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

**R. (GOLINO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

**Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2021**

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Rimborso tributario - Ritardo nell'adempimento spontaneo dell'amministrazione - Domanda di maggior danno avanzata dal contribuente ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

*La domanda con cui il contribuente chieda in via autonoma il maggior danno, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria, derivante dal ritardo nel versamento di un rimborso effettuato spontaneamente dall'amministrazione fiscale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, mancando una contestazione sul rapporto tributario principale (quale il diritto al rimborso o al riconoscimento del credito d'imposta), non può dirsi mai sorta una controversia su questione riservata alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 né, di conseguenza, sussistente un rapporto di accessorietà con la lite che riguarda unicamente il danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 761 del 2022 Rv. 663585 - 01, N. 20323 del 2012 Rv. 623924 - 01, N. 16871 del 2007 Rv. 598298 - 01

---

## SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 37599 del 22/12/2022** (Rv. **666631 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **ORILIA LORENZO.** Relatore: **ORILIA LORENZO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

D. (CONTE GIOVANNI BATTISTA) contro P. (TONON SEBASTIANO)  
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 01/10/2021

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Provvedimento amministrativo - Legittimità - Condizioni - Riferimento alle norme vigenti al momento della sua emanazione - Necessità - Momento di proposizione dell'istanza - Irrilevanza - Fondamento.

*La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata, sempre che la legge non disponga altrimenti, in relazione alle norme vigenti al momento della sua emanazione, e perciò anche di quelle eventualmente sopravvenute dopo l'inizio del procedimento amministrativo, a nulla rilevando la situazione normativa esistente al momento della presentazione della domanda, atteso che, diversamente opinando, si renderebbe l'interessato arbitro delle norme da applicare con la scelta del momento più conveniente in cui presentare l'istanza.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9830 del 2014 Rv. 632956 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 38162 del 30/12/2022** (Rv. **666544 - 06**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SCHUSTER ALEXANDER)  
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2018

067019 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO In genere

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 012193/2019 65393101

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 38162 del 30/12/2022** (Rv. **666544 - 04**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SCHUSTER ALEXANDER)  
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2018

002038 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO Minore nato all'estero mediante maternità surrogata - Genitore d'intenzione - Adozione ex art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni.

*Il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto*

## SEZIONI UNITE

*dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10989 del 2022 Rv. 664546 - 01, N. 22179 del 2022 Rv. 665161 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 04

---

**Sez. U - , Sentenza n. 38162 del 30/12/2022 (Rv. 666544 - 05)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SCHUSTER ALEXANDER)**

**Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2018**

002032 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - ASSENSO DEI GENITORI E DEL CONIUGE DELL'ADOTTANDO Adozione ex art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 - Dissenso preclusivo - Interesse del minore - Valutazione - Necessità - Conseguenze.

*In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del "partner" solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato "partner" e minore.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 57

*Massime precedenti Vedi:* N. 12962 del 2016 Rv. 640132 - 01, N. 9666 del 2021 Rv. 661266 - 01, N. 18827 del 2018 Rv. 649680 - 01, N. 18575 del 2015 Rv. 636865 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 38162 del 30/12/2022 (Rv. 666544 - 03)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SCHUSTER ALEXANDER)**

**Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2018**

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Minore nato all'estero mediante maternità surrogata - Genitore d'intenzione cittadino italiano - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Ordine pubblico internazionale - Contrarietà - Sussistenza - Valutazione caso per caso - Esclusione.

## SEZIONI UNITE

*Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 com. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22179 del 2022 Rv. 665161 - 01, N. 7413 del 2022 Rv. 664311 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 04

---

**Sez. U - , Sentenza n. 38162 del 30/12/2022 (Rv. 666545 - 01)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SCHUSTER ALEXANDER)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2018

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Minore nato all'estero mediante maternità surrogata - Genitore d'intenzione cittadino italiano - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Trascrizione in Italia - Esclusione - Fondamento.

*Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della "lex loci".*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 com. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6383 del 2022 Rv. 664044 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 04, N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 04

---

## SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 38162 del 30/12/2022** (Rv. **666544 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SCHUSTER ALEXANDER)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2018

086144 FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE Ordine pubblico internazionale - Funzione - Nozione - Interesse del minore - Inclusione.

*In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "best interest of the child" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino.*

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 66, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Costituzione art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 39391 del 2021 Rv. 663530 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 03, N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 03, N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 38162 del 30/12/2022** (Rv. **666544 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SCHUSTER ALEXANDER)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2018

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Minore nato all'estero mediante maternità surrogata - Genitore d'intenzione cittadino italiano - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Trascrizione in Italia - Esclusione - Fondamento.

*Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della "lex loci".*

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6383 del 2022 Rv. 664044 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 04, N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 04

DICEMBRE 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 35649 del 05/12/2022** (Rv. **666244 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

C. (GIGLIO ANTONELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/11/2019

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso - Contestazione del contenuto quale falso ideologico - Inammissibilità - Scrittura proveniente da terzi - Inammissibilità - Limiti - Fondamento.

*La querela di falso è ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo, qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come ad es. (oltre che nel caso del testamento olografo o della cambiale) nel caso in cui il soggetto che l'ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, così che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima. Tuttavia, alla pari di quanto avviene in caso di documento proveniente dalla parte, la querela di falso è esperibile al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non per contestare la veridicità di quanto dichiarato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 21554 del 2020 Rv. 659385 - 01, N. 38805 del 2021 Rv. 663166 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 35789 del 06/12/2022** (Rv. **666136 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

U. (ZITIELLO LUCA) contro C. (COPPOLA PAOLO RICCARDO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/02/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003254/2018 64688201

Massime precedenti Conformi: N. 3254 del 2018 Rv. 646882 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 35787 del 06/12/2022** (Rv. **666245 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

A. (DA VILLA MARCO) contro S. (GRECO MASSIMO VITTORIO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/11/2017

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023569/2020 65923801

Massime precedenti Conformi: N. 23569 del 2020 Rv. 659238 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 35789 del 06/12/2022** (Rv. **666136 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

U. (ZITIELLO LUCA) contro C. (COPPOLA PAOLO RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/02/2017

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)  
Intermediazione finanziaria - Investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato risultanti dalla sua condotta pregressa - Obblighi di informazione - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 18153 del 2020 Rv. 658879 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 35960 del 07/12/2022** (Rv. **666247 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

I. (CARSILLO TEODORO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 23/07/2015

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Concordato preventivo - Omologazione - Crediti anteriori - Inesigibilità - Effetti - Decorrenza della prescrizione.

*In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempra tale credito.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20642 del 2019 Rv. 654669 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022** (Rv. **666249 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

S. (ARGENTA ANDREA) contro U. (BISSI ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario - Azione di ripetizione del correntista - Onere probatorio di quest'ultimo - Produzione solo di alcuni degli estratti conto - Conseguenze.

*Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1826, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1550 del 2022 Rv. 663942 - 01, N. 20621 del 2021 Rv. 662223 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 35959 del 07/12/2022** (Rv. **666246 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

N. (GERMINARA SILVIA) contro F. (GIOVETTI ALESSANDRA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/02/2020

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato cd. "con riserva" - Termine ex art. 161, comma 6, l.fall. - Scadenza - Conseguenze - Prorogabilità - Necessità di giustificati motivi - Sindacato di legittimità - Limiti.

*Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria.*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6277 del 2016 Rv. 639217 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 270 del 2017 Rv. 643155 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 35998 del 07/12/2022 (Rv. 666250 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.**

S. (LENTI GIUSEPPE) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/03/2018

082068 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Impugnazione del riconoscimento di un genitore per difetto di veridicità - Azione intrapresa dal terzo interessato - Figlio maggiorenne al momento dell'azione - Litisconsorzio necessario dell'altro genitore - Esclusione - Differenza rispetto al figlio minore - Sussistenza.

*Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, già maggiorenne ed economicamente indipendente al momento della instaurazione del giudizio, il genitore di cui non si discute lo status non è un litisconsorte necessario, perché l'eventuale pronuncia caducatoria dello "status filiationis" del soggetto maggiorenne non produce effetti rilevanti di alcun genere nei suoi confronti, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, come pure degli obblighi morali di crescita, educazione ed istruzione e di quelli materiali al mantenimento del figlio, ormai non più ipotizzabili. Ove, invece, l'azione di impugnazione coinvolga un figlio minore, la rilevante modifica della situazione familiare, in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio, giustifica il litisconsorzio necessario del predetto genitore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10775 del 2019 Rv. 653904 - 01, N. 3252 del 2022 Rv. 664158 - 02, N. 1957 del 2016 Rv. 638384 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 35976 del 07/12/2022 (Rv. 666248 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LOMBARDI GIACOMO)

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 09/03/2018

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Procedure di sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012 - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 9 del d.lgs. n. 14 del 2019 - Valore interpretativo - Esclusione.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

*Alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, pendenti alla data del 15 luglio 2022, si applica la sospensione feriale dei termini di*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non venendo in rilievo, per esse, l'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 cit. con riguardo al procedimento di fallimento, e non essendo ad esse applicabile, nemmeno in via interpretativa, l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 e succ. modif. ed integr. (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che esclude di regola, salvo diverse disposizioni, la sospensione feriale dei termini per tutti i procedimenti in esso regolati, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ora disciplinate nel Capo II del Titolo IV del d.lgs. medesimo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 9 com. 1, Legge 27/01/2012 num. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24019 del 2020 Rv. 659594 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 36092 del 09/12/2022 (Rv. 666254 - 02)**

*Presidente:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

*S. (ATTENNI CELESTE) contro W. (PALOMBA PAOLA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2020*

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento - Obbligo di audizione della famiglia collocataria - Giudice d'appello - Condizioni.

*In tema di adozione di minori di età, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 184 del 1983 (come sostituito dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015) - che nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevede la convocazione, a pena di nullità, dell'affidatario o dell'eventuale famiglia collocataria - trova applicazione anche in grado di appello ove tale adempimento sia stato omesso in primo grado, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi di verificare se l'incombente debba essere rinnovato, in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall'affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti.*

*Riferimenti normativi:* Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2015 num. 173 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 23574 del 2017 Rv. 645530 - 01, N. 9456 del 2021 Rv. 661064 - 01, N. 23862 del 2021 Rv. 662428 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 36113 del 09/12/2022 (Rv. 666255 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

*R. (SENA GIUSEPPE) contro S. (BARDELLA STEFANO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/01/2019*

050018 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) Rapporti di diritto internazionale privato - Giurisdizione del giudice italiano - Giudicato interno implicito sulla sua esistenza - Illecito anticoncorrenziale - "Species" del fatto illecito - Azione di danni proposta da società italiana - Applicazione della legge italiana - Fondamento.

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere.

*In tema di concorrenza sleale, la competenza giurisdizionale del giudice italiano che sia stata affermata (anche solo implicitamente) con decisione passata in giudicato si estende anche alle condotte lesive che si siano verificate al di fuori del territorio dello Stato; in tal caso l'accertamento presuppone l'applicazione delle norme repressive nazionali in base alla persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione della parte che ha dichiarato di aver subito il danno, essendo l'illecito concorrenziale sussumibile nel più ampio alveo della responsabilità extracontrattuale che, a livello di diritto internazionale privato, è regolata dalla legge dello Stato in cui l'evento dannoso si è verificato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 lett. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 62

*Massime precedenti Vedi:* N. 11680 del 2014 Rv. 631112 - 01, N. 20841 del 2018 Rv. 650424 - 03

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28503 del 2017 Rv. 646254 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 36092 del 09/12/2022 (Rv. 666254 - 01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore:**

**CAMPESE EDUARDO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

S. (ATTENNI CELESTE) contro W. (PALOMBA PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2020

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE Adozione dei minori di età - Obbligo di audizione della famiglia collocataria - Ambito di applicazione - Criteri - Affidamento "a rischio giuridico" - Sussistenza - Affidamento preadottivo ex art. 22 e ss. della l. n. 183 del 1984 - Esclusione.

*In tema di adozione di minori di età, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 184 del 1983 (come sostituito dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015) - che nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevede la convocazione, a pena di nullità, dell'affidatario o dell'eventuale famiglia collocataria - trova applicazione, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sia nel caso in cui venga disposto l'affidamento familiare, ai sensi degli artt. 2 e ss. della l. cit., sia quando, pendente il menzionato procedimento, e fino alla eventuale declaratoria di adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una famiglia o una comunità di tipo familiare (collocamento, detto pure affidamento, cd. "a rischio giuridico"), restando la norma inapplicabile nei casi di affidamento preadottivo ex artt. 22 e ss. della citata l. n. 184.*

*Riferimenti normativi:* Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 22 CORTE COST., Legge 19/10/2015 num. 173 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 9456 del 2021 Rv. 661064 - 01, N. 24723 del 2021 Rv. 662396 - 01, N. 18542 del 2019 Rv. 655324 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 36140 del 12/12/2022** (Rv. **666256 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**.

Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

C. (TORNATO ALBERTO) contro R. (SENA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2018

031025 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO Invenzione del dipendente - Distinzione fra invenzione di servizio e invenzione di azienda - Regime di cui al R.d. n. 1127 del 1939 - Conseguenze.

*In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda - nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile - risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23, Cod. Civ. art. 2590

Massime precedenti Vedi: N. 6367 del 2011 Rv. 616624 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 36465 del 13/12/2022** (Rv. **666526 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore:

**PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**.

V. (BOCCA RENATO) contro F. (COPPOLA ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 21/09/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Attività svolta dal liquidatore per la presentazione della domanda di concordato - Fallimento - Ammissione del credito in prededuzione - Esclusione - Fondamento.

*La presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del liquidatore di una società non costituisce attività suscettibile di determinare la nascita di un credito assistito dalla prededuzione funzionale ex art. 111 l. fall., poiché il predetto organo, alla stregua di un amministratore, non è un terzo che collabora con l'ente in funzione degli interessi della massa, ma un soggetto che si identifica funzionalmente con l'ente e agisce per esso.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4769 del 2014 Rv. 629679 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 36319 del 13/12/2022** (Rv. **666525 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)  
M. (MARAGNA NICOLA) contro F.  
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 13/02/2020

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Accertamento del passivo fallimentare – Credito dell'“advisor” della società per la predisposizione di un piano concordatario – Eccezione di non corretta esecuzione della prestazione o di sua inutilità per la massa – Onere della prova in capo al professionista – Contenuto – Rappresentazione contabile completa e veritiera e indicazione di crediti risarcitori verso gli amministratori – Necessità.

*In tema di accertamento del passivo fallimentare, sull' "advisor" che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata in favore dell'ente per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe – a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione o di sua totale o parziale inutilità per la massa – l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisi e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale minore, culminata nella dichiarazione di fallimento; detto onere postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura concordataria, con l'indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di "mala gestio".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508 - 02

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 36309 del 13/12/2022** (Rv. **666524 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)  
C. (DIDONNA MICHELE) contro T. (DI CAGNO ALESSANDRO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 15/10/2015

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Nozione - Elementi valutativi implicanti conoscenze particolari - Esclusione - Scienza privata del giudice - Esclusione - Fattispecie.

*Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che, basandosi su opinabili elementi valutativi, aveva ritenuto di compiere una riduzione su base equitativa dell'indennità di esproprio, rispetto ai dati emersi attraverso il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33154 del 2019 Rv. 656301 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 36602 del 14/12/2022** (Rv. **666527 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

F. (PAPANDREA SEBASTIANO) contro M. (PARISI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 03/03/2015

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Inopponibilità ex art. 2704 c.c. - Riferibilità della data certa al documento e non al negozio - Conseguenze in relazione a contratto soggetto a forma scritta ad substantiam.

*L'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; tuttavia, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta "ad substantiam", l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 17080 del 2016 Rv. 640933 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 36592 del 14/12/2022** (Rv. **666457 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

P. (AMBROSINI GINO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2020

006001 AGRICOLTURA - IN GENERE Contributi per investimenti a fini agrituristici - Procedimento per la decadenza dal beneficio - Art. 7, lett. c), del decreto della Regione Lombardia n. 3562 del 5 marzo 2004 - Natura perentoria del termine - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 1457 c.c. - Esclusione - Fondamento.

*In tema di contributi per investimenti a fini agrituristici, ove a seguito di controlli venga avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza dal beneficio per mancato mantenimento della destinazione, l'art. 7, lett. c), del decreto della Regione Lombardia n. 3562 del 5 marzo 2004 prevede un termine perentorio per l'adozione del provvedimento decadenziale, come si evince dalle parole utilizzate ("entro e non oltre" 30 giorni successivi), diverse da quelle impiegate nell'art. 7, lett. b), dello stesso decreto per indicare un termine ordinatorio per l'attività istruttoria("entro" i 15 giorni successivi), senza che assumano rilievo, ai fini interpretativi, le disposizioni dell'art. 1457 c.c. sul termine essenziale nel contratto, riguardanti ipotesi non assimilabili a quella in esame, ove il termine è contenuto in un provvedimento amministrativo, destinato a disciplinare in via preventiva una potenzialità indeterminata di casi, da interpretarsi secondo il criterio letterale di cui all'art. 12 delle preleggi.*

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1990 num. 102, Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1457

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 10353 del 2020 Rv. 657818 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20181 del 2019 Rv. 654876 - 02, N. 3166 del 2019 Rv. 652495 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 36595 del 14/12/2022 (Rv. 666458 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.**

F. (ANTONUCCI ARTURO) contro U. (FERRINI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/03/2018

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Ambito applicativo - Azione di ripetizione di indebitto - Esclusione - Fondamento.

*Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebitto, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35

*Massime precedenti Vedi:* N. 28409 del 2018 Rv. 651183 - 01, N. 7966 del 2020 Rv. 657571 - 01, N. 10528 del 2022 Rv. 664331 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 36572 del 14/12/2022 (Rv. 666258 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.**

A. (MONTEVERDE ALESSANDRO) contro F. (SOLAVAGIONE SILVANA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BIELLA, 07/04/2018

133078 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA Domande alternative o subordinate tra loro incompatibili - Rigetto della domanda principale e accoglimento della subordinata - Onere dell'attore di impugnazione condizionata dell'accoglimento - Fondamento - Fattispecie.

*Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l'onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale. (Principio affermato in un caso in cui il creditore aveva ottenuto l'insinuazione allo stato passivo sulla scorta della domanda subordinata incompatibile con quella principale ed aveva, successivamente, proposto opposizione allo stato passivo riproponendo la suddetta graduazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13602 del 2013 Rv. 626287 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 36554 del 14/12/2022 (Rv. 666257 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.**

N. (TEDOLDI ALBERTO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2017

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018363/2017 64536701

*Massime precedenti Conformi:* N. 18363 del 2017 Rv. 645367 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 36862 del 15/12/2022 (Rv. 666459 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO.**

**Relatore: CATALLOZZI PAOLO.**

Q. (FRANZOSI MARIO) contro C. (FRANCINI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2019

031049 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - COMPLESSO Distinzione tra marchio complesso e marchio d'insieme - Valutazione di confondibilità del marchio complesso - Modalità.

*In tema di segni distintivi, il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, e si distingue dal marchio d'insieme, ove i vari elementi sono singolarmente privi di capacità distintiva, derivante dalla loro combinazione. Ciò nonostante, la valutazione di somiglianza di un marchio complesso ad altri marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una sua componente, per confrontarla con quella dell'altro segno, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati nel loro insieme, fermo restando che, in determinati casi, l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso può essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali ipotesi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza può essere affidata al solo esame delle componenti rilevanti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10205 del 2019 Rv. 653877 - 01, N. 12368 del 2018 Rv. 648933 - 01, N. 12566 del 2021 Rv. 661319 - 02

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01)**

**Presidente: MELONI MARINA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.**

A. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 12/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare ex art. 19 comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 - Presupposti - Integrazione familiare e sociale in Italia - Rilevanza diretta - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia).*

*Riferimenti normativi:* Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

*Massime precedenti Vedi:* N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 8373 del 2022 Rv. 664425 - 01, N. 7938 del 2022 Rv. 664528 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 36798 del 15/12/2022 (Rv. 666251 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.**

D. (TRIFILO FABRIZIO) contro S. (STANCANELLI ESTER)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 18/09/2017

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002048/2018 64686401

*Massime precedenti Conformi:* N. 2048 del 2018 Rv. 646864 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 36790 del 15/12/2022 (Rv. 666253 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

B. (CRISCI SIMONETTA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/10/2020

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione di credibilità del richiedente - Traumi fisici o psichici da tortura - Valutazione della certificazione unitamente alle altre prove - Necessità - Criteri indicati dal Protocollo di Istanbul - Applicabilità.

*In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente che ha subito traumi fisici o psichici da tortura deve essere condotta sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di Istanbul e, in particolare, la certificazione medico-legale deve essere considerata congiuntamente alle dichiarazioni rese dal richiedente, in sede di verbalizzazione delle domande e durante l'audizione, nonché alle informazioni sul Paese di origine e agli altri documenti o testimonianze portati all'attenzione dell'organismo accertante.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 22396 del 2022 Rv. 665163 - 01, N. 19045 del 2022 Rv. 665111 - 01, N. 27226 del 2022 Rv. 665708 - 01, N. 28214 del 2022 Rv. 665751 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37006 del 16/12/2022 (Rv. 666460 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

A. (DI FIORE MICHELE) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 03/05/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito tributario e previdenziale - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Accertamento dell'effettività del credito - Distinzioni.

*In tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito, contemplati negli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 2010, siano notificati, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo. Tuttavia, mentre il credito tributario, ove contestato, deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza, quello previdenziale deve essere accertato dal giudice fallimentare, avanti al quale spetta al creditore, in caso di contestazione da parte del curatore, offrire la relativa prova.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29195 del 2018 Rv. 651458 - 01, N. 24589 del 2019 Rv. 655338 - 02, N. 29806 del 2017 Rv. 646847 - 01, N. 2732 del 2019 Rv. 652676 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 33408 del 2021 Rv. 662698 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37017 del 16/12/2022** (Rv. **666461 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

C. (MASUCCI ANGELO PASQUALE) contro C. (DELL'ORCO BARTOLOMEO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 27/01/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito del comune derivante dall'omesso riversamento dei tributi incassati dal concessionario fallito - Privilegio generale sui mobili - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di accertamento del passivo fallimentare, il credito vantato dal comune, nei confronti del concessionario del servizio di riscossione tributi dichiarato fallito, avente ad oggetto la restituzione delle somme da quest'ultimo incassate ma non riversate nelle casse comunali, è da ritenersi privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c., poiché tale credito è relativo ad entrate tributarie e non muta la sua natura per il solo fatto che le somme siano state incamerate dal concessionario senza procedersi al rimborso in favore dell'ente pubblico creditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2745, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 23477 del 2020 Rv. 659430 - 01, N. 3449 del 2016 Rv. 638665 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 36996 del 16/12/2022** (Rv. **666252 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TESSITORE LUIGI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 16/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regolamento Dublino III - Provvedimento di trasferimento adottato da uno Stato membro - Mancato ricorso alla clausola discrezionale - Sindacato del giudice ordinario - Limiti.

*In tema di protezione internazionale, il ricorso alla "clausola discrezionale" prevista dall'art. 17, par. 1, del Regolamento UE n. 604/2013, di natura facoltativa, è attribuito all'amministrazione in ragione della natura delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico che ne determinano l'esercizio, e non può essere direttamente compiuto dal giudice ordinario; il rifiuto dell'amministrazione di farne uso, tuttavia, può essere contestato in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento, onde verificare se l'esercizio della discrezionalità amministrativa sia eventualmente avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal citato Regolamento e, più in generale, dall'impianto normativo eurounitario.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23724 del 2020 Rv. 659437 - 01, N. 26603 del 2020 Rv. 659627 - 01, N. 18621 del 2021 Rv. 661651 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022** (Rv. **666462 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

O. (VEGLIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 23/09/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda reiterata di protezione internazionale - Proposizione successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 - Richiesta di protezione speciale - Ammissibilità - Fondamento.

*Le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare.*

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 40, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 2717 del 2022 Rv. 663742 - 01, N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 2453 del 2021 Rv. 660500 - 01, N. 6374 del 2022 Rv. 664060 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37270 del 20/12/2022** (Rv. **666528 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

O. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 20/11/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso per cassazione - Assorbimento di alcuni motivi - Riproposizione al giudice del rinvio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di protezione internazionale.

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE In genere.

*Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di rinvio aveva ritenuto di doversi pronunciare unicamente sulla protezione sussidiaria, ancorché la domanda di protezione umanitaria, dichiarata assorbita, fosse stata riproposta).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 28751 del 2017 Rv. 646532 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30184 del 2018 Rv. 651851 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37295 del 20/12/2022** (Rv. **666559 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

A. (GIORDANO MASSIMO) contro E. (FUMAGALLI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2018

058133 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - INSERZIONE AUTOMATICA Subconcessione di spazi interni all'aerostazione - Tariffe predisposte con nota dell'ENAC - Sostituzione automatica - Esclusione - Fondamento.

*Le tariffe predisposte dall'ENAC, con nota del 2 ottobre 2007, per la subconcessione di spazi interni ad un'aerostazione, non posseggono efficacia sostitutiva ex art. 1339 c.c. del contenuto della pattuizione intercorrente tra detta società e i soggetti che esercitano l'attività di assistenza a terra, posto che la richiamata norma non presuppone la generica fissazione di tariffe, postulando, per converso, che le stesse siano imposte a pena di nullità delle pattuizioni difformi, che in quanto tali divengono sostituibili secondo il meccanismo della nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14083 del 2019 Rv. 654181 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37440 del 21/12/2022** (Rv. **666529 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (IRTI NATALE) contro I. (NARDONE ANTONIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/09/2017

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Istituto di credito - Amministratori - Concessione di credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza - Responsabilità - Presupposti.

*Gli amministratori di banche, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale, arrecato al patrimonio della banca, consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia necessario attendere l'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 23632 del 2016 Rv. 642797 - 02

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 37414 del 21/12/2022** (Rv. **666560 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

F. (CARULLO ANTONIO) contro C. (CALZOLAIO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/09/2016

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi - Legittimità - Condizioni - Liquidazione dell'indennizzo - Rigoroso onere di allegazione e prova gravante sul proprietario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*La reiterazione dei vincoli scaduti, preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi è legittima purché sia riconosciuta una indennità, idonea a ripagare i proprietari della diminuzione del valore di scambio o di utilizzabilità dei loro beni e giudizialmente determinata secondo i criteri fissati dall'art.39 del d.P.R. n. 327 del 2001, eventualmente sulla base di quanto allegato dai proprietari medesimi, ma senza pretendere la prova rigorosa del pregiudizio lamentato, che è indennizzabile sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte di appello ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente condizionato la possibilità della liquidazione del pregiudizio denunciato dal proprietario alla prova che il medesimo sarebbe stato tenuto a fornire).*

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 12468 del 2018 Rv. 648780 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37568 del 22/12/2022 (Rv. 666563 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

C. (NICCOLINI GIUSEPPE) contro B. (MENCHINI SERGIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MASSA, 24/09/2018

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Concordato preventivo - Liquidatore giudiziale - Liquidazione del compenso - Frazionabilità nel caso di avvicendamento nell'ufficio di più soggetti - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in caso di proposizione della domanda di liquidazione prima del termine della procedura.

*In tema di concordato preventivo, in ragione del rinvio dell'art. 182, comma 2, l.fall. all'art. 39 l.fall. e dell'assenza di ragioni di incompatibilità, il compenso del liquidatore giudiziale - quand'anche nell'ufficio si siano avvicendati più soggetti - ha carattere unitario e la sua determinazione avviene al termine della procedura, presupponendo l'avvenuta conclusione di tutte le attività di pertinenza dell'organo concorsuale e la conseguente possibilità del tribunale di apprezzare, in termini quantitativi e qualitativi, l'opera professionale da retribuire, determinando in via definitiva il compenso dovuto a ciascuno dei liquidatori, sulla base del ruolo effettivamente svolto in funzione dell'esecuzione del concordato; ne consegue che è improponibile la domanda di liquidazione del compenso formulata dal liquidatore dimissionario prima del termine della procedura.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10455 del 2014 Rv. 631248 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37536 del 22/12/2022** (Rv. **666561 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FORLI', 29/12/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Crediti tributari - Pendenza del procedimento davanti all'Amministrazione finanziaria - Dichiarazione di temporanea inammissibilità della domanda di insinuazione - Interesse a proporre opposizione - Sussistenza.

*In tema di insinuazione allo stato passivo dei crediti tributari, la dichiarazione di temporanea inammissibilità della domanda di ammissione sino all'esito del procedimento davanti all'Amministrazione finanziaria, adottata dal giudice delegato al fallimento, si risolve in una sostanziale ipotesi di rigetto, rispetto alla quale emerge l'interesse dell'Agenzia delle entrate a insorgere col rimedio dell'opposizione allo stato passivo.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37574 del 22/12/2022** (Rv. **666463 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**.

I. (FERRARI GIUSEPPE) contro C. (DEL VECCHIO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2016

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Destinazione di un'area ad un uso collettivo - Vincolo sostanzialmente espropriativo - Condizioni.

*In tema di vincoli preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, la destinazione di un'area ad un uso collettivo (nella specie, parcheggio pubblico a raso), impressa dallo strumento urbanistico, concreta un vincolo sostanzialmente espropriativo ove esuli dall'ottica della suddivisione zonale del territorio e miri a individuare beni singolarmente determinati in vista della creazione di un'area non edificata all'interno di zona a spiccata vocazione edificatoria.*

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 9, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39, Costituzione art. 42, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2613 del 2006 Rv. 586604 - 01, N. 20457 del 2013 Rv. 627878 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37539 del 22/12/2022** (Rv. **666562 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

I. (FRASCONA' LORELLA) contro F. (PALLINI MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ORISTANO, 18/01/2016

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Credito dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro per contributi e premi non versati - Prova - Denunce periodiche del datore di lavoro - Sufficienza - Fondamento.

*In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la prova del credito dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro per contributi e premi non versati può essere costituita dalle denunce periodiche del predetto datore, in quanto il meccanismo di determinazione dell'obbligo contributivo è fondato, ex art. 12 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sulla denuncia dei lavori e su quella di modificazione del rischio, che - implicando l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e costituendo un vincolo fino alla dichiarazione di rettifica della denuncia stessa - rende legittima, salvo il potere di controllo dell'Istituto assicuratore, l'imposizione contributiva ad essa rispondente, in ragione delle esigenze di un sistema di copertura del rischio improntato alla tutela di preminenti interessi pubblici.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26963 del 2013 Rv. 629295 - 01, N. 15208 del 2014 Rv. 631674 - 01, N. 7869 del 2004 Rv. 572313 - 01, N. 21562 del 2019 Rv. 654819 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37577 del 22/12/2022 (Rv. 666464 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.**

A. (TOZZI IACOPO) contro P. (DRIGANI SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/01/2020

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Attribuzione successiva al giudizio di divorzio - Presupposti - Licenziamento disciplinare del richiedente per commissione di fatti di reato dolosi - Ostacolo all'insorgenza del diritto all'assegno - Esclusione - Fondamento.

*In tema di assegno divorzile, l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, sopravvenute alla sentenza di divorzio, giustificano il riconoscimento dell'assegno, anche se tale modifica della situazione di fatto sia da ricondurre al licenziamento disciplinare del richiedente a causa della commissione di fatti di reato dolosi: il diritto all'assegno, infatti, è legato ad una condizione di oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati e non può essere escluso sol perchè la situazione di difficoltà economica sia dipesa da una condotta volontaria del richiedente.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17041 del 2007 Rv. 600232 - 01, N. 5055 del 2021 Rv. 660756 - 01, N. 21234 del 2019 Rv. 655296 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37697 del 23/12/2022** (Rv. **666465 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.**

Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

H. (GALLI CESARE) contro D.

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 24/04/2017

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Slogan pubblicitario - Registrazione come marchio - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di marchio d'impresa, l'imprenditore ha diritto alla registrazione anche di uno slogan pubblicitario, ma l'espressione contenente il messaggio promozionale deve adempiere alla finalità distintiva ossia essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell'impresa.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 7, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 26/02/2009 num. 207 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/02/2009 num. 207 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1001 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1001 art. 4, Cod. Civ. art. 2569

Massime precedenti Vedi: N. 14684 del 2007 Rv. 597338 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37697 del 23/12/2022** (Rv. **666465 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.**

Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

H. (GALLI CESARE) contro D.

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 24/04/2017

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) - Natura giuridica - Organo di giurisdizione speciale esclusiva di merito - Conseguenze - Sindacato di sola legittimità sugli atti dell'Ufficio - Esclusione - Verifica della fondatezza delle richieste afferenti a diritti soggettivi - Sussistenza.

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE In genere.

*In materia di proprietà industriale, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), prevista dall'art. 135 d.lgs. n. 30 del 2005, è un organo di giurisdizione speciale esclusiva di merito, che estende la sua cognizione a tutti i rapporti tra i richiedenti e l'UIBM che siano originati dall'attività amministrativa di tale Ufficio, e il suo operato non si risolve in un sindacato sulla legittimità degli atti contro cui è proposto ricorso, ma si sostanzia in una verifica della fondatezza delle richieste, afferenti a diritti soggettivi, che non sono state accolte dall'UIBM.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 135, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 136, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 136 undecies, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 11227 del 2021 Rv. 661271 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37719 del 23/12/2022** (Rv. **666564 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.** Relatore:

**ZULIANI ANDREA.**

L. (BIANCHI PAOLA MARIA) contro T. (BOTTA BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/06/2017

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Fallimento della parte nel corso del giudizio in cassazione - Difensore - Conservazione del potere di rappresentanza processuale - Sussistenza - Distrazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.

*Il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo meno, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1728, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12111 del 2014 Rv. 630965 - 01, N. 15928 del 2021 Rv. 661427 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37829 del 27/12/2022 (Rv. 666494 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.**

**Relatore: CAMPESE EDUARDO.**

M. (GALLO CIRINO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/02/2021

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Valutazione della procedibilità del ricorso e della tempestività del controricorso - Integrità o meno del contraddittorio - Rilevanza - Esclusione.

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di legittimità, la valutazione della procedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., come quella di tempestività del controricorso ex art. 370, comma 1, c.p.c., deve essere effettuata tenendo conto esclusivamente del contraddittorio come concretamente instaurato da chi ha intrapreso il giudizio, senza che abbia alcuna rilevanza l'integrità, o meno, del contraddittorio medesimo (per essere stato il procedimento intrapreso contro tutte le parti necessarie).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

*Massime precedenti Vedi:* N. 921 del 1979 Rv. 397079 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37788 del 27/12/2022 (Rv. 666466 - 01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO.**

R. (MAGGIORE ENRICO) contro A. (VERTUCCI MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/07/2018

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Realizzazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare - Determinazione dell'indennità - Riduzione del 25 per cento del valore venale del bene quale intervento di riforma economico sociale - Esclusione - Fondamento.

*In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove il procedimento sia adottato per realizzare un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, non sussiste il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell'indennità, dovendo esso riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca.*

*Riferimenti normativi:* DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 1621 del 2016 Rv. 638750 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022 (Rv. 666467 - 01)**

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

O. (TOCCI MARCO) contro C. (CAPUTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporto di conto corrente - Azione di ripetizione di interessi corrisposti e non dovuti - Onere probatorio a carico del correntista - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze - Fattispecie.

*Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 30822 del 2018 Rv. 651882 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20621 del 2021 Rv. 662223 - 01, N. 31187 del 2018 Rv. 652066 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37833 del 27/12/2022** (Rv. **666470 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

L. (CIAMPOLINI SILVIA) contro M. (TIRINI MANUELA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANZARO, 27/09/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Allegazione di forme di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul del 2011 - Accertamento della violenza e verifica dell'incidenza sul provvedimento di rientro - Necessità - Limiti previsti dall'art. 13, lett. b), della Convenzione dell'Aja del 1980 - Sussistenza - Contenuto.

*In tema di sottrazione internazionale di minori, quando venga allegata la ricorrenza di una forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, il giudice, ove accertata, deve verificare in che misura la stessa sia tale da incidere sulla complessiva situazione dei fatti rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento di rientro del minore e, con riferimento all'art. 13, lett. b) della Convenzione dell'Aja del 1980, è tenuto a valutare la possibilità della sussistenza di un fondato rischio, per il minore, di trovarsi in una situazione intollerabile o di essere esposto, per il suo ritorno, a pericoli fisici e psichici in relazione alle violenze accertate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 1 lett. B, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 3, Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 31, Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 48, Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 18602 del 2021 Rv. 661817 - 01, N. 21055 del 2022 Rv. 665360 - 01, N. 4222 del 2021 Rv. 660725 - 01, N. 20365 del 2011 Rv. 619167 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 37804 del 27/12/2022** (Rv. **666469 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

R. (CONTE FRANCESCA GRAZIA) contro C. (MERLO ARTURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 02/07/2018

058211 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - POSSIBILITA' - IN GENERE Nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto - Presupposti - Fattispecie.

*L'impossibilità dell'oggetto alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolano in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'ambito di un contratto tra un Comune ed una società, avente ad oggetto il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione di infrazioni al c.d.s., aveva ravvisato la nullità del contratto per impossibilità giuridica e per violazione di norme imperative nella previsione, quale corrispettivo del servizio, della corresponsione da parte del Comune di una quota delle somme incamerate a seguito della rilevazione delle infrazioni, ritenendo che tale previsione indicasse quale corrispettivo un bene della vita al quale veniva impressa una destinazione non consentita).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Strada art. 201, Cod. Strada art. 208

Massime precedenti Conformi: N. 6927 del 2001 Rv. 546852 - 01

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 18002 del 2011 Rv. 619343 - 01, N. 28430 del 2011 Rv. 620895 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022 (Rv. 666565 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.**

C. (DONNINI ALBERTO) contro B. (SARZI SARTORI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/01/2018

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie - Risarcimento del danno - Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verifica dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verifica dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Difformi:* N. 20883 del 2019 Rv. 654951 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 26202 del 2022 Rv. 665749 - 01, N. 7948 del 2020 Rv. 657569 - 02, N. 1627 del 2022 Rv. 663638 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37802 del 27/12/2022 (Rv. 666468 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

C. (RAMPELLI ELISABETTA) contro F. (EUGENI AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 29/01/2018

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Domanda di ammissione al passivo - Modificabilità nella fase che precede la formazione dello stato passivo - Limiti - Ampliamento del "petitum" o variazione della "causa petendi" - Esclusione - Riduzione della domanda - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*La domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma 2, l.fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere modificata attraverso un ampliamento del "petitum" o una variazione della "causa petendi", ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di rinuncia parziale della pretesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*aveva ritenuto inammissibile variare la domanda di insinuazione, sostituendo il titolo della pretesa da rivalsa Iva a compenso per l'attività prestata).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95

*Massime precedenti Vedi:* N. 2899 del 2022 Rv. 663802 - 01, N. 15702 del 2011 Rv. 619319 - 01, N. 9730 del 2022 Rv. 664428 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37898 del 28/12/2022 (Rv. 666472 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAPRIOLI MAURA.**

**Relatore: CAPRIOLI MAURA.**

C. (DI CAVIO FEDERICA) contro L. (CARNEVALE LEONIDA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2021

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Giudizio di divorzio - Ricorso per cassazione avverso la statuizione sull'assegno divorzile - Morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di legittimità - Conseguenze.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In materia di assegno divorzile, ove sia proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di merito riguardante tale assegno, la morte di uno di uno degli ex coniugi in corso di causa non determina l'improseguibilità del giudizio, sussistendo il giudicato sullo "status" con la conseguenza che il processo continua senza alcuna interruzione, producendo effetti nei confronti degli eredi, ai fini dell'accertamento della debenza del menzionato assegno sino al momento del decesso.*

*Riferimenti normativi:* Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 110

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20494 del 2022 Rv. 665068 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37899 del 28/12/2022 (Rv. 666473 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAPRIOLI MAURA.**

**Relatore: CAPRIOLI MAURA.**

P. (SODANO MARIA LAURA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/08/2020

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Misure sanzionatorie ex art. 709-ter c.p.c. - Presupposti - Ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento - Pregiudizio concretamente subito dal minore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'aver ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*intrinseca alla norma richiamata.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, impugnata dalla sola madre, con la quale entrambi i genitori erano stati condannati al pagamento di una sanzione ex art. 709 ter c.p.c. per la violazione del principio di bigenitorialità, manifestata dal loro costante atteggiamento di reciproca ostilità e di non collaborazione, che aveva impedito il sereno accesso del figlio all'altro genitore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16980 del 2018 Rv. 649673 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37896 del 28/12/2022 (Rv. 666471 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAPRIOLI MAURA.**

**T. (PELLICCIARI CLAUDIO) contro C. (PAPPALARDO FRANCESCO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2020

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Morte di uno dei due coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello - Sentenza sullo "status" non ancora passata in giudicato - Cessazione della materia del contendere anche sulle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile - Sussistenza - Fondamento.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

*Il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile, non potendo più essere vantato alcuno dei corrispondenti diritti.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20494 del 2022 Rv. 665068 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022 (Rv. 666530 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO.**

**Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

**G. (ARMAO GAETANO) contro F. (RUBINO GIROLAMO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/07/2020

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Interesse all'impugnazione - Nozione - Presupposti - Fattispecie in tema di giudizi elettorali.

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE In genere.

*In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*pronuncia di merito che, nell'ambito di un giudizio elettorale, aveva ritenuto che il ricorrente avesse interesse ad impugnare la pronuncia di cessazione della materia del contendere, conseguente alle sue dimissioni dalla carica in contestazione di Sindaco, ritenendo che, per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione, egli avrebbe potuto conseguire il risultato pratico favorevole del riesame del merito della controversia).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 10 lett. D CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13395 del 2018 Rv. 649038 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 24642 del 2008 Rv. 604854 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022 (Rv. 666530 - 02)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO.**

**Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

G. (ARMAO GAETANO) contro F. (RUBINO GIROLAMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/07/2020

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Giudizio elettorale - Procedimento d'appello - Dimissioni dalla carica in contestazione - Mancata allegazione - Dichiarazione officiosa della cessazione della materia del contendere - Possibilità - Fondamento.

*Nel giudizio elettorale le dimissioni dalla carica in contestazione (nella specie, si trattava della carica di Sindaco), ancorché non allegate dalle parti, possono determinare la dichiarazione officiosa della cessazione della materia del contendere, atteso che tale circostanza costituisce fatto notorio rilevabile d'ufficio, tenuto conto della peculiarità di tali giudizi ove l'interesse pubblico riveste un rilievo preminente rispetto a quello individuale dei litiganti, tanto da non potersi ritenere che essi siano governati interamente dal principio dispositivo, con conseguente riconoscimento di ampi poteri ufficiosi in capo al giudice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 10 lett. D CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5112 del 2011 Rv. 617373 - 01, N. 27810 del 2020 Rv. 659816 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 38165 del 30/12/2022 (Rv. 666553 - 02)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.**

**Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

C. (RICHICHI AURELIO) contro Z. (BARTOLI PIER LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2018

031063 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE Disciplina anteriore alla modifica dell'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2005, attuata con l'art. 9, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 15 del 2019 - Sfruttamento del marchio altrui - Divieto - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di marchi d'impresa, avendo riguardo alla disciplina anteriore alla modifica dell'art. 20 c.p.i. attuata con l'art. 9, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 15 del 2019, lo sfruttamento del marchio altrui, se notorio, è da considerarsi vietato ove l'uso del segno senza giusto motivo, posto in essere nell'attività economica, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi, a nulla rilevando che il marchio non sia utilizzato per contraddistinguere i prodotti o i servizi dell'autore dell'uso, come può avvenire nel caso della rappresentazione parodistica del marchio in questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la violazione del diritto di sfruttamento economico del personaggio letterario di Zorro, escludendo che la realizzazione ad opera della parte convenuta di una campagna televisiva e radiofonica in cui il personaggio in questione pubblicizzava un'acqua minerale, avesse violato i diritti di proprietà intellettuale della parte attrice, ritenendo erroneamente che tale contraffazione richiedesse necessariamente l'utilizzo del segno per contrassegnare fisicamente il prodotto, senza valutare se l'uso narrativo del personaggio fatto negli "spot" fosse idoneo ad agganciare i pregi del marchio altrui).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 22 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 com. 1 lett. C, Regolam. Consiglio CEE 20/12/1993 num. 40 art. 9 com. 1 lett. C, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 89 art. 5 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2015 num. 2436, Decreto Legisl. 20/02/2019 num. 15 art. 9 com. 1 lett. A

*Massime precedenti Vedi:* N. 32408 del 2022 Rv. 666445 - 01, N. 29237 del 2019 Rv. 656040 - 03

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 38141 del 30/12/2022 (Rv. 666474 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.**

*Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

*P. (VERZA MICHELA) contro P.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/12/2020*

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento di sentenze straniere - Condizioni - Art. 64, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995 - Instaurazione del giudizio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato - Necessità - Fattispecie.

*In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lettera b), della l. n. 218 del 1995 richiede che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del soggetto nei confronti del quale avrebbe dovuto essere proposta la domanda, sulla base della legge applicabile al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio promosso dinanzi al giudice straniero. (Nella specie, la S.C., nel decidere il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento di una sentenza ucraina di accertamento della rappresentanza legale del figlio minore in capo alla sola madre nubile, ha affermato che tale sentenza non dovesse essere pronunciata nel contraddittorio con il presunto padre biologico, come ritenuto dalla corte territoriale, poiché ai sensi dell'art. 135 del codice della famiglia ucraina, la madre aveva iscritto la minore nei registri dello stato civile con il proprio cognome, e l'indicazione delle mere generalità del padre era inidonea a determinare, per ciò sola, l'insorgenza del rapporto di filiazione).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13662 del 2004 Rv. 574812 - 01, N. 3919 del 2011 Rv. 616669 - 01, N. 25064 del 2021 Rv. 662480 - 01, N. 19453 del 2019 Rv. 654667 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 38165 del 30/12/2022** (Rv. **666553 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**.

Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

C. (RICHICHI AURELIO) contro Z. (BARTOLI PIER LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2018

031082 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - RIPRODUZIONE Parodia di personaggi di fantasia - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di diritto d'autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un'opera, o anche un personaggio di fantasia e non richiede un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all'opera o al personaggio che sono parodiati; il limite cui soggiace la parodia consiste nella salvaguardia del giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che ha titolo allo sfruttamento dell'opera o del personaggio, e la libertà di espressione dell'autore della parodia stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'escludere la liceità di uno "spot" pubblicitario realizzato attraverso la parodia del personaggio Zorro, aveva erroneamente ritenuto che la parodia dovesse tradursi in una rielaborazione di un'opera originale avente un riconoscibile apporto creativo).*

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 13, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 70 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8276 del 2022 Rv. 664363 - 01, N. 810 del 1978 Rv. 390151 - 01, N. 8433 del 2020 Rv. 665287 - 02

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 35382 del 01/12/2022** (Rv. **666704 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

R. (MANCA FILIPPO) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 10/06/2021

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Mancata statuizione su alcuna delle domande - Facoltà della parte - Deduzione del vizio in sede di gravame ovvero riproposizione della domanda in separato giudizio - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

*In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno. (Nella specie, la S.C. ha accolto la prospettazione di un curatore fallimentare tesa a far constare l'autonomia della domanda di compenso rispetto alla domanda di rimborso delle spese anticipate e a rimarcare la facoltà dell'organo concorsuale di riproporre separatamente quest'ultima, anziché impugnare ex art. 26 l.fall. il provvedimento del giudice delegato che aveva trascurato di pronunciarsi su di essa).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 11356 del 2006 Rv. 591351 - 01

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

---

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022** (Rv. **666292 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**.

M. (SCAMMACCA MARIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/07/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Requisiti di non fallibilità - Mezzi di prova alternativi al bilancio - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

*In ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. - i quali non assurgono infatti a prova legale - avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione del principio anzidetto, ha ritenuto erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore, imprenditore individuale, solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 25025 del 2020 Rv. 659730 - 01

---

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 35526 del 02/12/2022** (Rv. **666588 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

L. (FIORATO DAMIANO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Status di rifugiato - Persecuzione per motivi religiosi - Accertamento - Modalità - Fattispecie.

*Ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, il timore deve essere esaminato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare la domanda proposta da una cittadina cinese aderente alla "Chiesa Evangelica" aveva escluso in radice la possibilità che i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento cinese potessero essere privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 19, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 35102 del 2021 Rv. 663277 - 01 Rv. 663277 - 02

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 22275 del 2021 Rv. 661995 - 02, N. 23197 del 2021 Rv. 662334 - 01, N. 23805 del 2022 Rv. 665372 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35529 del 02/12/2022 (Rv. 666705 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.**

I. (AULETTA ANDREA) contro T.

Regola competenza

081189 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE Azione revocatoria ex 2901 c.c. nei confronti del debitore "in bonis" - Giudizio d'appello - Remissione al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio - Riassunzione nei confronti del fallimento del debitore intervenuto nelle more - Spostamento della competenza al tribunale fallimentare ex art. 66 l. fall. - Esclusione - Fondamento.

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE In genere.

*In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., a seguito del fallimento del debitore originariamente "in bonis", il curatore è legittimato a proseguire il giudizio già intrapreso dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di quest'ultimo, senza che l'iniziativa dell'organo concorsuale - quand'anche si verifichi nelle more della riassunzione del processo dinanzi al giudice di primo grado, a seguito di remissione in suo favore operata ex art. 354 c.p.c. in grado d'appello - dia luogo all'esercizio di una nuova azione e all'instaurazione di un diverso giudizio, non mutando, invero, le condizioni dell'azione e venendo assorbita alla massa l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale. Ne consegue l'insuscettibilità della vicenda a determinare lo spostamento della competenza sul giudizio in corso in capo al giudice fallimentare, operando il principio generale della "perpetuatio jurisdictionis" ex art. 5 c.p.c., non derogato dall'art. 66, comma 2, l. fall., norma riferibile alle sole cause promosse "ex novo" dal curatore.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 66 com. 2, Cod. Civ. art. 2901

*Massime precedenti Vedi:* N. 17544 del 2018 Rv. 649659 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35653 del 05/12/2022 (Rv. 666293 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

O. (RESTIGNOLI ARMANDO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 11/01/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione a decreto di espulsione - Necessaria valutazione dei motivi legittimanti il ricongiungimento familiare - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

*I criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento di rigetto dell'opposizione ad espulsione, pronunciato dal giudice di pace nei confronti dello straniero genitore di una figlia italiana minorenni, residente in Italia).*

*Riferimenti normativi:* Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14

*Massime precedenti Conformi:* N. 1665 del 2019 Rv. 652408 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 24908 del 2020 Rv. 659769 - 01, N. 26563 del 2020 Rv. 659720 - 01, N. 781 del 2019 Rv. 652401 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35762 del 06/12/2022 (Rv. 666294 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: BISOGNI GIACINTO. Relatore: BISOGNI GIACINTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

*contro*

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005097/2021 66074201

*Massime precedenti Conformi:* N. 5097 del 2021 Rv. 660742 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35820 del 06/12/2022 (Rv. 666295 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.**

*M. (MASSELLA MICHELE) contro F. (CANILLI RICCARDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/05/2021

081248 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA Decisione della corte d'appello - Reclamo nei confronti della revoca del curatore fallimentare - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

*La decisione della corte d'appello, emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento di revoca del curatore fallimentare, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, non venendo in rilievo in capo al curatore una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e connotandosi la revoca alla stregua di atto di amministrazione interno alla procedura, di natura meramente ordinatoria.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 37, Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 5094 del 2015 Rv. 634685 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 36354 del 13/12/2022** (Rv. **666478 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **ABETE LUIGI**.

I. (PALAZZUOLI LUCA) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AREZZO, 20/01/2021

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo - Successivo fallimento - Retrodatazione del periodo sospetto - Art. 69 bis, comma 2, l.fall. - Mancata ammissione alla procedura concordataria - Irrilevanza.

*In tema di concordato "prenotativo" o "in bianco", la retrodatazione ex art. 69-bis l.fall. del periodo "sospetto" alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie, postula unicamente che tale domanda sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, non presupponendo l'avvenuta apertura della procedura concordataria mediante pronuncia del decreto di ammissione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 69 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21758 del 2022 Rv. 665239 - 01

---

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 36719 del 15/12/2022** (Rv. **666296 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

K. (CRETI GIOVANNA) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PARMA, 06/05/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017640/2021 66159401

Massime precedenti Conformi: N. 17640 del 2021 Rv. 661594 - 01

DICEMBRE 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta  
seconda



**Sez. 2 - , Ordinanza n. 35374 del 01/12/2022 (Rv. 666329 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.**

C. (NABORRE CAMILLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 16/02/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Danno da durata non ragionevole del processo - Esclusione a causa della consapevolezza della infondatezza della pretesa intervenuta quando il processo presupposto non aveva ancora superato il limite della durata ragionevole - Sopravvenienza di una giurisprudenza sfavorevole all'attore - Limiti.

*In tema di equa riparazione, non può escludersi automaticamente il danno non patrimoniale da patema d'animo nel caso in cui, prima che il giudizio avesse superato il limite della ragionevole durata, fosse intervenuta una giurisprudenza sfavorevole all'attore del giudizio presupposto, qualora il grado di consolidamento di tale giurisprudenza non fosse tale da determinare nella parte la ragionevole certezza dell'esito infausto della lite.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 quinquies lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 18834 del 2015 Rv. 636489 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 35372 del 01/12/2022 (Rv. 666328 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.**

G. (DI PIETRO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/07/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Danno da durata non ragionevole del processo - Estinzione del giudizio presupposto - Estinzione per inattività delle parti del giudizio di appello subito dopo la definizione stragiudiziale della lite - Presunzione di insussistenza del danno ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001 - Operatività automatica - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di equa riparazione, non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, nel caso in cui il giudizio di appello si sia estinto per inattività delle parti subito dopo la definizione stragiudiziale della lite, avvenuta quando la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole. (Fattispecie in cui il giudizio presupposto, estintosi in appello per inattività delle parti dopo una transazione, era durato tredici anni.)*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 12026 del 2022 Rv. 664784 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 35466 del 02/12/2022 (Rv. 666666 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**

**A. (ORLANDO ANTONELLA) contro G. (LIPARI NICOLO')**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/12/2017

058074 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA' - NATURALE Annullamento di procura a vendere e del successivo contratto di compravendita per incapacità naturale del rappresentato all'atto del conferimento della procura - Presunzione di incapacità intermedia successiva alla prova della stessa in un tempo successivo e precedente - Ammissibilità - Limiti - Carattere rigoroso della valutazione della prova da parte del giudice con riferimento alla incapacità naturale successiva e precedente l'atto da impugnare - Necessità - Sufficienza di un giudicato penale in cui si sia dichiarata la sussistenza della incapacità naturale del rappresentato - Esclusione - Fondamento.

*In tema di annullamento di procura a vendere e del successivo contratto di compravendita per incapacità naturale del rappresentato all'atto del conferimento della procura, la presunzione di incapacità intermedia conseguente alla dimostrazione della stessa con riguardo ad un momento successivo e precedente postula in ogni caso il carattere rigoroso della valutazione della prova da parte del giudice con riferimento all'incapacità naturale successiva e precedente l'atto oggetto di impugnazione, senza che, del resto, possa ritenersi a tal fine sufficiente l'esistenza di un giudicato penale con cui sia stata dichiarata l'incapacità naturale del rappresentato giacché, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e qualificazioni del giudice penale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1389 com. 1, Cod. Civ. art. 1425 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4677 del 2009 Rv. 607231 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 35525 del 02/12/2022 (Rv. 666437 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

**P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

**C. (INGRASCI' GIOVANNI) contro S. (CARNEVALI ANTONELLA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/03/2017

046185 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Indennità di sopraelevazione - Determinazione giudiziale - Efficacia verso i condomini non partecipanti al processo - Esclusione - Fondamento - Partecipazione dei condomini al processo quali litisconsorti facoltativi - Conseguenze.

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*In tema di condominio, la quantificazione, in sede giudiziale, dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. non fa stato nei confronti dei condomini che non abbiano partecipato al processo, né colui che ha eseguito la sopraelevazione può opporla ai condòmini che non abbiano partecipato al processo, atteso che il diritto di ciascun condomino alla predetta indennità è autonomo e si distingue da quello degli altri sia per "causa petendi" (il diritto di proprietà delle singole unità immobiliari), sia per "petitum" (il "quantum" determinato per ciascuno), mentre la partecipazione di più condomini al medesimo processo rinviene la propria disciplina nel c.d. litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., che lascia impregiudicate le posizioni dei condomini non partecipanti al processo, che non possono vedersi opporre l'indennità così come calcolata, pena la violazione dell'art. 2909 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 1055 del 1967 Rv. 327418 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 35466 del 02/12/2022 (Rv. 666666 - 02)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**

A. (ORLANDO ANTONELLA) contro G. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/12/2017

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Compiuta notificazione di un atto di riassunzione di un giudizio indirizzato al chiamato all'eredità del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Esclusione - Fondamento.

*La ricezione di un atto notificato ad un soggetto, nella sua qualità di chiamato all'eredità del "de cuius", non implica accettazione dell'eredità stessa; va infatti considerato che l'accettazione tacita è configurabile soltanto qualora l'erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al suo dante causa, o compia un atto che implichi necessariamente l'esercizio di un diritto già di pertinenza di quest'ultimo, ma non può essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio dante causa, poiché tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facoltà, già spettante al "de cuius".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 476, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4843 del 2019 Rv. 652582 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022 (Rv. 666331 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.**

S. (VACCARELLA ROMANO) contro S. (GARRAFA VIRGINIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2018

168191 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE Legittimario - Reintegrazione della quota di riserva - Azione di riduzione - Modalità di riduzione delle donazioni - Dalla più recente alla più vecchia - Inderogabilità - Scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

aggredire quella posteriore – Limiti - Onere del legittimario (e del giudice) di scomputare dal valore della riduzione richiesta il valore della riduzione che il legittimario avrebbe potuto chiedere al donatario posteriore – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.

*In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che non aveva tenuto conto dell'interesse della ricorrente, donataria convenuta con l'azione di riduzione, da un lato, a far risultare che i beni relitti avevano una consistenza maggiore rispetto a quella indicata dai giudici di merito, in modo da escludere o circoscrivere l'esistenza di una lesione cagionata dalle donazioni, dall'altro, a fare emergere l'esistenza di eventuali donazioni, in ipotesi posteriori alla sua, in guisa da elidere o circoscrivere la riducibilità delle proprie.)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 558, Cod. Civ. art. 559

Massime precedenti Vedi: N. 22632 del 2013 Rv. 627890 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 35525 del 02/12/2022** (Rv. **666437 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

C. (INGRASCI' GIOVANNI) contro S. (CARNEVALI ANTONELLA)

Rigettag, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/03/2017

046185 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Condominio - Sopraelevazione eseguita nella vigenza dell'art. 1127 c.c. - Indennità di sopraelevazione - Debenza - Titolo antecedente al codice del 1942 che la escludeva - Irrilevanza - Fondamento.

046187 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETA' DELLA COLONNA D'ARIA In genere.

*In tema di condominio negli edifici, il condòmino che si avvalga della facoltà di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. è tenuto a corrispondere la relativa indennità, anche quando il titolo di provenienza, risalente al periodo antecedente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, abbia esonerato il proprio dante causa dal predetto obbligo alla luce del disposto di cui all'art. 564 dell'abrogato codice civile, atteso che l'esercizio della detta facoltà, essendosi consumato nella vigenza della nuova disciplina, è ad essa soggetto in base al principio del "fatto compiuto", senza che possa invocarsi il principio della irretroattività della legge ex art. 11 delle Preleggi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 564, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Difformi: N. 4192 del 1975 Rv. 378542 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2743 del 1975 Rv. 376746 - 01

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022** (Rv. **666331 - 02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

S. (VACCARELLA ROMANO) contro S. (GARRAFA VIRGINIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2018

168191 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE Legittimario - Reintegrazione della quota di riserva - Azione di riduzione di una donazione immobiliare - Effetti restitutori - Donazione indiretta - Riduzione per equivalente - Eccezione - Fondamento.

*In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 561, Cod. Civ. art. 563, Cod. Civ. art. 809

Massime precedenti Vedi: N. 11496 del 2010 Rv. 612869 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 35457 del 02/12/2022** (Rv. **666330 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

P. (ESPOSITO VINCENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2018

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione del comproprietario pretermesso avverso sentenza di demolizione della cosa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*Il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa "inter alios" che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il "pregiudizio" ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono "in re ipsa", discendendo dalla natura del "decisum", implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il litisconsorzio necessario tra due coniugi comproprietari in un giudizio di condanna alla rimozione di una veranda abusiva.)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22694 del 2015 Rv. 637242 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 35690 del 05/12/2022** (Rv. **666333 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

F. (GATTO ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2016

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Fallimento della parte intervenuto nel corso del giudizio di appello e non dichiarato dal difensore - Notificazione della sentenza alla società nelle mani dell'avvocato domiciliatario - Decorrenza del termine breve per impugnare per cassazione nei confronti del curatore - Esclusione - Fondamento.

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

*In caso di fallimento della società, intervenuto nel corso del giudizio di appello e non dichiarato dal difensore della parte, ove la sentenza venga notificata alla società nelle mani dell'avvocato domiciliatario, non può decorrere il termine breve per impugnare la sentenza nei confronti del curatore, stante la nullità della notifica per essere stata effettuata nei confronti della società laddove, una volta intervenuto il fallimento, deve essere effettuata nei confronti del curatore.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 11848 del 2007 Rv. 597943 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 35691 del 05/12/2022** (Rv. **666334 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

D. (VILLANI LUBELLI GIUSEPPE) contro M.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE LECCE, 05/12/2016

026038 AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO Ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio - Art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002 - Efficacia - Procedimento di opposizione alla revoca del beneficio - Estensione - Ragioni.

*L'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11470 del 2019 Rv. 653712 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 35685 del 05/12/2022** (Rv. **666332 - 02**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

A. (BIGOLIN OTELLO) contro U. (PICCIONI FABIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 04/12/2018

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

042104 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI Sanzioni amministrative - Controllo sulla tracciabilità degli alimenti - Obbligo di predisporre sistemi e procedure - Configurabilità dell'illecito - Mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni sulla tracciabilità in termine ragionevole - Sussistenza - Rilevanza dell'omissione nella immediatezza della richiesta - Esclusione.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*In tema di sanzioni amministrative correlate ai controlli sulla tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare o a far parte di un alimento o di un mangime, l'illecito di cui agli artt. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002/CE e 2 del d.lgs. n. 190 del 2006, ferme eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge, si configura allorché il soggetto, tenuto all'osservanza dell'obbligo di disporre di sistemi e procedure idonee a mettere a disposizione delle richiedenti autorità competenti le informazioni riguardanti i predetti prodotti, risulti incapace - anche per l'inadeguatezza dei sistemi e delle procedure contemplati al paragrafo 2 del medesimo art. 18 - di ottemperarvi entro un lasso temporale non immediato, ma comunque ragionevole, onde dimostrare di aver rispettato l'obbligo di tracciabilità, dovendosi il predetto illecito, viceversa, escludere quando il destinatario della richiesta provveda a mettere a disposizione dette informazioni entro termini ragionevolmente brevi, ancorché non nella immediatezza, senza che rilevi la tipologia del metodo adottato.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Comunitario 28/01/2002 num. 178 art. 18 com. 1, Regolam. Comunitario 28/01/2002 num. 178 art. 18 com. 2, Decreto Legisl. 05/04/2006 num. 190 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 22024 del 2022 Rv. 665551 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 35685 del 05/12/2022 (Rv. 666332 - 01)**

**Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

**Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

**A. (BIGOLIN OTELLO) contro U. (PICCIONI FABIO)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 04/12/2018

254042 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DI PERSONE Sanzioni amministrative - Società di grandi dimensioni - Responsabilità amministrativa del legale rappresentante a titolo di concorso omissivo improprio - Condizioni - Individuazione di uno specifico obbligo di garanzia violato o inadempito - Necessità.

*In tema di sanzioni amministrative, allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell'illecito amministrativo consumato in uno di essi (consistente, nel caso di specie, nel non consentire la tracciabilità di uno più prodotti alimentari) non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà in solido con la società medesima, potendo la responsabilità del legale rappresentante della società essere affermata solo quando sia accertata una specifica inadeguatezza sia dei responsabili della singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura appositamente costituita per il controllo, e questa inadeguatezza, specificamente constatata, sia riconducibile a specifiche azioni od omissioni del legale rappresentante della società, in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo - pur sempre specifico - alla causazione dell'illecito.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 3

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 28929 del 2011 Rv. 620862 - 01, N. 11481 del 2011 Rv. 618110 - 01, N. 30766 del 2018 Rv. 651534 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 36147 del 12/12/2022 (Rv. 666336 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

P. (GAMBINO VENERANDO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/10/2017

136101 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000346/2017 64231601

*Massime precedenti Conformi:* N. 346 del 2017 Rv. 642316 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 36144 del 12/12/2022 (Rv. 666335 - 01)**

**Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

S. (GIEBELMANN ANGELA) contro R. (RUFFOLO UGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/10/2017

187136 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE Vendita internazionale di beni mobili - Criteri su qualità, funzionamento e imballaggio delle merci ai sensi dell'art 35 della Convenzione di Vienna - Assenza di diversa pattuizione - Applicazione - Conseguenze ai fini dell'azione di riduzione del prezzo - Conformità delle merci - Idoneità all'uso cui servirebbero abitualmente merci dello stesso genere - Necessità.

*In caso di vendita internazionale di beni mobili, i criteri relativi alla qualità, al funzionamento e all'imballaggio delle merci, di cui al comma 2 dell'art. 35 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, ratificata in Italia dalla l. n. 765 del 1985, ancorché non obbligatori, si presumono parte del contratto e, salvo diversa pattuizione delle parti, vincolano il venditore, con la conseguenza che, ai fini dell'azione di riduzione del corrispettivo, opera la regola secondo la quale le merci sono conformi al contratto solo se sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 35, Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 50, Legge 11/12/1985 num. 765

*Massime precedenti Vedi:* N. 39032 del 2021 Rv. 663391 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 36401 del 13/12/2022 (Rv. 666419 - 01)**

**Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

C. (DE MICHELE GIANLUCA) contro C. (LUCARELLI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 08/05/2019

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

046060 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROMIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - POTERI DEL GIUDICE - ANTICIPO O DILAZIONE DELLO SCIoglimento Comunione dei diritti reali - Compravendita indivisa - Scioglimento della comunione - Poteri dell'autorità giudiziaria - Dilazione nello scioglimento - Pregiudizio per i compartecipanti - Nozione.

*La norma dell'art. 1111 c.c., secondo la quale, in presenza di una domanda di scioglimento di una comunione, il giudice può concedere una dilazione alla divisione nel caso che questa possa recare 'pregiudizio agli interessi degli altri' compartecipanti, deve essere intesa nel senso che il pregiudizio non possa ravvisarsi nella lesione dell'interesse dei singoli partecipanti a conservare posizioni personali di vantaggio, ma che debba ravvisarsi obiettivamente, nel pregiudizio a tutti i condomini, nell'interesse obiettivo della comunione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111

Massime precedenti Conformi: N. 1360 del 1963 Rv. 262039 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 36626 del 14/12/2022** (Rv. **666420 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **POLETTI DIANORA**. Relatore: **POLETTI DIANORA**.

B. (MAZZELLA FRANCESCO) contro D. (TUCCILLO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2017

006119 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ Usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. - Oggetto - Condizioni - Concreta destinazione del fondo all'attività agricola - Nozione - Utilizzabilità della nozione di impresa agricola - Esclusione - Fondamento.

*L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.*

Riferimenti normativi: Legge 31/01/1994 num. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 10/05/1976 num. 346 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 840 del 1981 Rv. 411330 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5773 del 1991 Rv. 472304 - 01, N. 20451 del 2017 Rv. 645104 - 02, N. 1045 del 1995 Rv. 490082 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022** (Rv. **666337 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

N. (GIOIA GIOVANNI) contro U.

Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 17/01/2019

040085 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE Codice della strada - Superamento dei limiti di velocità - Autotrasporto per conto terzi - Concorso con il conducente - Prova liberatoria - Contratto di trasporto - Rilevanza - Dichiarazione dell'esistenza di un contratto di trasporto - Necessità - Conseguenze.

*In tema di violazioni del codice della strada, in caso di autotrasporto per conto terzi il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario delle merci, non sono responsabili in concorso con il conducente delle violazioni delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale da quest'ultimo commesse in presenza di un contratto scritto di trasporto, idoneo a dimostrare che le modalità di esecuzione della prestazione sono compatibili con tali norme; laddove, in caso di sua mancata esibizione al momento della contestazione, ai fini della concessione del termine di 30 giorni di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 2005, è necessario che il conducente sia in possesso di una dichiarazione del vettore o del committente che ne attesti l'esistenza.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 7 CORTE COST., Cod. Strada art. 197

Massime precedenti Vedi: N. 16905 del 2005 Rv. 584254 - 01, N. 26345 del 2020 Rv. 659682 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022** (Rv. **666337 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

N. (GIOIA GIOVANNI) contro U.

Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 17/01/2019

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Cronotachigrafo funzionante - Accompagnamento del mezzo presso una officina - Necessità ai fini della determinazione della sanzione - Esclusione - Alterazione, manomissione del cronotachigrafo - Differenza - Fondamento.

*In tema di sanzioni per violazione del codice della strada, l'accompagnamento del mezzo presso un'officina di cui all'art. 142, comma 11, del codice della strada è necessario solo nell'ipotesi di cronotachigrafo alterato, manomesso o non funzionante, atteso che tale attività è tesa ad accertare ed a ripristinare la funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo, ex art. 179, comma 6 bis del codice della strada. Ne consegue che, in caso di contestazione della sola violazione dei limiti di velocità, per come risultante dal cronotachigrafo, ai fini della irrogazione della relativa sanzione non è necessario il suindicato accompagnamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 11, Cod. Strada art. 179 com. 6

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 37532 del 22/12/2022** (Rv. **666338 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

T. (SILVESTRI RENATO) contro G. (ANNIBALI CRISTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/03/2017

071102 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI Immobili non comodamente divisibili - Adesione alla domanda di assegnazione - Rilevanza sulla determinazione del valore del conguaglio - Esclusione - Fondamento.

*L'adesione del dividendo alla domanda di assegnazione, valendo solo a risolvere il problema dell'attribuzione del bene non comodamente divisibile - quale modalità esecutiva della divisione volta ad evitare la vendita del bene - non si riverbera sulla determinazione del valore di conguaglio, avendo quest'ultima la specifica finalità di riequilibrare la posizione delle parti perequando il valore delle quote assegnate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 728

Massime precedenti Vedi: N. 12779 del 2013 Rv. 626472 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 37735 del 23/12/2022** (Rv. **666438 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

I. (LA ROSA ANTONINO FILIPPO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/11/2017

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Estinzione del processo - Inefficacia degli atti compiuti ex art. 310 c.p.c. - Estensione alla sentenza non definitiva e agli atti ad essa funzionali - Esclusione - Conseguenze - Effetto interruttivo dell'atto introduttivo del giudizio - Permanenza fino al suo passaggio in giudicato - Mancata riserva di gravame - Rilevanza - Litisconsorzio processuale in cause scindibili - Effetti - Fattispecie.

127011 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE In genere.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

*L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze non definitive di merito pronunciate nel corso dello stesso, di talché persistendo l'efficacia degli atti processuali compiuti in funzione di dette sentenze, l'effetto interruttivo, realizzatosi con l'atto introduttivo del giudizio permane, ai sensi dell'art 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui queste non siano passate in giudicato a seguito della sentenza dichiarativa dell'estinzione e del decorso dei relativi termini d'impugnazione o, in caso di mancata dichiarazione di riserva di gravame, dalla scadenza dei medesimi termini che decorrono, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c., rispettivamente, dalla notificazione e dalla pubblicazione della stessa sentenza non definitiva; dichiarazione che, in ipotesi di litisconsorzio processuale in cause scindibili, ha effetto nei confronti della sola parte che l'ha formulata. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad un'azione di riduzione esercitata contro più beneficiari di disposizioni lesive della legittima, ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la permanenza dell'interruzione della prescrizione, prodotta dalla domanda giudiziale, fino al passaggio in giudicato della sentenza di estinzione, senza considerare che, nei confronti della parte che non aveva proposto la riserva di gravame, l'effetto permanente era venuto meno con la maturazione del termine lungo, decorrente dalla*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*pubblicazione della sentenza non definitiva, non valendo per tale azione la regola del litisconsorzio necessario dal lato attivo e passivo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 2945 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 840 del 1981 Rv. 411330 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5773 del 1991 Rv. 472304 - 01, N. 32197 del 2021 Rv. 663263 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 37852 del 28/12/2022 (Rv. 666550 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)**

**C. (ROLFO PAOLO) contro V. (ZANARDINI MASSIMO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/03/2018

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Condominio - Opere pregiudizievoli al decoro architettonico dell'edificio - Clausola del regolamento che imponga il parere vincolante dell'assemblea - Diniego del consenso - Impugnazione ex art. 1137 c.c. - Poteri del giudice - Accertamento della situazione di fatto alla base della delibera.

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE In genere.

*Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, obblighi i condomini a richiedere il parere vincolante dell'assemblea per l'esecuzione di opere che possano pregiudicare il decoro architettonico dell'edificio, la delibera, con la quale l'assemblea neghi al singolo condomino il consenso all'esecuzione dell'intervento progettato in quanto considerato lesivo dell'estetica del complesso, può essere oggetto del sindacato dell'autorità giudiziaria, agli effetti dell'art. 1137 c.c., al solo fine di accertare la situazione di fatto che è alla base della determinazione collegiale, costituendo tale accertamento il presupposto indefettibile per controllare la legittimità della delibera.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122 com. 2, Cod. Civ. art. 1120

*Massime precedenti Vedi:* N. 4509 del 1997 Rv. 504569 - 01, N. 29924 del 2019 Rv. 656250 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 37927 del 28/12/2022 (Rv. 666667 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

**I. (AIEVOLA ANTONIO GIUSEPPE ALBERTO) contro P. (FIORDORO ANTONIO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/12/2017

168103 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE Rinuncia all'eredità - Forma solenne - Revoca della rinuncia - Forma solenne - Necessità - Fondamento.

*Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinuncia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*di rinuncia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinuncia è inammissibile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 519 com. 1, Cod. Civ. art. 525

*Massime precedenti Conformi:* N. 4846 del 2003 Rv. 561609 - 01, N. 21014 del 2011 Rv. 619859 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 6070 del 2012 Rv. 622276 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 37850 del 28/12/2022 (Rv. 666483 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

**P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

**S. (RANA DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/05/2019**

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo penale - proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato - Presunzione di insussistenza del pregiudizio - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

*In tema di irragionevole durata del processo penale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, proposta con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui prevede la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, in quanto, operando solo sul piano probatorio, la citata disposizione pone a carico dell'imputato una presunzione relativa di insussistenza del danno, fondandola sulla considerazione che se, da un lato, il protrarsi del procedimento oltre un tempo ragionevole provoca un danno al soggetto che ne è parte, dall'altro egli trae vantaggio dal protrarsi del giudizio, perché così si sottrae alla condanna e all'applicazione della pena grazie alla prescrizione del reato, ai cui effetti potrebbe comunque rinunciare, togliendo così rilievo al fatto su cui si basa la presunzione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16076 del 2020 Rv. 658680 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36853 del 15/12/2022 (Rv. 666340 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.**

**Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

**I. (MUSACCHIO FRANCESCO) contro M.**

**Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SAVONA, 30/09/2021**

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Orfani di guerra - Patrocinio a spese dello Stato ex art. 41 della l. n. 365 del 1958 - Ambito di applicazione - Individuazione - Giudizi aventi ad oggetto lo "status" di orfano di guerra - Fattispecie.

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Il beneficio del gratuito patrocinio, ex art. 41 della l. n. 365 del 1958, è riconosciuto per le sole azioni direttamente correlate con lo "status" di orfano di guerra, dovendosi escludere per quei giudizi intrapresi da tali soggetti senza alcun nesso con tale situazione soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il gratuito patrocinio nell'ambito di un giudizio promosso da un orfano di guerra avverso un'iscrizione ipotecaria per crediti vantati dalla P.A.).*

*Riferimenti normativi: Legge 13/03/1958 num. 365 art. 41*

DICEMBRE 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022** (Rv. **666487 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

C. (ZIINO SALVATORE) contro A. (SOLINA NICOLO')  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/12/2018

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Nozione - Imprevedibilità - Apprezzamento - Fattispecie.

*In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'Anas dal conducente di una vettura, che, a causa della presenza di una balla di fieno sulla sede autostradale, aveva perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro il guard-rail, ascrivendo la presenza dell'ostacolo sulla sede stradale a caso fortuito, in considerazione del verificarsi dell'evento in orario non coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che né altri utenti, né la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne, avevano segnalato il fatto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2477 del 2018 Rv. 647933 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 35475 del 02/12/2022** (Rv. **666280 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

M. (TASSONE FRANCESCO) contro I. (IANNELLI FRANCESCANTONIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/05/2019

055026 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITA' Esecuzione di opere in violazione di normativa edilizia - Miglioramenti indennizzabili in base agli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982 - Condizioni - Sanabilità della violazione - Onere probatorio.

*In tema di contratti agrari, l'affittuario che abbia eseguito sul fondo del locatore opere non conformi alla normativa edilizia ha diritto all'indennizzo per i miglioramenti, in base agli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982, purché allegghi e dimostri che le opere irregolari siano sanabili e che sia stata attivata tempestivamente la pratica per il conseguimento della sanatoria da parte delle autorità preposte.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1651

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 3408 del 2018 Rv. 647600 - 02

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 35677 del 05/12/2022 (Rv. 666281 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

T. (CORSETTI CARLA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/12/2019

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Indennizzo per irragionevole durata del processo - Pignoramenti eseguiti successivamente all'introduzione dell'art. 5-quinquies della l. n. 89 del 2001 - Espropriazione presso terzi - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

*In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, per i pignoramenti successivi all'introduzione dell'art. 5-quinquies della l. n. 89 del 2001 (inserito dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 35 del 2013, conv. nella l. n. 64 del 2013, con decorrenza dal 9 aprile 2013), l'esecuzione forzata dev'essere proposta, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nella forma dell'espropriazione diretta presso il debitore e non presso terzi, essendo irrilevante, al riguardo, il disposto del successivo art. 5-sexies, comma 11 (introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della l. n. 208 del 2015), atteso che tale norma presuppone che l'assegnazione delle somme avvenga a seguito di un pignoramento eseguito esclusivamente con le forme dirette.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 quinquies CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 sexies CORTE COST., Legge 06/06/2013 num. 64 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2013 num. 35 art. 6 com. 6, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. L CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 543

*Massime precedenti Vedi:* N. 6078 del 2015 Rv. 634889 - 01, N. 22854 del 2014 Rv. 633285 - 01, N. 9573 del 2015 Rv. 635318 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 35876 del 06/12/2022 (Rv. 666286 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

S. (FONTANESI MASSIMO) contro U. (ROSATI EMANUELA)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 12/09/2019

079169 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - ANTERIORI Art. 2918 c.c. - Ambito di applicazione - Applicabilità all'espropriazione del bene locato - Sussistenza - Locuzione "liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti" - Significato.

*Le disposizioni dell'art. 2918 c.c. (relative all'opponibilità ai creditori dei fatti estintivi e/o modificativi dei crediti derivanti da rapporti di locazione, non ancora scaduti alla data del pignoramento) sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti sia in caso di espropriazione del bene locato che ad essi si estenda, quali frutti, ai sensi dell'art. 2912 c.c.; l'espressione «liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti» ha riguardo ad ogni ipotesi di estinzione di tali crediti, compresi il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e l'eventuale remissione del relativo debito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2918, Cod. Civ. art. 2912

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 15141 del 2002 Rv. 558061 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 35878 del 06/12/2022 (Rv. 666303 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

P. (SCONGIAFORNO MONICA) contro E. (PESENTI MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 27/12/2019

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Vizi determinanti l'improseguibilità dell'esecuzione rilevabili "ex officio" - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Inapplicabilità del relativo termine decadenziale - Esclusione - Tempestiva opposizione ai successivi atti esecutivi in cui il vizio insanabile si riproduce - Necessità.

*In tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o l'improseguibilità del processo, pur se rilevabili "ex officio" dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il termine decadenziale prescritto (decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell'espropriazione forzata - avverso l'atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 21379 del 2017 Rv. 645708 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14449 del 2016 Rv. 640526 - 01, N. 10238 del 2022 Rv. 664566 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11178 del 1995 Rv. 494405 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 35847 del 06/12/2022 (Rv. 666282 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

B. (BARTOLINI MONICA) contro D. (BASTONI ENRICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/07/2018

149042 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO DATORE DI IPOTECHE - DIRITTO DI REGRESSO DEL TERZO Espropriazione del bene ipotecato - Diritto di regresso del terzo datore di ipoteca - Oggetto - Somma ricavata dalla vendita forzata del bene - Valore di mercato dell'immobile - Esclusione - Fondamento.

*Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2871

*Massime precedenti Vedi:* N. 23648 del 2019 Rv. 655101 - 01

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 35873 del 06/12/2022 (Rv. 666285 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.**

R. (GUARNERI CRISTINA) contro G. (LO MONACO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 25/09/2019

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Esecuzione degli obblighi di fare - Condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile - Successiva acquisizione del bene da parte della P.A. - Legittimazione all'esecuzione in capo ai soggetti muniti del titolo - Persistenza - Fondamento - Intervento nel processo del successore - Possibilità.

*In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, in caso di condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile, la successiva acquisizione dello stesso, in via amministrativa, da parte della P.A. non priva i soggetti muniti del titolo esecutivo della legittimazione all'azione esecutiva, valendo soltanto ad abilitare il successore a titolo particolare ad intervenire nel processo a tutela delle proprie ragioni.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 30929 del 2018 Rv. 651537 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 35878 del 06/12/2022 (Rv. 666303 - 02)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

P. (SCONGIAFORNO MONICA) contro E. (PESENTI MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 27/12/2019

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Determinazione del valore della causa - Criteri - Fattispecie.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato lo scaglione di valore rilevante, ai fini della liquidazione delle spese, in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene pignorato, sul presupposto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse volta alla caducazione della vendita).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 38370 del 2021 Rv. 663342 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 35855 del 06/12/2022 (Rv. 666283 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

G. (LA PLACA LUIGI) contro B.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SCIACCA, 07/11/2019

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 591 ter c.p.c. - Reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. - Applicabilità ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Sussistenza.

*In materia di espropriazione forzata, la modifica dell'ultimo periodo dell'art. 591-ter c.p.c., introdotta dall'art. 13, comma 1, lettera cc bis), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. nella l. n. 132 del 2015 (con la quale, per le contestazioni relative alle ordinanze del giudice dell'esecuzione in tema di atti del professionista delegato, è stato introdotto il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., in sostituzione dell'opposizione agli atti esecutivi), è immediatamente applicabile anche ai processi esecutivi pendenti e, in particolare, si applica a tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi a decorrere dal 21 agosto 2015.*

*Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST.*

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 35867 del 06/12/2022 (Rv. 666284 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

C. (BRANCOZZI DOMENICO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERMO, 29/06/2020

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Regolarità del procedimento di vendita - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento - Ammissibilità - Presupposti - Legittimazione del debitore - Sussistenza - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione.

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE In genere.

*Il debitore ha interesse a contestare, mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., la regolarità del procedimento di vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, qualora siano state violate le disposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissate nell'avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione della possibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio.*

*Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 9255 del 2015 Rv. 635283 - 01, N. 14542 del 2022 Rv. 664820 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 36182 del 12/12/2022 (Rv. 666541 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore:**

**SPAZIANI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

L. (MANZIA CLAUDIO) contro C. (LO RUSSO MICHELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2019

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Evocazione in giudizio di soggetto privo di legittimazione a contraddire - Condanna alle spese del chiamante soccombente - Sussistenza - Proposizione di domanda nei confronti del chiamato in causa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di disciplina delle spese processuali, l'ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l'abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i conseguenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alle spese processuali sostenute dal custode del bene pignorato, al quale era stato notificato l'atto introduttivo della fase di merito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non contenente alcuna domanda nei suoi confronti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21823 del 2021 Rv. 662354 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 36181 del 12/12/2022 (Rv. 666540 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore:**

**SPAZIANI PAOLO.**

G. (SPERTI ISIDORO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Parte contumace in primo grado - Impugnazione tardiva - Condizioni - Fattispecie.

*La parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'appello tardivamente proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado, sul presupposto che la mancata conoscenza del processo non potesse configurarsi nell'ipotesi - occorrente nel caso di specie - di nullità dell'atto di citazione per mancanza o mera inesattezza dell'indicazione della data di comparizione, bensì solo per vizi della*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

"*vocatio in ius*" consistenti nell'omissione di uno dei requisiti di cui all'art. 163, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c.).

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 8 del 2019 Rv. 652006 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2258 del 2022 Rv. 663727 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 36204 del 12/12/2022 (Rv. 666542 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.**

I. (CARSILLO TEODORO) contro B. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 06/02/2020

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Espropriazione contro il terzo acquirente del bene ipotecato - Frazionamento o riduzione dell'ipoteca - Rifiuto del creditore - Abuso del diritto - Esclusione - Ragioni.

*Non integra abuso del diritto la condotta del creditore fondiario che non cooperi con il terzo acquirente del bene ipotecato per il frazionamento o la riduzione dell'iscrizione gravante sullo stesso, essendo il terzo estraneo al rapporto debitorio e disponendo di peculiari strumenti per la liberazione del bene (quali quelli disciplinati dagli artt. 2858 c.c., e 2889 c.c. e 792 c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2858, Cod. Civ. art. 2889, Cod. Proc. Civ. art. 792

*Massime precedenti Vedi:* N. 3228 del 1997 Rv. 503693 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 36513 del 14/12/2022 (Rv. 666614 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

P. (GIAMPAOLO FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 26/03/2019

138299 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE Omesso riferimento del teste a circostanze rilevanti non oggetto dei capitoli di prova - Mancata formulazione di domande a chiarimento da parte del giudice - Rigetto della domanda per carenza di prova sulle suddette circostanze - Ammissibilità - Esclusione.

*Se un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, ma che non formarono oggetto dei capitoli di prova ammessi, il giudice non può, senza contraddirsi, dapprima omettere di formulare al testimone qualsiasi domanda a chiarimento, e quindi rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate le circostanze tacite.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 253 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 257 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 789 del 1963 Rv. 261080 - 01

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 36827 del 15/12/2022 (Rv. 666696 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)**

M. (CARRETTO GIUSEPPE) contro R. (AIRENTI MARIA PIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/07/2019

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura per proporre ricorso per cassazione - Requisito di specialità - Contestualità rispetto alla redazione dell'atto - Necessità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Difformi:* N. 11240 del 2022 Rv. 664508 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11106 del 2002 Rv. 556313 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 36900 del 16/12/2022 (Rv. 666678 - 01)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

C. (SCARDIGNO LEONARDO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/02/2019

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito di Poste italiane e di fotocopia dell'avviso di ricevimento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non potendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle Poste italiane, corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25285 del 2014 Rv. 633254 - 01

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022 (Rv. 666288 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.**

A. (ZANCLA ERMANNO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/03/2019

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti variabili - Necessità - Tabelle di Milano del giugno 2022 - Idoneità - Ragioni - Deroga per l'eccezionalità del caso - Ammissibilità - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI  
In genere.

*Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omissso di applicare le tabelle di Milano, nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10579 del 2021 Rv. 661075 - 01, N. 26300 del 2021 Rv. 662499 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 36902 del 16/12/2022 (Rv. 666287 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DE NIGRIS GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/10/2020

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Responsabilità da fatto illecito - Azione di regresso - Presupposti - Soggetti estranei alla produzione del danno - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultino per definizione estranei alla produzione del danno. (Nella specie, la S.C. ha*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, a seguito della condanna in solido della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Comune di Sarno a risarcire i familiari di una vittima dell'alluvione del 1998, aveva negato la possibilità, per i primi due soggetti, di agire in regresso contro l'ente territoriale, senza considerare che quest'ultimo, in virtù del principio di immedesimazione organica, era tenuto a rispondere per fatto proprio del danno ingiusto provocato dalla condotta del Sindaco).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

*Massime precedenti Conformi:* N. 17763 del 2005 Rv. 584900 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12957 del 2021 Rv. 661390 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13246 del 2019 Rv. 654026 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 37138 del 19/12/2022 (Rv. 666339 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

*E. (DI STEFANI STEFANIA) contro M. (GIANNOTTA MARIO)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Ammissibilità - Condizioni - Questione di competenza tra giudice civile e giudice penale - Esclusione - Fattispecie.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

*In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto i ricorsi dell'agente della riscossione e del Ministero della Giustizia proposti contro una sentenza di appello che aveva correttamente ritenuto che spettasse al giudice civile conoscere, in sede di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative alla mera quantificazione delle spese processuali poste a carico di un soggetto sulla base di un provvedimento penale di condanna.)*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 14598 del 2020 Rv. 658321 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 38596 del 2021 Rv. 663248 - 01

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022** (Rv. **666289 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SESTINI DANILO.** Relatore: **SESTINI DANILO.**

C. (DE TILLA CATERINA) contro S. (LEO LOREDANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/06/2018

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Caduta del pedone per sconnessione o buca stradale - Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito - Requisiti.

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

*In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 37137 del 19/12/2022** (Rv. **666275 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

C. (DE SIMONE CORRADO) contro P. (PATINI AURELIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LATINA, 15/06/2020

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di contenimento degli effetti sulla giustizia civile - Udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. - Svolgimento con trattazione scritta mediante assegnazione alle parti di termine unico per deposito di note scritte - Art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) - Legittimità - Fondamento.

*È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisorii, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281

*Massime precedenti Vedi:* N. 33175 del 2021 Rv. 663307 - 01, N. 31960 del 2022 Rv. 665990 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 04)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Errore percettivo su fatto storico - Deducibilità con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Condizioni e limiti.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

*In tema di sindacato di legittimità, l'errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l'errore consista nell'omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della cd. "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 7187 del 2022 Rv. 664394 - 02, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Deducibilità con ricorso per cassazione - Condizioni e modalità.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 03, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 06)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Deducibilità con ricorso per cassazione - Condizioni e modalità.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

*In tema di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 115 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c. possono essere denunciate l'errata percezione e la conseguente utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove inesistenti e, cioè, riferite a fonti che non sono mai state dedotte in giudizio dalle parti oppure, se riferite a fatti o fonti appartenenti al processo, costituite dall'elaborazione di contenuti informativi non riconducibili a dette fonti in alcun modo, neppure in via indiretta o mediata, sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmente interpretati, il carattere della decisività.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 03, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 07)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Censurabilità in cassazione - Condizioni e modalità.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

*In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difforni da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 03, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 02)**

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Errore sull'idoneità dimostrativa della prova sul suo contenuto oggettivo - Sindacato di legittimità - Ammissibilità - Distinzione rispetto all'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

*In tema di ricorso per cassazione, l'errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è censurabile in sede di legittimità in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti, diversamente dall'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c., che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 02, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 37382 del 21/12/2022** (Rv. **666679 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ragionamento probatorio del giudice di merito - Conseguente scrutinio di legittimità - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; art. 395, n. 4), c.p.c.; art. 115 c.p.c. - Differenze.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

*In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio del giudice di merito, deve distinguersi la fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che consente l'impugnazione della sentenza nell'ipotesi di omissione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti) da quella di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c. (che ha riguardo a fatti costituenti un punto controverso su cui il giudice non si è espressamente pronunciato) e, ancora, da quella di cui all'art. 115 c.p.c., che ha ad oggetto le prove proposte dalle parti, oggetto di discussione (diversamente che nell'ipotesi di errore revocatorio) su cui il giudice si sia espressamente pronunciato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 02, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 37382 del 21/12/2022** (Rv. **666679 - 05**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ragionamento probatorio del giudice di merito - Conseguente scrutinio di legittimità - Valutazione del materiale probatorio - Deducibilità con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

*In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdette alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 03, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 37558 del 22/12/2022 (Rv. 666570 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

C. (COCCI ROSANNA) contro P. (ANDREANI ANDREA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 02/04/2020

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Struttura del pignoramento - Fattispecie a formazione progressiva - Notifica e trascrizione - Funzioni ed effetti - Sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo dopo la notificazione del pignoramento e prima della sua trascrizione - Conseguenze - Sospensione ex art. 623 c.p.c. - Impossibilità di procedere alla trascrizione - Esclusione - Fondamento.

*In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento è strutturato come fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'ingiunzione all'esecutato segna l'inizio del processo esecutivo e la trascrizione nei registri immobiliari ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi; pertanto, la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo - se disposta dopo la notifica del pignoramento, ma prima della sua trascrizione - determina l'automatica sospensione della procedura già pendente ex art. 623 c.p.c., ma non inibisce la suddetta trascrizione, che costituisce attività conservativa e di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già "in itinere", in difetto della quale il vincolo, pur efficace tra le parti, risulterebbe altrimenti inopponibile, così vanificandosi totalmente la sua efficacia e la stessa utilità della perdurante pendenza del processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7998 del 2015 Rv. 635099 - 01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022 (Rv. 666680 - 01)**

**Presidente: GIANNITI PASQUALE. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

B. (ROSATI MASSIMO) contro U. (HAZAN MAURIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 30/01/2019

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Sinistro automobilistico - Attività stragiudiziale prestata da società di infortunistica stradale - Spese relative - Liquidazione in favore del danneggiato - Presupposti e condizioni.

*In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; l'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 6422 del 2017 Rv. 643676 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37728 del 23/12/2022 (Rv. 666682 - 01)**

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

M. (ARIETA GIOVANNI) contro P. (ROMAGNOLI MAURIZIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/01/2019

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Attività del medico radiologo - Contenuto - Mera lettura formale dell'esame effettuato - Esclusione - Prospettazione al paziente dell'effettuazione di ulteriori esami ritenuti opportuni - Necessità - Fattispecie.

*In tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività sanitaria, il medico radiologo è, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. e, perciò, non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell'esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti cc.dd. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l'esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami. (Principio affermato in relazione alla responsabilità di un radiologo per le conseguenze dannose subite da una paziente a causa del ritardo diagnostico di una neoplasia al seno; a fronte di emergenze ecografiche che segnalavano un addensamento ghiandolare, senza svolgere o consigliare ulteriori approfondimenti con esami citologici o radiografici, il medico aveva ommesso di riportare la circostanza nel proprio referto, escludendo espressamente la presenza di alterazioni morfo-strutturali degne di nota a carico di entrambe le mammelle).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2236, Legge 08/03/2017 num. 2 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 11208 del 2017 Rv. 644394 - 01, N. 13509 del 2022 Rv. 664818 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37721 del 23/12/2022 (Rv. 666681 - 02)**

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

Z. (GIORDANO PAOLA) contro R. (CACCIOPPOLI FRANCESCO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2019

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Eccezione relativa all'ammontare del danno risarcibile per inadempimento dell'obbligazione principale - Opponibilità da parte del garante - Limiti.

*Nel giudizio promosso per l'escussione di garanzia a prima richiesta vi è carenza di interesse del garante ad impugnare l'accertamento del giudice del merito relativo all'ammontare del danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligazione principale, ove tale accertamento, per*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*l'estraneità alla specifica condotta abusiva del creditore opposto dal garante in sede di "exceptio doli generalis", sia inidoneo ad acquistare l'efficacia di cosa giudicata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30509 del 2019 Rv. 655839 - 02, N. 27619 del 2020 Rv. 660059 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37734 del 23/12/2022 (Rv. 666488 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

D. (MAMMONE FABIO) contro F. (GIULIANI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 07/07/2020

108002 MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE Mutuo agrario ipotecario - Inadempimento del mutuatario - Notificazione di precetto - Effetti - Manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa - Conformità della clausola all'art. 40, comma 2, t.u.b. - Contenuto della norma - Fattispecie.

*In tema di mutuo agrario ipotecario, con la notificazione al debitore inadempiente dell'atto di precetto per il pagamento dell'intero credito residuo la banca mutuante manifesta, per fatti concludenti, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente, la quale, pur facendo riferimento all'omesso integrale pagamento anche di una rata soltanto, va comunque considerata valida ed efficace quantomeno con riguardo agli inadempimenti che legittimano la risoluzione ai sensi dell'art. 40, comma 2, t.u.b. e, cioè, al pagamento tardivo - ma contenuto nei 180 giorni da ciascuna scadenza - di una singola rata che si sia verificato almeno sette volte oppure all'omesso o tardivo pagamento di una rata protrattosi per oltre 180 giorni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il precetto opposto, poiché, indipendentemente dalla natura - imperativa o derogabile - dell'art. 40, comma 2, t.u.b., al momento dell'intimazione erano totalmente insolte rate per un termine ben superiore a quello di 180 giorni dalla scadenza, previsto dalla citata disposizione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 3656 del 2013 Rv. 625220 - 01, N. 20449 del 2005 Rv. 583852 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 37729 del 23/12/2022 (Rv. 666421 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

C. (PARISI MARCO) contro I. (INTILISANO MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 02/12/2019

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Interruzione del processo esecutivo - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*L'azione esecutiva si esercita e si svolge in un processo non caratterizzato da formale contraddittorio in quanto essa non è volta all'accertamento della fondatezza di una pretesa, ma è direttamente volta a conseguire la realizzazione essendone già stato accertato il fondamento. Pertanto, al processo esecutivo non è applicabile l'istituto dell'interruzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 299

*Massime precedenti Conformi:* N. 2807 del 1969 Rv. 342594 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5721 del 1994 Rv. 487037 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37721 del 23/12/2022 (Rv. 666681 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO.**

**Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

**Z. (GIORDANO PAOLA) contro R. (CACCIOPPOLI FRANCESCO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2019

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Appalto pubblico - Garanzia a prima richiesta a favore dell'amministrazione - Escussione - Previo esaurimento del procedimento di collaudo dell'opera - Necessità - Esclusione.

114006 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE In genere.

*In relazione alla disciplina applicabile "ratione temporis" ad un contratto di appalto di opera pubblica stipulato nel 1998, l'esercizio del diritto dell'amministrazione appaltante di escussione della relativa garanzia a prima richiesta per l'inadempimento dell'appaltatore non si può intendere subordinato, per la stessa natura della garanzia a prima richiesta come ricollegata ad esso, all'esaurimento del procedimento di accertamento della rispondenza dell'opera al contratto e alle regole dell'arte mediante l'approvazione da parte della medesima amministrazione del collaudo finale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 169 del 1997 Rv. 501645 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3947 del 2010 Rv. 611834 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37751 del 23/12/2022 (Rv. 666683 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore:**

**TATANGELO AUGUSTO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

**G. (NIGRO BRUNO) contro A.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 08/06/2020

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Provvedimenti conseguenti all'opposizione - Revoca, modifica, integrazione dei provvedimenti opposti - Ammissibilità - Contestazione dei provvedimenti modificati - Modalità - Necessità di una nuova opposizione - Esclusione - Limiti.

*In tema di opposizione ex art. 617 c.p.c., nella fase endoesecutiva il giudice dell'esecuzione può revocare, modificare o integrare gli atti opposti e, più in generale, adottare, pure ex officio, i provvedimenti ritenuti opportuni per la prosecuzione del processo esecutivo, anche in base ad elementi di fatto o di diritto emersi dall'opposizione stessa; in tali ipotesi, l'opponente ha facoltà*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*di contestare l'atto opposto come modificato dal giudice dell'esecuzione direttamente con l'atto introduttivo del giudizio di merito e senza necessità di proporre una nuova opposizione, restando in ogni caso esclusa la possibilità di dedurre nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima e a prescindere dalle modifiche (e che, quindi, non siano da quelle dipendenti) o, comunque, di proporre ulteriori motivi estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo non incisi dalle modifiche adottate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 2353 del 2017 Rv. 642720 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37592 del 22/12/2022 (Rv. 666708 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**

*Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

O. (BARILLI ENRICO GIANFRANCO) contro O. (AROSIO SIMONA)

Regola competenza

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Controversie devolute alla cognizione di dette sezioni - Ambito - Cause presupponenti l'accertamento dell'esistenza, delle caratteristiche e della validità del rapporto agrario - Inclusione - Accertamento negativo, richiesto dall'attore, di un rapporto agrario - Competenza delle predette sezioni - Sussistenza.

*Appartengono alla competenza della sezione specializzata agraria le controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie a cui è applicabile la disciplina speciale e, dunque, anche la domanda con la quale l'attore, in presenza di una condotta del convenuto che presuppone la qualificazione del titolo di detenzione di un fondo in termini di rapporto agrario, chiedi l'accertamento negativo di tale rapporto e, quindi, invochi l'applicazione delle regole comuni del diritto civile.*

*Riferimenti normativi:* Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19331 del 2018 Rv. 650244 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36350 del 13/12/2022 (Rv. 666354 - 01)**

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:*

**CRICENTI GIUSEPPE.**

D. (STANGA DOMENICO) contro P.

Regola competenza

121008 PERSONA GIURIDICA - SEDE - Società di capitali - Sede effettiva - Nozione - "Sede amministrativa" risultante dal registro delle imprese - Corrispondenza - Fattispecie.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Con riferimento alle persone giuridiche, l'espressione "sede amministrativa" risultante dal registro delle imprese è idonea ad esprimere sinteticamente il concetto di sede effettiva, che si identifica con il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che questa fosse stata correttamente individuata dall'attore, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., con riferimento al luogo in cui la società convenuta aveva una sede amministrativa, secondo le risultanze del registro delle imprese).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 46

*Massime precedenti Conformi:* N. 6559 del 2014 Rv. 630604 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35557 del 02/12/2022 (Rv. 666493 - 01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

D. (D'ARGENZIO FABIO) contro Z. (FAVA FABIO)  
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 29/01/2021

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Giudizio d'appello - Determinazione del valore della controversia - Impugnazione relativa solo ad una questione processuale - Valore della causa - Determinazione - Fattispecie.

*In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale (nella specie, sulla correttezza della pronuncia di estinzione del processo da parte del primo giudice) idonea a definire il giudizio e l'attribuzione alla causa di un valore indeterminabile comporti la lievitazione dei parametri da applicare, l'individuazione del valore della lite deve essere compiuta in relazione alla domanda, in ossequio al criterio di effettività correlato agli interessi perseguiti dalle parti, enunciato dall'art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21613 del 2018 Rv. 650472 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35480 del 02/12/2022 (Rv. 666352 - 01)**

**Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (RUBINO NAZZARENO) contro C.  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/03/2021

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido ed efficace - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell'indennizzo - Riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale - Necessità - Maggiorazioni previste da tariffe professionali - Esclusione.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA In genere.

*Il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 9 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14329 del 2019 Rv. 654266 - 02, N. 14670 del 2019 Rv. 654169 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35345 del 01/12/2022 (Rv. 666351 - 01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

*I. (ROPERTO MICHELE) contro P.*

Regola competenza

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Controversie assoggettate - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

*Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria - da ultimo prevista, in via generale, dalla legge, n. 29 del 1990 è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del "nomen iuris" dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza della sezione specializzata agraria. che l'aveva declinata a favore di quella ordinaria, erroneamente ritenendo di essere esonerata da ogni accertamento positivo o negativo sulla natura del rapporto, posto che la parte resistente aveva eccepito di essere occupante senza titolo del fondo oggetto della domanda e di averlo usucapito).*

*Riferimenti normativi:* Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9

*Massime precedenti Conformi:* N. 15881 del 2014 Rv. 631990 - 01

DICEMBRE 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 35432 del 01/12/2022** (Rv. **666383 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.

Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PICCININI IOLANDA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2015

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedura selettiva - Lavoratore privo dei requisiti di partecipazione - Successivo riconoscimento giudiziale - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Omessa presentazione della domanda di partecipazione - Interruzione del nesso causale - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel caso in cui un lavoratore, privo dei requisiti fissati dal bando per la partecipazione ad una procedura selettiva interna, ne ottenga successivamente il riconoscimento per via giudiziale, la mancata presentazione della domanda di partecipazione non rappresenta un fattore causale sopravvenuto, idoneo ad elidere il nesso eziologico tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno da perdita di "chance" invocato dal predetto lavoratore. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che la presentazione della domanda di ammissione con riserva da parte di una lavoratrice, erroneamente inquadrata in un livello inferiore a quello necessario per la partecipazione ad una procedura selettiva, non potesse configurare condotta giuridicamente doverosa e che, pertanto, il suo difetto di colpa, anche in relazione alla mancata attivazione della tutela cautelare per ottenere detta ammissione, escludesse l'applicabilità dell'art. 1227 c.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 515 del 2020 Rv. 656809 - 02, N. 21563 del 2022 Rv. 665185 - 01, N. 3797 del 2019 Rv. 652554 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 35416 del 01/12/2022** (Rv. **666184 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (CORNELIO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2019

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole - Invalidità temporanea - Cessazione - Stabilizzazione - Danno biologico da invalidità permanente - Liquidazione - Criteri.

*In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole (nella specie, una neoplasia polmonare causata da inalazione di amianto), l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomico-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle.*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Vedi:* N. 7126 del 2021 Rv. 660911 - 01, N. 26118 del 2021 Rv. 662498 - 02

---

**Sez. L - , Sentenza n. 35416 del 01/12/2022 (Rv. 666184 - 02)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (CORNELIO ENRICO)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2019

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole - Danno biologico da invalidità permanente - Liquidazione equitativa - Tabelle non contemplanti la minore speranza di vita della vittima - Conseguenze - Maggiorazione della liquidazione in via equitativa - Necessità.

*In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del soggetto e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, di modo che, qualora il grado percentuale di invalidità del soggetto espresso dai barèmes medico-legali di riferimento non tenga conto della minore speranza di vita della vittima, ovvero non contempli il maggior rischio di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, suscettibile di condurla al decesso, il giudice deve maggiorare la liquidazione in via equitativa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Vedi:* N. 26118 del 2021 Rv. 662498 - 02

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 35423 del 01/12/2022 (Rv. 666185 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

**Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

**P. (DE GIORGI TONY LUIGI) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/07/2015

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento di personale ministeriale all'INPS ex art. 10 del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005 - Applicabilità del c.c.n.l. dell'ente di destinazione - Peggioramento del trattamento retributivo globale del lavoratore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In caso di trasferimento di personale ministeriale all'INPS, ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, il ricorso alla facoltà concessa al cessionario di applicare le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione, non può determinare per i lavoratori trasferiti un peggioramento del*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio, poiché la normativa interna va interpretata in modo conforme a quella unionale - come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 6 settembre 2011, C-108/10 -, il cui scopo è quello di impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che l'assegno pensionabile percepito dal lavoratore alle dipendenze del Ministero andasse conservato anche successivamente al rinnovo del c.c.n.l. del personale del comparto enti pubblici non economici, non comportando l'applicazione d'un diverso contratto collettivo il venir meno del pregresso più favorevole "quantum" retributivo, quanto meno in via di assegno "ad personam").*

*Riferimenti normativi:* Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, DPCM 30/03/2007, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

*Massime precedenti Vedi:* N. 16043 del 2018 Rv. 649286 - 01, N. 10034 del 2012 Rv. 622916 - 01, N. 11771 del 2021 Rv. 661116 - 01, N. 8968 del 2021 Rv. 660866 - 01, N. 37291 del 2021 Rv. 663006 - 02

---

**Sez. L - , Sentenza n. 35421 del 01/12/2022 (Rv. 666305 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**S. (IACONO FRANCESCO) contro S.**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA**

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Rapporto di lavoro con società a controllo pubblico - Disciplina applicabile - Art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e legislazione della Regione Sicilia - Deroga all'art. 2103 c.c. - Esclusione.

*Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati; ne consegue che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif, dalla l. n. 133 del 2008, e la legislazione della Regione Sicilia che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale, imponendo il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/05/2010 num. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7222 del 2018 Rv. 647609 - 01, N. 27126 del 2022 Rv. 665483 - 01, N. 11 del 1988 Rv. 456680 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4685 del 2015 Rv. 634423 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 35643 del 05/12/2022** (Rv. **666207 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Relatore: **LEONE MARGHERITA MARIA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

S. (ANDRONICO FRANCESCO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/12/2017

103106 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE Comunicazioni sindacali in sede aziendale - "Volantinaggio telematico" - Utilizzo di posta elettronica aziendale - Legittimità - Limiti.

*La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro (nella specie, mediante invio di messaggi con posta elettronica aziendale, cd. "volantinaggio elettronico"), in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall'art. 26, comma 1, della l. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell'impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5089 del 1986 Rv. 447729 - 01 Rv. 447728 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 35796 del 06/12/2022** (Rv. **666197 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Relatore: **LEONE MARGHERITA MARIA**.

L. (GUARISO ALBERTO) contro Q. (FAGIOLO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/03/2019

103119 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO Società cooperative - Soci lavoratori - Retribuzione minima ex art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 - Criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali - Onere probatorio del datore di lavoro - Sussistenza - Contenuto.

*In tema di società cooperative, l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, impone al datore di lavoro, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, di corrispondere in favore dei soci lavoratori subordinati la retribuzione minima assicurata dal contratto collettivo di categoria concluso dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; ne deriva che, in caso di contestazione, spetta alla cooperativa datrice di lavoro dimostrare che il trattamento economico accordato non è inferiore a quello riconosciuto dal contratto collettivo stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa, offrendo, altresì, la prova della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale stipulante.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2511, Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 4951 del 2019 Rv. 653019 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 36056 del 09/12/2022** (Rv. **666198 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro L. (MURINEDDU FEDERICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2017

129062 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE Pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo - Modalità di calcolo della quota B della pensione - Limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile - Art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971 - Abrogazione tacita ad opera dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997 - Insussistenza - Fondamento.

*In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coesistente alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS.*

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 12 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 art. 1 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 art. 4 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 9039 del 2011 Rv. 616945 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 36118 del 09/12/2022** (Rv. **666209 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**.

C. (RUSTICO GUGLIELMO) contro I. (ANDRONICO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/09/2016

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzioni a termine - Stipula al di fuori delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23 della l. n. 56 del 1987 - Disciplina transitoria ex art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di assunzioni a termine, ai contratti conclusi al di fuori delle ipotesi di legittima apposizione del termine, previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23 della l. n. 56 del 1987, non si applica la disciplina transitoria ex art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, potendo essere oggetto di proroga i soli contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, e non quelli con termine illegittimo.*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 274 del 2019 Rv. 652560 - 01, N. 27 del 2014 Rv. 628785 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 36118 del 09/12/2022** (Rv. **666209 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**.

C. (RUSTICO GUGLIELMO) contro I. (ANDRONICO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/09/2016

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23 della l. n. 56 del 1987 - Disciplina transitoria ex art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Contratti collettivi stipulati dopo l'entrata in vigore della norma con efficacia per il periodo anteriore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23 della l. n. 56 del 1987, la disciplina transitoria dettata dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 si riferisce alle clausole già in essere alla data di entrata in vigore della norma, e non si applica ai contratti collettivi stipulati in data successiva benché l'efficacia degli stessi copra anche il periodo anteriore; diversamente, infatti, si lascerebbe alle parti sociali la libertà di ampliare le ipotesi di utilizzo della contrattazione a termine, in deroga al nuovo assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001.*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16424 del 2010 Rv. 614987 - 01, N. 27228 del 2018 Rv. 651260 - 01, N. 21092 del 2008 Rv. 604342 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 36456 del 13/12/2022** (Rv. **666298 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (CHIELLO ANGELO GIUSEPPE) contro C. (ZUCCHINALI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Presupposti - Elementi nuovi o diversi risultanti dalla sentenza penale irrevocabile di condanna - Necessità - Esclusione.

*La riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve avvenire se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa, non essendo necessario che da detta sentenza emergano anche elementi nuovi, ulteriori o, comunque, diversi rispetto a quelli esaminati in sede disciplinare.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 36434 del 13/12/2022** (Rv. **666199 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

L. (NASO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/05/2014

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Personale dell'Amministrazione degli affari esteri - Indennità di amministrazione - Indennità di servizio all'estero ex art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 - Fattispecie antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011 - Cumulabilità - Fondamento.

*L'indennità di amministrazione spettante al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il periodo di servizio all'estero è cumulabile con l'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, relativamente alle fattispecie sorte prima della entrata in vigore dell'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2022, dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma nella parte in cui disponeva che il trattamento economico complessivamente spettante a tale personale, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo, non includesse l'indennità di amministrazione.*

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 170 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11759 del 2021 Rv. 661158 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 36456 del 13/12/2022** (Rv. **666298 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (CHIELLO ANGELO GIUSEPPE) contro C. (ZUCCHINALI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Fondamento.

*Nel pubblico impiego privatizzato, la riapertura del procedimento disciplinare disposta ai sensi dell'art. 55 ter, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, non comporta una violazione del principio del "ne bis in idem", poiché, qualora non venga sospeso, il procedimento disciplinare resta comunque unitario sin dall'inizio, seppur articolato in due fasi, e termina solo all'esito di quello penale, di talché la sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria e non esaurisce il potere della P.A. che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in base agli identici fatti storici può infliggere una sanzione diversa e finale, che non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce retroattivamente.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2927 del 2017 Rv. 643161 - 01, N. 29376 del 2018 Rv. 651706 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 36659 del 14/12/2022** (Rv. **666200 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.  
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PETTINI ANDREA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/05/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico  
impiego privatizzato - Risarcimento del danno cd. eurounitario per abusiva reiterazione di  
contratti a termine - Liquidazione - Criteri - Valutazione del caso concreto - Necessità.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL  
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA  
DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*La retribuzione globale di fatto da assumere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (ora art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), quale parametro per la liquidazione del danno da cd. illecito eurounitario per reiterazione abusiva di contratti a termine, è quella corrispondente al livello formale di inquadramento cui il lavoratore aveva diritto al momento della maturazione della predetta fattispecie di illecito; tuttavia, in ragione della necessità del compiuto apprezzamento dell'illecito nella sua interezza, devono essere considerati eventuali livelli di inquadramento superiore, maturati nei successivi rapporti a termine coinvolti nella medesima fattispecie, come anche eventuali aumenti della retribuzione propria del livello di inquadramento esistente al momento del perfezionarsi dell'illecito, maturati in epoca successiva ma in pendenza di rapporti a termine coinvolti nella medesima reiterazione abusiva, ferma restando la necessità che il ristoro sia determinato, muovendo da tali basi, in modo da prescegliere, nell'ambito del margine stabilito dalle norme (da 2,5 a 12 mensilità), la misura più coerente rispetto al caso concreto, tenuti presenti tutti i parametri di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966, richiamati dall'art. 32 citato.*

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28 com. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33344 del 2022 Rv. 666020 - 01, N. 29105 del 2019 Rv. 655852 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 36639 del 14/12/2022** (Rv. **666306 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.  
Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.  
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ANSELMO FABIO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/07/2015

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Segretario  
comunale - Maggiorazione per la segreteria convenzionata - Trattamento economico  
"pensionabile" ex art. 18 d.P.R. n. 465 del 1997 - Conservazione in caso di passaggio ad altre  
amministrazioni - Sussistenza - Modifiche intervenute con l'art. 3 ter del d.l. n. 136 del 2004 -  
Irrilevanza - Ragioni.

*I segretari comunali transitati, per mobilità volontaria, nei ruoli di altra amministrazione (nella specie, alle dipendenze del Ministero del lavoro) hanno diritto al computo, nell'assegno "ad personam", della maggiorazione di retribuzione prevista per la titolarità di una sede di segreteria convenzionata, in virtù dell'art. 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997, rimasto applicabile*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*per espressa volontà del legislatore, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 3 ter del d.l. n. 136 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 186 del 2004, atteso il rinvio all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che fa salve le previsioni contenute in leggi speciali, come il citato comma 11 dell'art. 18, relativo alla garanzia di conservazione del trattamento economico.*

*Riferimenti normativi:* DPR 04/12/1997 num. 465 art. 18, Decreto Legge 28/05/2004 num. 136 art. 3 ter, Legge 27/07/2004 num. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

*Massime precedenti Vedi:* N. 6016 del 2005 Rv. 580366 - 01, N. 7458 del 2012 Rv. 622709 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 36839 del 15/12/2022 (Rv. 666201 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE.**

**A. (ARGENTO MARIA ELENA) contro C.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 09/11/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Turni di pronta disponibilità - Art. 17, comma 4, del c.c.n.l. sanità 2002-2005 - Previsione di un limite mensile - Natura programmatica - Superamento del limite - Ammissibilità - Indennità di turno - Spettanza - Fondamento - Risarcimento del danno - Condizioni.

*La previsione dell'art. 17, comma 4, del c.c.n.l., comparto sanità, del 2002/2005, secondo cui "di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese" va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore; pertanto, per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'art. 17, comma 5, del medesimo c.c.n.l., senza che la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 21/04/2004 art. 17, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28938 del 2019 Rv. 655702 - 01, N. 436 del 2021 Rv. 660168 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 36776 del 15/12/2022 (Rv. 666224 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PICCONE VALERIA. Relatore: PICCONE VALERIA.**

**C. (CANETTI UMBERTO) contro F. (DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/05/2019

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE - Questione di interpretazione di una norma unionale - Obbligo di rimessione per il giudice nazionale di ultima istanza - "Acte clair" e "acte éclairé" - Esclusione - Fondamento.

*In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, od in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Costituzione art. 11

*Massime precedenti Vedi:* N. 19880 del 2021 Rv. 661726 - 02, N. 22103 del 2007 Rv. 599710 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 36772 del 15/12/2022 (Rv. 666299 - 01)**

**Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: SOLAINI LUCA. Relatore: SOLAINI LUCA.**

**I. (SGROI ANTONINO) contro F. (VIANELLO ALESSIO)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 27/11/2017

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Sgravi contributivi - Aiuti di Stato incompatibili con la disciplina comunitaria - Azione per il recupero - Domanda tardiva di insinuazione al passivo fallimentare - Disciplina nazionale sulle condizioni di ammissibilità - Disapplicazione.

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere.

*In tema di aiuti di Stato, la disciplina nazionale sulle condizioni di ammissibilità della domanda tardiva di insinuazione al passivo fallimentare va disapplicata, ove il credito insinuato abbia ad oggetto il recupero di sgravi contributivi dichiarati incompatibili con la disciplina comunitaria da una decisione della Commissione europea, che ne abbia riconosciuto la natura di aiuti di Stato illegittimi.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 7663 del 2012 Rv. 622527 - 01, N. 15407 del 2015 Rv. 636032 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022 (Rv. 666208 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.**

**C. (COSCHIGNANO PATRIZIA) contro K. (TERENZIO ENRICO MARIA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/12/2018

138057 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Consulenza tecnica d'ufficio - Mancata ammissione da parte del giudice di merito - Onere di motivazione - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

*La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel giudizio avente ad oggetto la domanda proposta dagli eredi di un gestore di una stazione di servizio carburanti, per l'accertamento dell'origine lavorativa di una patologia tumorale ad eziologia multifattoriale (linfoma non Hodgkin) contratta dal dante causa, aveva respinto la richiesta di disporre una c.t.u. medico legale volta all'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa e l'esposizione a benzene, e rigettato la domanda, limitandosi a rilevare la mancanza di connessione tra la patologia tumorale del "de cuius" con il suo ambiente di lavoro).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191

*Massime precedenti Conformi:* N. 17399 del 2015 Rv. 636775 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8773 del 2018 Rv. 648724 - 01, N. 10818 del 2013 Rv. 626557 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 37021 del 16/12/2022 (Rv. 666210 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.**

**N. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro M. (CHIETERA FRANCESCA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/11/2020**

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa illegittimo - Conseguenze - "Mora credendi" del datore - Sussistenza - Onere del lavoratore di offrire la prestazione - Esclusione.

*In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Conformi:* N. 10236 del 2009 Rv. 608212 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5711 del 2012 Rv. 621872 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 37004 del 16/12/2022 (Rv. 666620 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

**R. (MARIANO CATALDO) contro A. (VITA ELENA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/09/2015**

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza sanitaria - Incarichi, ex art. 39, comma 9, c.c.n.l. area medica e veterinaria del 2000 relativi a più strutture complesse - Atto aziendale di graduazione funzioni - Carezza - Conseguenze - Parte variabile retribuzione di posizione - Spettanza - Esclusione.

*In tema di dirigenza sanitaria, il titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, c.c.n.l. area medica e veterinaria del 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarichi di direttore di dipartimento, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse, non ha diritto, in assenza dell'atto aziendale di graduazione delle funzioni, alla parte variabile della retribuzione di posizione.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 08/06/2000 art. 27 com. 1 lett. A, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 39 com. 9, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 58 com. 2, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 56, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 67, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 17 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 23431 del 2017 Rv. 646086 - 01, N. 20480 del 2020 Rv. 658915 - 02, N. 27400 del 2018 Rv. 651056 - 01, N. 22934 del 2016 Rv. 641510 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 36942 del 16/12/2022 (Rv. 666202 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)**

**I. (CORETTI ANTONIETTA) contro B.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/11/2017

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone - Opposizione proposta da uno solo di essi - Giudicato sostanziale nei confronti degli altri - Sussistenza - Estensione ex art. 1306, comma 2, c.c., degli effetti della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Ragioni.

*Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quello, tra loro, che non abbia proposto tempestiva opposizione, il quale non può giovare dell'estensione degli effetti dell'accoglimento dell'opposizione proposta da altro coobbligato, dal momento che la facoltà prevista dall'art. 1306, comma 2, c.c., presuppone, oltre a un'espressa dichiarazione in tal senso, che il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio, non potendogli, pertanto, giovare ove questi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi confronti, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 27906 del 2011 Rv. 620983 - 01, N. 15376 del 2016 Rv. 641158 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 37019 del 16/12/2022** (Rv. **666308 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.

R. (SPANTINI PAOLO) contro H. (CUTINI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/05/2018

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Associato in partecipazione - Disciplina di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza e art. 2087 c.c. - Applicabilità - Fondamento.

*All'associato in partecipazione che svolge attività lavorativa si applicano la disciplina di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza e la norma "di chiusura" dell'art. 2087 c.c., in quanto l'ordinamento individua i beneficiari degli obblighi di protezione prescindendo da una loro formale categoria contrattuale e dando rilievo, invece, alla prestazione di attività nell'ambito di un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro, ancorché senza retribuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2549

Massime precedenti Vedi: N. 7128 del 2013 Rv. 625495 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 36944 del 16/12/2022** (Rv. **666203 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PICCONE VALERIA**. Relatore: **PICCONE VALERIA**.

D. (MOLINO LUCA) contro A. (CASTIGLIONE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/06/2018

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell'appalto - Azione del lavoratore per il riconoscimento del diritto al passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore - Termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. c) e d) della l. n. 183 del 2010 - Inapplicabilità - Fondamento.

*Nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo; tale norma presuppone, infatti, non un semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale.*

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Conformi: N. 13179 del 2017 Rv. 644346 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 37002 del 16/12/2022** (Rv. **666307 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

Q. (CATALDO BIANCAMARIA) contro A. (DURANTI DANTE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/12/2016

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Procedura di nomina illegittima - Danno da perdita di "chance" - Impossibilità di conseguire il risultato sperato - Rilevanza in una successiva procedura collegata alla prima - Ammissibilità.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato, il quale non è limitato alla sola procedura concorsuale nella quale si è verificata l'illegittimità, ma può riguardare anche una successiva procedura collegata alla prima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6485 del 2021 Rv. 660630 - 02, N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01, N. 1884 del 2022 Rv. 663644 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 37045 del 17/12/2022** (Rv. **666214 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**.

B. (VALETTINI ROBERTO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/03/2017

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Lavoratori esposti all'amianto - Benefici previdenziali ex art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992 - Presupposti - Certificazione da parte dell'INAIL - Indennizzabilità della malattia professionale da amianto - Necessità - Esclusione.

*In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, l'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, laddove individua, quale presupposto per il riconoscimento del beneficio contributivo, una malattia di cui l'INAIL abbia documentato l'origine da esposizione all'amianto, non richiede anche che la stessa malattia sia indennizzabile.*

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17799 del 2015 Rv. 636420 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 37040 del 17/12/2022** (Rv. **666213 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **DE MARINIS NICOLA**. Relatore: **DE MARINIS NICOLA**.

Z. (PICCININI ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Licenziamento illegittimo - Art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017 - Sentenza di condanna alla reintegrazione - Esecuzione coattiva - Ammissibilità - Fondamento.

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) In genere.

*La sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento recante la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, emessa ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. "decreto Madia"), è suscettibile di esecuzione coattiva, in quanto la predetta norma qualifica la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro quale "sanzione unica" a fronte del licenziamento illegittimo, la cui mancata attuazione configura inadempienza da parte del datore di lavoro pubblico ed inottemperanza all'ordine del giudice.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19520 del 2018 Rv. 650086 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 37246 del 20/12/2022** (Rv. **666222 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

G. (SPEDALIERE LEOPOLDO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/06/2018

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Contributi versati dalle società cooperative di lavoro in favore dei soci lavoratori anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 196 del 1997 - Efficacia ai fini della erogazione del t.f.r. a carico del Fondo di garanzia gestito dall'Inps in caso di insolvenza del datore di lavoro - Estensione retroattiva dell'intervento del predetto Fondo - Presupposto - Onere della prova.

129195 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - CONTRIBUTI (PRESTAZIONI ALL'ISTITUTO ASSICURATORE) In genere.

*I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 196 del 1997, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, riguardanti l'erogazione del t.f.r. da parte del Fondo di garanzia gestito dall'INPS nei casi di insolvenza del datore di lavoro, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati anteriormente alla data suddetta. L'estensione retroattiva dell'intervento del citato Fondo di garanzia presuppone che siano stati pagati i contributi*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione; di tale presupposto deve offrire la prova chi rivendichi il diritto alle prestazioni del medesimo Fondo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Legge 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4071 del 2001 Rv. 544987 - 01, N. 14076 del 2010 Rv. 613783 - 01, N. 16848 del 2003 Rv. 568007 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 37244 del 20/12/2022 (Rv. 666215 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

**I. (RICCI MAURO) contro V. (ASENNATO GIUSEPPE SANTE)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/10/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno mensile di invalidità - Domanda amministrativa presentata antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 509 del 1988 - Visita di revisione - Revoca e successivo ripristino del beneficio - Grado di invalidità richiesto in base alla precedente normativa - Sufficienza - Sopravvenuti mutamenti normativi concernenti il requisito sanitario - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di assegno mensile di invalidità, l'assistito che abbia presentato domanda amministrativa antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 509 del 1988, ha diritto, anche per le azioni volte al ripristino di una prestazione revocata, ad una valutazione delle proprie condizioni secondo il grado di invalidità richiesto in base alla precedente normativa, senza che assumano rilevanza i sopravvenuti mutamenti normativi del requisito sanitario, atteso che non si tratta di un nuovo diritto, diverso da quello estinto per revoca, ancorché identico nel contenuto, ma proprio dell'originario diritto di cui all'unica domanda amministrativa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., DM Sanità 05/02/1992

*Massime precedenti Vedi:* N. 158 del 2006 Rv. 585811 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14561 del 2022 Rv. 664659 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 37430 del 21/12/2022 (Rv. 666216 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA.**

**R. (FERRAZZA CLAUDIO) contro M.**  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2017

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Partecipazione a concorso - Riconoscimento in Italia di titolo di studio conseguito all'estero ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, "ratione temporis" applicabile - Efficacia meramente dichiarativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Il procedimento di riconoscimento in Italia di un titolo di studio conseguito all'estero ai fini della partecipazione a concorso, ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, "ratione temporis" applicabile, ha efficacia meramente dichiarativa, mirando ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza, con l'effetto giuridico, non*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*già di creare "ex novo", e quindi "ex nunc", il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporre alla P.A. procedente di considerarne la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il "dies a quo" del conseguimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda della lavoratrice di disapplicazione del provvedimento di decadenza e risoluzione contrattuale, in quanto il titolo di laurea conseguito presso una università di Malta, il cui decreto di riconoscimento del MIUR era stato emanato successivamente alle prove concorsuali, non aveva valore legale in Italia all'epoca della domanda, ed accolto il motivo di ricorso fondato sulla violazione ed errata applicazione dell'art. 45 T.F.U.E., come interpretato da Corte Giustizia UE 6 ottobre 2015, C-298-14, avendo vagliato l'amministrazione anche l'equipollenza del titolo ai fini della procedura concorsuale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 38 com. 3 CORTE COST., DPR 30/07/2009 num. 189 art. 2 com. 1, Legge 11/07/2002 num. 148 art. 5

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022 (Rv. 666384 - 01)**

*Presidente:* **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:*  
**AMENDOLA FABRIZIO.**

G. (LA FRANCESCA MICHELE) contro C. (PISCIOTTA CALOGERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 14/01/2020

103380 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Sospensione unilaterale dal rapporto da parte del datore di lavoro - Impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla retribuzione - Configurabilità - Condizioni.

*Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 7300 del 2004 Rv. 572133 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 37021 del 2022 Rv. 666210 - 01, N. 831 del 2001 Rv. 543384 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 37752 del 23/12/2022 (Rv. 666385 - 01)**

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:*  
**CASCIARO SALVATORE.**

C. (DE MICHELE VINCENZO) contro A. (FRATANGELO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/05/2017

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Incarico ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 applicabile "ratione temporis" - Facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di dirigenza medica, la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l'attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, "ratione temporis" applicabile - interpretato alla luce della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi -, può essere esercitata a condizione che persistano le esigenze temporanee, specificamente accertate, e che il rapporto non si protragga oltre il limite di durata massima dei 36 mesi complessivi. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di quattro medici - assunti all'esito di una procedura selettiva ed addetti, per quasi dieci anni in forza di plurimi rinnovi di contratti a termine, alla segreteria dei programmi di prevenzione oncologica - volta a conseguire l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei termini apposti ai predetti contratti).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 octies CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 4 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13066 del 2022 Rv. 664602 - 01, N. 6089 del 2021 Rv. 660963 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 37974 del 28/12/2022 (Rv. 666225 - 01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

M. (GARGIONE GIANCARLO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/06/2020

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Lavoratori agricoli - Disconoscimento di giornate lavorative - Notifica mediante pubblicazione telematica - Giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma - Applicabilità.

*La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 7 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 43 com. 7 CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2739 del 2016 Rv. 638722 - 01, N. 41469 del 2021 Rv. 663412 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 38100 del 29/12/2022** (Rv. **666300 - 01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

A. (SAULLE FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/01/2018

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Docenti a tempo determinato - Clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Trattamento retributivo - Diritto alla equiparazione ai docenti a tempo indeterminato ed alla ricostruzione della carriera agli effetti economici - Conseguenze - Indennità per ferie non godute e di disoccupazione - Detrazione - Esclusione - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*In applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione, trattandosi di istituti che caratterizzano il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere comparati.*

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4195 del 2020 Rv. 656817 - 01, N. 12361 del 2020 Rv. 658333 - 02, N. 17314 del 2020 Rv. 658542 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 38172 del 30/12/2022** (Rv. **666301 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

N. (CASTIGLIONE FRANCESCO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/06/2018

103353 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO Maggiorazioni retributive per prestazioni di lavoro notturno non occasionali - Inclusione nella retribuzione ordinaria globale di fatto - Conseguenze - Base di calcolo per l'indennità di anzianità e il TFR - Incidenza - Determinazione della base di calcolo degli istituti cd. indiretti - Condizioni.

*Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, pertanto, mentre concorrono come tali - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della l. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, incidono sulla base di calcolo degli altri istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di ferie), per i quali la legge non impone il riferimento alla retribuzione omnicomprensiva, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva che vi faccia riferimento, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità.*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28937 del 2018 Rv. 651705 - 01, N. 14120 del 2016 Rv. 640462 - 01, N. 7987 del 2012 Rv. 623008 - 01 Rv. 623009 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 38169 del 30/12/2022 (Rv. 666223 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

**C. (POZZOLI CESARE) contro T. (MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE')**

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/03/2018

103300 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE Godimento di un alloggio da parte del dipendente - Componente in natura della retribuzione da includere nel t.f.r. - Condizioni - Disciplina "ex" art. 36 cost. - Applicabilità - Esclusione - Contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione - Insussistenza.

*Il godimento a titolo gratuito dell'alloggio costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del dipendente che ne fruisce e costituisca, dunque, emolumento collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni e non piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa; in quanto condizione di miglior favore, quale componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non è coperta dalla tutela dell'art. 36 Cost. nè è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c., non essendovi compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Costituzione art. 36

*Massime precedenti Vedi:* N. 6709 del 2013 Rv. 625609 - 01, N. 23622 del 2010 Rv. 615123 - 01, N. 17013 del 2006 Rv. 591993 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022 (Rv. 666322 - 01)**

**Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.**

**M. (PATTUMELLI DAMASO) contro I.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/12/2020

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese processuali - Maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche - Potere discrezionale del giudice di merito - Onere di allegazione del difensore - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

*In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile, sulla base di un apprezzamento di fatto delle tecniche in*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*concreto adoperate, solo qualora il difensore abbia specificato il contenuto degli atti redatti con tali modalità e le tecniche informatiche utilizzate per consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno degli stessi, ed è sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che ne abbiano giustificato l'esercizio.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 23088 del 2021 Rv. 662069 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35741 del 06/12/2022 (Rv. 666169 - 01)**

*Presidente:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

*I. (DE ROSE EMANUELE) contro T.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/05/2019*

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale - Nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

*L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di secondo grado che - in presenza di atto di riassunzione notificato all'estero, tramite il Consolato di Londra che si era avvalso del servizio postale inglese, e con attestazione del mancato ritiro del plico - aveva dapprima ordinato la rinnovazione della notifica, ritenendo non provata la ricezione dell'atto da parte del destinatario residente all'estero, e poi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza accertare se la notifica effettuata fosse valida secondo le disposizioni dello Stato di destinazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 22032 del 2010 Rv. 615509 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 22000 del 2018 Rv. 650355 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35736 del 06/12/2022 (Rv. 666165 - 01)**

*Presidente:* **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

*S. (NAVACH MASSIMO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)*

*Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 02/08/2021*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Esenzione dal pagamento delle spese di lite - Omessa valutazione - Procedimento di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Fondamento - Conversione della revocazione in correzione di errore materiale - Ammissibilità.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

*In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., la statuizione del giudice sulla regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente predeterminato, e quindi obbligato, sicché la mancata valutazione della richiesta di esenzione è emendabile attraverso il rimedio della correzione dell'errore materiale nel quale, eventualmente, può essere convertito il ricorso per revocazione.*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12210 del 2022 Rv. 664490 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35899 del 07/12/2022 (Rv. 666196 - 01)**

**Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.**

*S. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (CIACCI PATRIZIA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FROSINONE, 25/06/2020

129095 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - IN GENERE Insorgenza dello stato invalidante - Determinazione - Criteri - Oneri della parte - Contenuto.

*In materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1, Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 1, Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15810 del 2000 Rv. 542659 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36380 del 13/12/2022 (Rv. 666204 - 01)**

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.**

*T. (PAGNOTTA NICOLA) contro A. (CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/06/2021

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Computo dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di formazione e lavoro - Deroga della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la declaratoria di nullità dell'art. 18 del c.c.n.l. Attività ferroviarie del 16.4.2003 e dell'art. 7 dell'Accordo sindacale dell'1.3.2006 nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 3 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3207 del 2016 Rv. 638955 - 01, N. 13496 del 2014 Rv. 631462 - 01, N. 23330 del 2021 Rv. 662108 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20074 del 2010 Rv. 614325 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36249 del 13/12/2022 (Rv. 666211 - 01)**

*Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: . Relatore: DE MARINIS NICOLA.*

*M. (TOMASSETTI DOMENICO) contro R. (COLLACCIANI ANNA MARIA)*

*Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/02/2020*

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Fatto ritenuto pacifico per difetto di contestazione - Asserita erroneità - Motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.- Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

*La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 7488 del 2011 Rv. 619258 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10040 del 2022 Rv. 664401 - 02

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 36566 del 14/12/2022** (Rv. **666205 - 01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.**

Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

D. (SCHIAVONE SEBASTIANO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 15/01/2021

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE  
Indennità di accompagnamento - Applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - Conseguenze -  
Obbligo del giudice - Presupposti - Obbligo di motivazione sulla irrilevanza degli elementi a  
sostegno dell'aggravamento - Configurabilità.

*In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio; nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 6, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3064 del 2015 Rv. 634318 - 01, N. 4834 del 2002 Rv. 553512 - 01, N. 10588 del 1998 Rv. 520067 - 01, N. 6589 del 2000 Rv. 536731 - 01

---

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 36579 del 14/12/2022** (Rv. **666206 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.** Relatore:

**AMENDOLA FABRIZIO.**

A. (ORLANDO ANNA) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/10/2021

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Correzione errore materiale delle sentenze della Corte di cassazione - Omessa pronuncia sulla distrazione - Legittimazione del difensore - Sussistenza - Onere di notificazione alle parti - Omissione - Conseguenze.

*Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere proposto dal difensore, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha esercitato il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) devono essere notificati ad entrambi, e l'omessa notifica disposta dalla S.C. determina l'inammissibilità del ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15346 del 2011 Rv. 618859 - 01, N. 27196 del 2018 Rv. 650928 - 01

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 37200 del 20/12/2022** (Rv. **666413 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **FEDELE ILEANA**. Relatore: **FEDELE ILEANA**.

R. (*GENTILI MARIA PAOLA*) contro I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2021

100124 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO Medesimo contenuto espositivo richiesto per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello - Esclusione - Integrazione dell'atto di riassunzione mediante riferimento agli atti processuali precedenti - Ammissibilità.

*La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 7243 del 2006 Rv. 588127 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3883 del 2017 Rv. 643036 - 01, N. 8936 del 2018 Rv. 647822 - 01

DICEMBRE 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta  
tributaria



Sez. 5 - , **Sentenza n. 35390 del 01/12/2022** (Rv. **666576 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VOLGGER REINHART)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/12/2015

279070 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Caparra confirmatoria in esso contenuta - Regime fiscale - Distinzione a seconda della funzione della caparra - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

*Per stabilire quale sia il regime fiscale applicabile alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, quando detta clausola sia contenuta in un contratto preliminare di vendita di beni, il cui definitivo sia soggetto ad IVA, occorre valutare - con accertamento che costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito - se la caparra medesima abbia la funzione di anticipo sul prezzo, unitamente a quella di rafforzamento della garanzia o costituisca, invece, un elemento accidentale del contratto; nel primo caso la dazione di denaro, corrispondente alla caparra, rivestendo la stessa natura della corresponsione del prezzo, è assoggettata ad IVA ed all'imposta di registro in misura fissa, in ossequio al principio di alternatività tra imposta di registro ed imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986; nel secondo caso, invece, avendo autonomia contrattuale rispetto al preliminare in cui è inserita, è assoggettabile, ex art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, all'imposta di registro in misura proporzionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto estensibile tale principio anche al contratto traslativo avente ad oggetto un immobile sito all'estero, per identità di ratio e conseguenze pratiche).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 24570 del 2010 Rv. 615225 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 35435 del 01/12/2022** (Rv. **666577 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**.

M. (GRASSOTTI AMEDEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 10/11/2014

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE Cessionario - Obbligo di autofatturazione - Inosservanza - Disciplina di cui all'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Infrazioni commesse nel vigore della previgente disciplina - Obbligo di pagamento dell'imposta - Esclusione.

*In tema di IVA, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, che ha sostituito l'art. 41, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, il cessionario che non abbia*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*ottemperato all'obbligo di autofatturazione, non è tenuto, anche per le infrazioni commesse nel vigore della previgente disciplina, al pagamento dell'imposta.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 com. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 1659 del 2015 Rv. 634441 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26126 del 2010 Rv. 615367 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 35385 del 01/12/2022 (Rv. 666575 - 01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CAFORIO GIUSEPPE)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 21/07/2015

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Compensazione - Limite massimo - Superabilità in sede di liquidazioni periodiche IVA - Esclusione - Fondamento - Compensazione di un credito di imposta superiore a quello previsto dalla legge - Omesso versamento del tributo - Equiparazione - Innalzamento del limite di compensabilità - Conseguenze - Trattamento sanzionatorio - Principio del "favor rei" - Applicabilità.

*In tema di IVA, l'art. 34 della l. n. 388 del 2000, sancendo un limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per i soggetti intestatari di conto fiscale, ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del "favor rei", di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell'innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 31/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10708 del 2019 Rv. 653659 - 01, N. 8101 del 2017 Rv. 643607 - 01, N. 18367 del 2021 Rv. 661799 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 35574 del 02/12/2022 (Rv. 666578 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (RIGGIRELLO MARILENA)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 13/04/2015

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Costituzione di società - Conferimento di azienda individuale - Irregolarità od infrazioni alla normativa fiscale precedentemente commesse

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

nell'esercizio dell'impresa individuale - Addebitabilità alla neo costituita società - Esclusione - Fattispecie in tema di dichiarazione IVA.

*In caso di costituzione di società (nella specie a responsabilità limitata), con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro), con la conseguenza che eventuali irregolarità od infrazioni alla normativa fiscale, commesse nell'esercizio dell'impresa individuale, ricadono sul titolare della stessa e di esse non può essere chiamata a rispondere la società conferitaria, trattandosi di soggetto del tutto diverso. (Nella specie la S.C. ha escluso che le omissioni dell'impresa individuale nella dichiarazione IVA potessero addebitarsi alla neo costituita s.r.l.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 24588 del 2010 Rv. 615659 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 35891 del 06/12/2022 (Rv. 666551 - 01)**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

D. (LUCCHESI TIZIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 15/07/2015

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Imposta di registro - Vendita di bene dichiaratamente altrui - Differimento dell'effetto reale - Conseguenze - Sussistenza di un doppio trasferimento - Esclusione - Fondamento.

*In tema di imposta di registro, la vendita di bene dichiaratamente altrui ex art. 1478 c.c., comportando l'obbligo per il venditore di procurare l'acquisto al compratore e differendo l'effetto reale al momento in cui il venditore acquista dal terzo la proprietà del bene venduto, va registrata, analogamente alla vendita sottoposta a condizione sospensiva, con il pagamento dell'imposta fissa e, al momento dell'avveramento della condizione, con l'imposta proporzionale, dovendosi escludere che sussista un doppio trasferimento, poiché la doppia trascrizione degli atti è finalizzata a dare attuazione al principio di continuità delle trascrizioni.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 41, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 13, Cod. Civ. art. 1478

*Massime precedenti Vedi:* N. 28856 del 2021 Rv. 662557 - 01, N. 7054 del 1990 Rv. 468115 - 01, N. 24252 del 2011 Rv. 620358 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 36050 del 07/12/2022 (Rv. 666522 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DE PASQUALE VALENTINA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/12/2015

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Normativa antielusiva "controlled foreign company" - "Ratio" - Presupposto per la disapplicazione - Effettivo svolgimento di attività commerciale della controllata estera - Necessità - Autonomia gestionale della controllata - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di imposte sui redditi, il principio di imputazione dei redditi della controllata, residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, alla controllante residente in Italia, previsto dall'art. 167 (già 127 bis) del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente "ratione temporis", al fine di contrastare i fenomeni di delocalizzazione all'estero di imprese nazionali, non trova applicazione ove si dimostri che la "controlled foreign company" svolga un'effettiva attività industriale o commerciale nel territorio di insediamento, mentre è irrilevante l'eventuale requisito dell'autonomia decisionale della controllata estera rispetto alla controllante residente in Italia, in quanto estraneo all'interpretazione sia letterale che teleologica della normativa antielusiva, che presuppone, quale sua condizione applicativa, proprio l'esistenza di un rapporto di controllo tra le società.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 167, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Massime precedenti Vedi: N. 25281 del 2015 Rv. 638013 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 35989 del 07/12/2022** (Rv. **666516 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

S. (GIORDANO MASSIMO) contro R. (CIOTOLA TIZIANA)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/06/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 - Esclusione - Ragioni - Obbligo di disapplicazione della norma tributaria interna - Insussistenza.

*L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013, che disciplina l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, trattandosi di Direttiva palesemente sprovvista di auto-esecutività (non "self-executing") per carenza della necessaria dettagliatezza e di indicazioni specifiche con riguardo alla materia fiscale, con conseguente insussistenza di un obbligo di disapplicazione della norma tributaria interna, di livello statale o regionale, da parte del giudice nazionale.*

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 26/03/2002 num. 30, Legge Reg. Lazio 29/04/2013 num. 2 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 32755 del 2022 Rv. 666392 - 02, N. 34002 del 2022 Rv. 666435 - 03

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 36050 del 07/12/2022** (Rv. **666522 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DE PASQUALE VALENTINA)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/12/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Normativa antielusiva "controlled foreign company" - Interpello disapplicativo - Rigetto dell'istanza - Autonoma impugnazione dinanzi al giudice tributario - Ammissibilità - Fondamento.

*In tema di contenzioso tributario, il rigetto dell'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della normativa antielusiva "controlled foreign company", di cui all'art. 167 del d.P.R. n. 917 del 1986, è suscettibile di autonoma impugnazione dinanzi al giudice tributario, trattandosi di provvedimento con cui l'amministrazione esprime una pretesa tributaria che incide sulla situazione giuridica soggettiva, di cui è titolare il contribuente, e sulla sua condotta in ordine alla dichiarazione dei redditi.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 167, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Massime precedenti Vedi: N. 3775 del 2018 Rv. 647116 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 36400 del 13/12/2022** (Rv. **666517 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MARTELLI MARIO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/12/2013

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Credito IRES maturato durante la gestione fallimentare - Compensazione con credito dell'Erario maturato prima dell'apertura del fallimento - Inammissibilità - Fondamento.

*In materia di fallimento, il credito IRES spettante alla massa, maturato durante la gestione fallimentare, non può essere oggetto di compensazione con il credito dell'Erario, maturato anteriormente all'apertura del fallimento, poiché la compensazione ex art. 56 l. fall. (analogamente all'art. 155 c.c.i.i.) presuppone l'anteriorità delle posizioni creditorie rispetto alla declaratoria di fallimento, e la necessaria identità di titolarità attiva e passiva delle contrapposte obbligazioni verrebbe meno compensando crediti erariali maturati anteriormente, il cui debitore è il fallito, con crediti posteriori all'apertura della procedura, il cui creditore è la massa, con indebito pregiudizio per i creditori concorsuali, in violazione del principio della "par condicio creditorum", rispetto alla quale già la compensabilità di crediti e debiti anteriori costituisce un indubbio privilegio rispetto alla falcidia.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16779 del 2021 Rv. 661753 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 36335 del 13/12/2022** (Rv. **666510 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (PAPA LEOPOLDO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/03/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Beneficio ex art. 39 del d.l. n. 98 del 2011- Presupposto - Lite pendente - Istanza di accertamento con adesione - Lite potenziale ma non pendente - Idoneità all'accesso alla procedura condonistica - Esclusione - Ragioni.

*In tema di condono fiscale, il beneficio previsto dall'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, presupponendo una lite pendente, e non soltanto potenziale, introdotta entro il 31 dicembre 2011, non è accessibile al contribuente che, entro tale termine, abbia presentato esclusivamente un'istanza di accertamento con adesione, che, pur sospendendo il termine per l'impugnazione dell'atto impositivo, non ne impedisce l'immediata proposizione, prima della quale la lite è solo potenziale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12619 del 2016 Rv. 640024 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 36704 del 14/12/2022** (Rv. **666509 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro 3. (CACOPARDO SERGIO ANTONIO MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 17/01/2020

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi integrativa - Disciplina precedente il d.l. n. 193 del 2016 - Termine previsto dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Applicabilità - Proroga di cui al comma 7 - Esclusione.

*Secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, ove venga impugnata una cartella di pagamento conseguente a omesso pagamento di tributi risultanti dalla dichiarazione, il contribuente, che deduca di avere presentato dichiarazione integrativa, ma non anche l'insussistenza del debito di imposta per essere la dichiarazione originaria affetta da errori, deve presentare la dichiarazione integrativa entro il termine previsto per il deposito della dichiarazione del periodo di imposta successivo, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 322 del 1998, senza poter beneficiare della proroga del termine di cui al comma 7 del medesimo articolo, a mente del quale sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del suddetto termine.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193, Legge 01/12/2016 num. 193, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17506 del 2019 Rv. 654394 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 36679 del 14/12/2022** (Rv. **666518 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (PETRECCA STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/11/2013

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Divieto di doppie imposizioni - Art. 5, par. 4 e 5, della Convenzione Italia-Svizzera - Interpretazione - Ausilio del Commentario OCSE e delle sue modifiche.

279489 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO  
In genere.

*In tema di imposte dirette, ai fini della definizione in termini sostanziali del concetto di stabile organizzazione personale, l'art. 5, par. 4 e 5, della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni va interpretato anche con l'ausilio del Commentario OCSE al relativo Modello convenzionale, tenendo conto dei cambiamenti ivi previsti che, successivi alla stipula della Convenzione, non derivino direttamente da sopravvenute modifiche dello stesso articolo nel Modello OCSE e riflettano l'evoluzione dell'interpretazione della disposizione tra i paesi membri.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162 com. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 169 com. 7, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10 com. 1, Costituzione art. 117 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 5 com. 4, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 5 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17206 del 2006 Rv. 592321 - 01, N. 6242 del 2020 Rv. 657383 - 02, N. 26638 del 2017 Rv. 645988 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 36691 del 14/12/2022** (Rv. **666519 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

S. (MAZZUCCO MARIO PIETRO) contro M.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 27/01/2014

100255 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE Art. 327 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Evento interruttivo verificatosi dopo il decorso di metà di tale termine - Conseguenze - Proroga del termine lungo di impugnazione di tre mesi dal giorno dell'evento - Fattispecie.

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA In genere.

*Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo il ricorso portato alla notifica in data 16/17 febbraio 2015, a fronte di una sentenza depositata il 27 gennaio 2014, poiché, pur essendosi verificato un evento interruttivo nel secondo trimestre del termine lungo*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*ad impugnare, questo doveva considerarsi prorogato di tre mesi dal giorno dell'evento e, quindi, non oltre nove mesi dalla pubblicazione della sentenza, oltre al periodo di sospensione feriale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20529 del 2019 Rv. 654892 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 36852 del 15/12/2022 (Rv. 666514 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

*Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

*F. (MERONE GIUDITTA) contro A.*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO*

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Avviso di accertamento - Mancato accesso alle informazioni sottostanti - Violazione del diritto di difesa - Necessità - Sussistenza - Condizioni.

*In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato può essere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, che può dirsi violato ove il contribuente illustri come ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impugnati, avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 53

*Massime precedenti Vedi:* N. 29745 del 2022 Rv. 665967 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 36917 del 16/12/2022 (Rv. 666521 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

*B. (DE MITA ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/02/2014*

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 015976/2021 66146801*

*Massime precedenti Conformi:* N. 15976 del 2021 Rv. 661468 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 36892 del 16/12/2022** (Rv. **666520 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **LUME FEDERICO.** Relatore: **LUME FEDERICO.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

B. (CAMPAGNA SANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/12/2018

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi - Disposizione di natura sostanziale - Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci.

*In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4536 del 2020 Rv. 657323 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 37064 del 19/12/2022** (Rv. **666590 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (CRISTIANO GIUSEPPE)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/02/2015

168108 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA' Debiti tributari del "de cuius" - Responsabilità - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Rinuncia all'eredità - Efficacia retroattiva ex art. 521 c.c. - Conseguenze.

177196 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE In genere.

*Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 521

Massime precedenti Vedi: N. 13639 del 2018 Rv. 649084 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 37152 del 19/12/2022** (Rv. **666591 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/11/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni fiscali di cui alla l. n. 388 del 2000 - Investimenti per prevenire, ridurre o riparare danni ambientali da attività svolta dal contribuente - Attività di controllo sull'agevolazione - Spettanza - Agenzia delle Entrate - Ministero delle Attività Produttive - Compiti di mera raccolta di dati statistici.

*In tema di agevolazioni fiscali di cui alla l. n. 388 del 2000, in relazione ad investimenti destinati a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali determinati dall'attività svolta dal contribuente, tutta l'attività di controllo circa la spettanza dell'agevolazione spetta, in virtù dell'art. 62 del d.lgs. n. 300 del 1999, all'Agenzia delle Entrate, quale titolare di tutte le funzioni e dei poteri strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie verso l'erario, mentre sono attribuiti al Ministero delle Attività produttive solo compiti di raccolta di dati statistici, attraverso il censimento degli investimenti stessi.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 37051 del 19/12/2022** (Rv. **666589 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA**. Estensore: **BILLI STEFANIA**. Relatore: **BILLI STEFANIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

C. (MAZZONI CLAUDIO) contro C. (CHIARELLO ANTONIO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/06/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Terreno edificatorio - Qualificazione contenuta in strumento urbanistico comunale - Successiva dequalificazione in terreno agricolo con piano territoriale provinciale - Irrilevanza - Permanenza della natura edificatoria - Limiti - Ragioni - Conseguenze.

*In tema di ICI, un terreno qualificato come edificatorio da uno strumento urbanistico comunale (PRG o PGT), ove venga successivamente considerato come agricolo da un piano territoriale provinciale di coordinamento (PCTP), mantiene la natura edificatoria fino a quando lo strumento comunale non abbia adottato le prescrizioni sovracomunali di carattere precettivo; pur esistendo, infatti, un obbligo di conformazione a carico del comune alle indicazioni del PCTP, il valore precettivo di questo non è idoneo a superare l'unica fonte diretta del vincolo urbanistico contenuta nei PRG comunali, con la conseguenza che tale dequalificazione è irrilevante ai fini del pagamento dell'ICI e le sanzioni irrogate per infedele dichiarazione sono legittime.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4952 del 2018 Rv. 647463 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 37343 del 20/12/2022** (Rv. **666594 - 02**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

C. (ZANASI MARCO) contro S. (FALCITELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/04/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione ex art. 8, comma 3, d.l. n. 74 del 2012 per fabbricati distrutti o sgomberati - Inutilizzazione di fatto - Necessità - Fondamento.

*In tema di IMU, ai fini dell'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'imposta previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 74 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2012, l'eccezionalità della "ratio" normativa di concedere l'esenzione ai fabbricati distrutti o sgomberati per il periodo strettamente necessario alla reintegrazione dell'utilizzabilità secondo la originaria destinazione presuppone la loro inutilizzazione di fatto, non essendo logicamente concepibile che si possa beneficiare di un vantaggio fiscale connesso alla incidenza rovinosa degli eventi sismici in presenza del godimento totale o parziale dei fabbricati.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/2012 num. 74 art. 8 com. 3, Legge 01/08/2012 num. 122 art. 1

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 37343 del 20/12/2022** (Rv. **666594 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

C. (ZANASI MARCO) contro S. (FALCITELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/04/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione ex art. 8, comma 3, d.l. n. 74 del 2012 - Decorrenza del beneficio - Individuazione del "dies a quo" e del "dies ad quem".

*In tema di IMU, ai fini dell'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'imposta previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 74 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2012, il "dies a quo" deve essere individuato nell'inizio dell'anno interessato dal sisma (l'1 gennaio 2012), mentre il "dies ad quem" deve essere correlato al completamento della ricostruzione e al ripristino dell'agibilità dei fabbricati distrutti o sgomberati in conseguenza del sisma (seppure non oltre il 31 dicembre 2014).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/2012 num. 74 art. 8 com. 3, Legge 01/08/2012 num. 122 art. 1

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 37234 del 20/12/2022** (Rv. **666592 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (STEVANATO DARIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/04/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Verifiche fiscali cd. a tavolino - Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale - Contenuto - Rispetto del principio di effettività - Desumibilità dal comportamento dell'amministrazione finanziaria successivo alla notificazione dell'atto impositivo.

*In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. a tavolino, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alle imposte armonizzate, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto in giudizio all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, contenuto che può essere desunto in positivo anche dal comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria nel caso concreto successivamente alla notifica dell'atto impositivo.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14628 del 2020 Rv. 658527 - 01, N. 20436 del 2021 Rv. 662002 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637604 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 37332 del 20/12/2022** (Rv. **666593 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

C. (BEGHIN MAURO) contro S. (PISILLO FABIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/07/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Autotutela ex art. 2, comma 5 bis, d.l. n. 225 del 2010 - Finalità - Destinatario della richiesta - Sopravvenuto accertamento con adesione - Conseguenze.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

*In tema di ICI, l'accesso all'autotutela prevista dall'art. 2, comma 5 bis, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, era programmato per semplificare ed accelerare il completamento della procedura di aggiornamento degli atti catastali attraverso la richiesta di riesame d'ufficio degli avvisi di accertamento destinata solo all'Agenzia del Territorio, unica competente a riesaminare e ad annullare l'avviso di accertamento con l'attribuzione della rendita presunta al fabbricato non inserito in catasto; ne consegue che l'accesso a detta autotutela non ha alcuna influenza su richieste formulate al fine di rideterminare la base imponibile ICI nei procedimenti di accertamento con adesione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14114 del 2017 Rv. 644420 - 01

**Sez. 5 - , Sentenza n. 37371 del 21/12/2022 (Rv. 666595 - 01)**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.**

M. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/01/2018

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Appello davanti alla Commissione tributaria regionale per il Lazio - Notifica a mezzo p.e.c. in data antecedente al 15 dicembre 2017 - Ammissibilità - Fondamento.

*In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo p.e.c. dell'atto d'appello davanti alla Commissione tributaria regionale per il Lazio è ammissibile, anche se effettuata prima del 15 dicembre 2017, data fissata dall'art. 2, lett. b), del d.m. 15 dicembre 2016, che ha esteso alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio le disposizioni di cui al d.d. 4 agosto 2015, recanti le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, atteso che, alla stregua della norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, è consentito alle parti utilizzare, in ogni grado del giudizio, le modalità previste dal d.m. 23 dicembre 2013 n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente da quelle prescelte dalla controparte e dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche, non incidendo detta disposizione sulla data di inizio del periodo dal quale le parti sono legittimate alla notifica telematica nel giudizio tributario.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 1 lett. A , Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 2, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 5, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 23/12/2013 num. 163 art. 20 com. 2, DM min. EFI 15/12/2016 art. 2 lett. B

*Massime precedenti Vedi:* N. 4168 del 2022 Rv. 663762 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 37505 del 22/12/2022 (Rv. 666596 - 01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.**

C. (GHIRRI FRANCESCA) contro R. (CARINCI ANDREA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/10/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Informatizzazione del catasto - Conseguenze - Obbligo di dichiarazione ex art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 - Soppressione ai sensi dell'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006 - Decorrenza - Eccezioni.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

*In tema di ICI, in seguito all'informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*seguenti, alla dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, soppressa dall'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d'imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 28043 del 2018 Rv. 651830 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 37596 del 22/12/2022 (Rv. 666579 - 01)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

*P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

*S. (DE VINCENZO MASSIMO) contro A.*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/10/2016*

177456 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE Revocazione delle decisioni della Commissione tributaria centrale - Competenza - Commissione tributaria regionale (ora Corte di Giustizia tributaria di secondo grado) territorialmente competente - Fondamento.

*La competenza a decidere sulla revocazione delle decisioni della Commissione tributaria centrale spetta alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente sia alla luce di quanto previsto dall'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che, pur essendo relativo al giudizio di rinvio, individua l'ufficio giudiziario competente in quello "inferiore" rispetto a quello della sentenza cassata, sia in considerazione dell'avvenuta soppressione della Commissione tributaria centrale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 76 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 37731 del 23/12/2022 (Rv. 666580 - 01)**

*Presidente:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

*F. (FIANNACCA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 17/07/2018*

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detrazioni ex art. 19 ter d.P.R. n. 633 del 1972 - Attività di enti pubblici e privati - Esclusività o prevalenza dell'attività commerciale o agricola - Valutazione in concreto - Criteri - Indici rilevanti.

*In tema di detrazioni IVA ex art. 19 ter d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di attività svolte da enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, la valutazione sulla esclusività o prevalenza dell'esercizio di attività commerciale o agricola va operata in concreto e non in astratto in base alle sole risultanze statutarie e formali,*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*dovendosi valutare se e in quale misura le operazioni realizzate dall'ente: a) siano riconducibili alle attività economiche di cui dall'art. 4, par. 2, della direttiva n. 77/388/CEE (e, poi, all'art. 9 della direttiva n. 2006/112/CE); b) siano effettuate a titolo oneroso e c) comportino lo sfruttamento di un bene al fine di conseguirne introiti. Ai fini di tale verifica non rilevano né lo scopo perseguito dall'attività, né il conseguimento di risultati, mentre è necessario che: 1) sussista un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo, ossia un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni; 2) l'attività sia diretta al conseguimento stabile di introiti, tenuto conto, a tale scopo, delle condizioni in cui è effettuata la prestazione in raffronto a quelle in cui essa viene di solito realizzata, dell'entità della clientela, dell'importo degli introiti, dei criteri di determinazione delle tariffe, dei compensi e/o dei prezzi praticati, nonché degli altri elementi pertinenti, si da verificare se le somme percepite, ancorché di importo ridotto rispetto ai costi sostenuti, costituiscano un effettivo corrispettivo dotato di stabilità o siano assimilabili ad un canone, inidoneo a conferire carattere di economicità alla prestazione.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16734 del 2016 Rv. 641063 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 37985 del 28/12/2022 (Rv. 666597 - 01)**

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CARLINI FRANCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 02/12/2015

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Beni-indice di capacità contributiva - Intestazione a terzi - Presunzione legale di disponibilità in capo al contribuente - Onere ed oggetto della prova contraria - Fattispecie.

*Ai fini dell'accertamento dei redditi con metodo sintetico, la formale intestazione a terzi dei beni-indice non rende di per sé inoperante la presunzione legale di capacità contributiva, ove la concreta posizione dei terzi intestatari (come il coniuge fiscalmente a carico o una società a base ristretta) consenta di riferire l'effettiva disponibilità di detti beni in capo al contribuente, sul quale incombe, di conseguenza, l'onere della prova contraria dell'inesistenza in concreto dei qualificati vincoli familiari o societari posti a fondamento dell'accertamento presuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la rilevanza dell'intestazione di un cespite, ai fini dell'accertamento del reddito, sulla base della non riferibilità di esso alla contribuente che lo aveva acquistato in qualità di "trustee" - peraltro destinandolo a casa di abitazione per sé e la propria famiglia - senza compiere alcun accertamento in merito al sostenimento della spesa per l'acquisto e alla disponibilità dell'immobile).*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 364 art. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 6195 del 2018 Rv. 647326 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 38126 del 30/12/2022** (Rv. **666598 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore:  
**TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (MARINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/09/2013

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Produttore di energia elettrica o soggetto assimilato - Obblighi di verifica circa la regolarità dello svincolo - Qualifica di soggetto assimilato al produttore in capo al cessionario - Verifica a carico del produttore - Conseguenze.

*In tema di accise, gli obblighi di verifica della regolarità della svincolo nei confronti del soggetto in favore del quale è avvenuta la cessione gravano sul produttore, o sul soggetto ad esso assimilato che si avvale del regime di sospensione dell'imposta, incombendo sul primo l'onere di verificare anche se quest'ultimo sia o meno titolare, a sua volta, dell'autorizzazione per l'assunzione della qualifica di soggetto assimilato, con la conseguenza che, ove manchi l'autorizzazione, lo svincolo è irregolare e l'obbligo di pagamento dell'accisa permane in capo al cedente.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 25126 del 2016 Rv. 641940 - 01, N. 34487 del 2019 Rv. 659508 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 38126 del 30/12/2022** (Rv. **666598 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore:  
**TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (MARINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/09/2013

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Cessione di energia elettrica - Soggetto non sottoposto a regime di sospensione d'imposta - Irregolarità dello svincolo - Conseguenze - Obbligo di pagamento del venditore - Sussistenza - Fondamento.

*La circostanza che la cessione di energia elettrica sia compiuta nei confronti di un soggetto cui non si applichi il regime di sospensione dell'imposta, assume rilevanza ai fini della assoggettabilità del venditore all'obbligo di pagamento dell'accisa, in quanto l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 prevede che l'accisa sia esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato e considera immissione in consumo lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, sicché, qualora tale svincolo sia avvenuto, deve ritenersi verificata la condizione di esigibilità, con conseguente obbligo di pagamento dell'imposta da parte del soggetto venditore.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 2, Decr. Capo Gov. 26/10/1995 num. 504 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 25126 del 2016 Rv. 641940 - 01, N. 34487 del 2019 Rv. 659508 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 37940 del 28/12/2022** (Rv. **666512 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (PROCIDA MICHELE)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/07/2020

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative in materia tributaria - Ravvedimento operoso - Condotte dichiarative fraudolente - Applicabilità - Avvio dell'attività istruttoria - Irrilevanza - Fondamento.

*In materia di imposte sui redditi, l'accesso allo strumento del ravvedimento operoso, consentito anche per regolarizzare le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente, non è precluso dall'avvio dell'attività istruttoria, poiché gli artt. 13 e 13 bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, disciplinando gli effetti penali prodotti dalla procedura deflattiva prima e dopo l'avvio di qualunque attività istruttoria, ne legittimano l'utilizzo sino alla notifica dell'atto impositivo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33974 del 2022 Rv. 666434 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 37626 del 23/12/2022** (Rv. **666443 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**.

S. (BRANDSTATTER GERHARD) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 29/03/2021

177469 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI Organizzazioni di volontariato - Esenzione Iva ex art. 8, comma 2, della l. n. 266 del 1991 - Applicabilità dal 2009 in poi - Assenza dei requisiti di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 - Irrilevanza.

*L'esenzione IVA, prevista dall'art. 8, comma 2, della l. n. 266 del 1991, continua ad essere applicabile alle associazioni di volontariato che, per effetto dell'art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, a partire dall'anno di imposta 2009, non hanno i requisiti per godere delle ulteriori agevolazioni previste per le Onlus di diritto dal d.lgs. n. 460 del 1997*Riferimenti normativi: Legge 11/08/1991 num. 266 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 30 CORTE COST., Legge 29/11/2008 num. 185 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1254 del 2014 Rv. 629384 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 37583 del 22/12/2022** (Rv. **666442 - 01**)

Presidente: **SUCCIO ROBERTO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SPECIALE PAOLO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 23/12/2020

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Capital gains - Disciplina sopravvenuta - Rideterminazione del valore della partecipazione - Imposta già pagata con la precedente rivalutazione - Facoltà di scomputo - Conseguenze.

*Nell'ipotesi in cui il contribuente opti, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 70 del 2011, conv. dalla l. n. 106 del 2011, per la rideterminazione del valore del bene (nella specie, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), avvalendosi della facoltà di scomputare, in sede di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base della nuova normativa, quella già pagata in occasione della precedente rivalutazione operata ex art. 1, comma 91, della l. n. 244 del 2007, si è in presenza di una vera e propria riapertura dei termini per le rivalutazioni, sicché le nuove rate si sostituiscono a quelle originarie, gli effetti della nuova rivalutazione non retroagiscono alla precedente, né ricorrono i presupposti per pretendere le sanzioni e gli interessi sulle rate dovute in virtù della pregressa rivalutazione e non pagate.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24057 del 2014 Rv. 633551 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 37384 del 21/12/2022** (Rv. **666441 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **DI MARZIO PAOLO.** Relatore: **DI MARZIO PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ROMEI STEFANO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/12/2020

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Società dedita alla locazione immobiliare - Spese di manutenzione e riparazione degli immobili - Oneri indeducibili - Conseguenze - Obbligo di indicazione nello studio di settore - Insussistenza.

*In tema di società dedite alla locazione di unità immobiliari, tra le spese e gli altri componenti negativi di reddito relativi ai beni immobili che non sono ammessi in deduzione, di cui all'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986, rientrano le spese di manutenzione e riparazione e ogni altra spesa o perdita riferita a ciascuna unità immobiliare, inclusi i costi sostenuti per il personale dedito ai servizi di manutenzione, riparazione, guardiania, amministrazione e gestione, con la conseguenza che tali oneri devono essere annotati in bilancio, ma non indicati nello studio di settore della società.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16780 del 2002 Rv. 558765 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 37225 del 20/12/2022** (Rv. **666440 - 01**)

Presidente: **SUCCIO ROBERTO**. Estensore: **CHIESI GIAN ANDREA**. Relatore: **CHIESI GIAN ANDREA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 24/03/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Decorrenza - Accertamento con adesione - Riapertura del termine - Inidoneità - Fondamento.

*In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, anche in caso di accertamento con adesione, che è inidoneo a determinarne la riapertura o la nuova decorrenza, avendo finalità deflattive del contenzioso, incompatibili con quelle perseguite dal riconoscimento del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474 - 01

---

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 37079 del 19/12/2022** (Rv. **666556 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 02/11/2020

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Contrasto insuperabile tra motivazione e dispositivo della sentenza - Procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità - Esclusione - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della CTR che, in motivazione, aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall'Amministrazione, riducendo le somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, mentre nel dispositivo aveva integralmente rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 5939 del 2018 Rv. 647850 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21618 del 2019 Rv. 654821 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022** (Rv. **666587 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/12/2020

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di uno solo dei coobbligati in solido - Effetti del relativo giudicato rispetto agli altri obbligati - Fattispecie.

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere.

*In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario, la pronuncia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovare anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del processo - promosso da uno solo dei coobbligati in solido - in conseguenza della mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento anche nei confronti degli altri coobbligati, rimasti estranei al processo estinto).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3204 del 2018 Rv. 646938 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022** (Rv. **666587 - 02**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/12/2020

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Omessa riassunzione del giudizio - Comportamento neutro - Abuso del processo - Esclusione - Ragioni.

*L'omessa riassunzione del giudizio costituisce un comportamento neutro non integrante gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 17984 del 2022 Rv. 665748 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 36385 del 13/12/2022** (Rv. **666585 - 01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** Estensore: **SUCCIO ROBERTO.** Relatore: **SUCCIO ROBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BOVE ALESSANDRO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/04/2021

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Fallimento del contribuente - Rimborso di crediti IVA relativi ad operazioni antecedenti - Termine di prescrizione decennale - Decorrenza - Riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 74 bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Necessità.

*In tema di IVA, la dichiarazione, prevista dall'art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dall'art. 11 del d.P.R. n. 542 del 1999), del curatore o del commissario liquidatore, relativamente alle operazioni anteriori all'apertura o all'inizio delle procedure concorsuali, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività, con la conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiudendo il rapporto tributario antecedente alle procedure concorsuali, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d'imposta che risultino effettuati in eccedenza. Ne deriva, quindi, che il termine decennale di prescrizione per la richiesta del rimborso dei crediti IVA, relativo ad operazioni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, decorre dalla dichiarazione di cui all'art. 74 bis cit. oppure dallo scadere del termine per presentarla (cioè dal quarto mese successivo alla nomina del curatore fallimentare).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27948 del 2009 Rv. 611307 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9794 del 2010 Rv. 612655 - 01

---

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 36470 del 13/12/2022** (Rv. **666586 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 13/05/2021

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Associazione non riconosciuta - Responsabilità dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa per debiti tributari - Presupposti - Fondamento - Rilevanza della posizione rivestita nella compagine sociale - Limiti.

177200 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA In genere.

*In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell'associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione stessa, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1602 del 2019 Rv. 652724 - 01, N. 5746 del 2007 Rv. 596612 - 01, N. 25650 del 2018 Rv. 650749 - 02

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 35817 del 06/12/2022 (Rv. 666584 - 01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 19/02/2021

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Compravendita di cosa futura - Componenti del reddito - Imputazione del costo - Individuazione dell'esercizio di competenza - Condizioni - Certezza e determinabilità.

*Nel caso di compravendita di cosa futura, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni della "certezza" in ordine alla sussistenza e della "determinabilità" in ordine all'ammontare, che si realizzano quando la cosa viene ad esistenza e, trattandosi di frutti naturali, nel momento della separazione, ex art. 1472, comma 1, c.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1472, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

*Massime precedenti Vedi:* N. 19166 del 2021 Rv. 661810 - 01

DICEMBRE 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e  
comuni alle sezioni



## QUESTIONI PROCESSUALI

### 1. RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Sez. L - , **Ordinanza n. 36776 del 15/12/2022** (Rv. **666224 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PICCONE VALERIA**. Relatore: **PICCONE VALERIA**.

C. (CANETTI UMBERTO) contro F. (DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/05/2019

048 COMUNITA' EUROPEA - 068 RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE  
Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE - Questione di interpretazione di una norma unionale - Obbligo di rimessione per il giudice nazionale di ultima istanza - "Acte clair" e "acte éclairé" - Esclusione - Fondamento.

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, od in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Costituzione art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 19880 del 2021 Rv. 661726 - 02, N. 22103 del 2007 Rv. 599710 - 01

---

### 2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 34814 del 25/11/2022** (Rv. **666347 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

S. (VENTURI GIANCARLO) contro I.  
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 07/02/2022

044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di incompetenza per territorio - Tempestività - Prima udienza successiva al tentativo di mediazione obbligatoria - Sussistenza - Antecedente mutamento del rito - Irrilevanza - Fattispecie in tema di causa di locazione.

Deve considerarsi tempestiva la questione di incompetenza territoriale sollevata "ex officio" dal giudice alla prima udienza utile successiva al tentativo di mediazione obbligatoria, essendo irrilevante che il tentativo di mediazione si sia protratto per diverse udienze, atteso che la mediazione disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che si pone "a monte" dell'inizio del processo. (Nella specie, la S.C. nel rigettare l'istanza di regolamento di competenza, ha confermato l'ordinanza del tribunale, che, in una causa in cui l'attore aveva

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

chiesto la risoluzione di un contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta, rinviata la prima udienza per il tentativo di mediazione obbligatoria, alla prima udienza successiva a questo aveva disposto il mutamento del rito ex art. 420 c.p.c. e rilevato la competenza inderogabile di un altro tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 447, Cod. Proc. Civ. art. 428

*Massime precedenti Vedi:* N. 12272 del 2009 Rv. 608279 - 01, N. 13472 del 2019 Rv. 654051 - 01, N. 10516 del 2019 Rv. 653461 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35345 del 01/12/2022 (Rv. 666351 - 01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

I. (ROPERO MICHELE) contro P.

Regola competenza

055 CONTRATTI AGRARI - 106 COMPETENZA

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Controversie assoggettate - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria - da ultimo prevista, in via generale, dalla legge, n. 29 del 1990 è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del "nomen iuris" dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza della sezione specializzata agraria. che l'aveva declinata a favore di quella ordinaria, erroneamente ritenendo di essere esonerata da ogni accertamento positivo o negativo sulla natura del rapporto, posto che la parte resistente aveva eccepito di essere occupante senza titolo del fondo oggetto della domanda e di averlo usucapito).

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9

*Massime precedenti Conformi:* N. 15881 del 2014 Rv. 631990 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 3. PROCURA ALLE LITI

Sez. U - , **Sentenza n. 37434 del 21/12/2022** (Rv. **666508 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

P. (MASSA CLAUDIO) contro V. (PAOLETTI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/09/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Art. 182, comma 2, c.p.c.- Disciplina vigente - Inesistenza o mancanza in atti della procura - Sanatoria - Esclusione.

L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46

*Massime precedenti Conformi:* N. 24257 del 2018 Rv. 650812 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 10885 del 2018 Rv. 648173 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6041 del 2018 Rv. 647527 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10414 del 2017 Rv. 643938 - 02, N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 34260 del 21/11/2022** (Rv. **666195 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

D. (DUCCI ALESSIO) contro C. (DI BITONTO ANTONELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 072 PLURALITA' DI DIFENSORI

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI Pluralità di difensori - Ammissibilità - Carattere congiuntivo del mandato - Efficacia dal lato passivo del rapporto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notifica via PEC ad uno solo dei procuratori costituiti - Sufficienza.

La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

*Massime precedenti Vedi:* N. 20626 del 2017 Rv. 645842 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12924 del 2014 Rv. 631184 - 01

---

### 4. SPESE PROCESSUALI

*Sez. 3 - , Sentenza n. 36182 del 12/12/2022 (Rv. 666541 - 01)*

*Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

*L. (MANZIA CLAUDIO) contro C. (LO RUSSO MICHELE)*

*Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2019*

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE  
Evocazione in giudizio di soggetto privo di legittimazione a contraddire - Condanna alle spese del chiamante soccombente - Sussistenza - Proposizione di domanda nei confronti del chiamato in causa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di disciplina delle spese processuali, l'ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l'abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alle spese processuali sostenute dal custode del bene pignorato, al quale era stato notificato l'atto introduttivo della fase di merito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non contenente alcuna domanda nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

*Massime precedenti Conformi:* N. 21823 del 2021 Rv. 662354 - 02

---

*Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022 (Rv. 666322 - 01)*

*Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.*

*M. (PATTUMELLI DAMASO) contro I.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/12/2020*

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE  
Spese processuali - Maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche - Potere discrezionale del giudice di merito - Onere di allegazione del difensore - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile, sulla base di un apprezzamento di fatto delle tecniche in concreto adoperate, solo qualora il difensore abbia specificato il contenuto degli atti redatti con tali modalità e le tecniche informatiche utilizzate per

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno degli stessi, ed è sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che ne abbiano giustificato l'esercizio.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 23088 del 2021 Rv. 662069 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35557 del 02/12/2022 (Rv. 666493 - 01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

D. (D'ARGENZIO FABIO) contro Z. (FAVA FABIO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 29/01/2021

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 001 IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Giudizio d'appello - Determinazione del valore della controversia - Impugnazione relativa solo ad una questione processuale - Valore della causa - Determinazione - Fattispecie.

In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale (nella specie, sulla correttezza della pronuncia di estinzione del processo da parte del primo giudice) idonea a definire il giudizio e l'attribuzione alla causa di un valore indeterminabile comporti la lievitazione dei parametri da applicare, l'individuazione del valore della lite deve essere compiuta in relazione alla domanda, in ossequio al criterio di effettività correlato agli interessi perseguiti dalle parti, enunciato dall'art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 21613 del 2018 Rv. 650472 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37719 del 23/12/2022 (Rv. 666564 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.**

L. (BIANCHI PAOLA MARIA) contro T. (BOTTA BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/06/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 018 DISTRAZIONE DELLE SPESE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Fallimento della parte nel corso del giudizio in cassazione - Difensore - Conservazione del potere di rappresentanza processuale - Sussistenza - Distrazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.

Il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo meno, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 43, Cod. Civ. art. 1728, Legge Falliment. art. 42

*Massime precedenti Vedi:* N. 12111 del 2014 Rv. 630965 - 01, N. 15928 del 2021 Rv. 661427 - 01

---

### 5. LITISCONSORZIO NECESSARIO

*Sez. 1 - , Ordinanza n. 35998 del 07/12/2022 (Rv. 666250 - 01)*

*Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.*

*S. (LENTI GIUSEPPE) contro S.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/03/2018

082 FAMIGLIA - 068 CONDIZIONI

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Impugnazione del riconoscimento di un genitore per difetto di veridicità - Azione intrapresa dal terzo interessato - Figlio maggiorenne al momento dell'azione - Litisconsorzio necessario dell'altro genitore - Esclusione - Differenza rispetto al figlio minore - Sussistenza.

Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, già maggiorenne ed economicamente indipendente al momento della instaurazione del giudizio, il genitore di cui non si discute lo status non è un litisconsorte necessario, perché l'eventuale pronuncia caducatoria dello "status filiationis" del soggetto maggiorenne non produce effetti rilevanti di alcun genere nei suoi confronti, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, come pure degli obblighi morali di crescita, educazione ed istruzione e di quelli materiali al mantenimento del figlio, ormai non più ipotizzabili. Ove, invece, l'azione di impugnazione coinvolga un figlio minore, la rilevante modifica della situazione familiare, in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio, giustifica il litisconsorzio necessario del predetto genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250, Cod. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 102

*Massime precedenti Vedi:* N. 10775 del 2019 Rv. 653904 - 01, N. 3252 del 2022 Rv. 664158 - 02, N. 1957 del 2016 Rv. 638384 - 01

---

### 6. FATTO NOTORIO

*Sez. 1 - , Sentenza n. 36309 del 13/12/2022 (Rv. 666524 - 01)*

*Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

*C. (DIDONNA MICHELE) contro T. (DI CAGNO ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 15/10/2015

138 PROVA CIVILE - 225 FATTI NOTORI

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Nozione - Elementi valutativi implicanti conoscenze particolari - Esclusione - Scienza privata del giudice - Esclusione - Fattispecie.

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che, basandosi su opinabili elementi valutativi, aveva ritenuto di compiere una riduzione su base equitativa dell'indennità di esproprio, rispetto ai dati emersi attraverso il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115

*Massime precedenti Vedi:* N. 33154 del 2019 Rv. 656301 - 01

---

### 7. NOTIFICAZIONI

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35741 del 06/12/2022 (Rv. 666169 - 01)**

**Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.**

I. (DE ROSE EMANUELE) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/05/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 219 RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale - Nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di secondo grado che - in presenza di atto di riassunzione notificato all'estero, tramite il Consolato di Londra che si era avvalso del servizio postale inglese, e con attestazione del mancato ritiro del plico - aveva dapprima ordinato la rinnovazione della notifica, ritenendo non provata la ricezione dell'atto da parte del destinatario residente all'estero, e poi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza accertare se la notifica effettuata fosse valida secondo le disposizioni dello Stato di destinazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 421

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Conformi:* N. 22032 del 2010 Rv. 615509 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 22000 del 2018 Rv. 650355 - 01

---

### 8. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

#### 8.1. FASE ISTRUTTORIA

*Sez. L - , Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022 (Rv. 666208 - 01)*

*Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.*

*C. (COSCHIGNANO PATRIZIA) contro K. (TERENZIO ENRICO MARIA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/12/2018*

138 PROVA CIVILE - 057 POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Consulenza tecnica d'ufficio - Mancata ammissione da parte del giudice di merito - Onere di motivazione - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel giudizio avente ad oggetto la domanda proposta dagli eredi di un gestore di una stazione di servizio carburanti, per l'accertamento dell'origine lavorativa di una patologia tumorale ad eziologia multifattoriale (linfoma non Hodgkin) contratta dal dante causa, aveva respinto la richiesta di disporre una c.t.u. medico legale volta all'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa e l'esposizione a benzene, e rigettato la domanda, limitandosi a rilevare la mancanza di connessione tra la patologia tumorale del "de cuius" con il suo ambiente di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 191

*Massime precedenti Conformi:* N. 17399 del 2015 Rv. 636775 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8773 del 2018 Rv. 648724 - 01, N. 10818 del 2013 Rv. 626557 - 01

---

*Sez. 1 - , Ordinanza n. 35649 del 05/12/2022 (Rv. 666244 - 01)*

*Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*C. (GIGLIO ANTONELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/11/2019*

138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso - Contestazione del contenuto quale falso ideologico - Inammissibilità - Scrittura proveniente da terzi - Inammissibilità - Limiti - Fondamento.

La querela di falso è ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo, qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come ad es. (oltre che nel caso del testamento olografo o della cambiale) nel caso in cui il soggetto che l'ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, così che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima. Tuttavia, alla pari di quanto avviene in caso di documento proveniente dalla parte, la querela di falso è esperibile al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non per contestare la veridicità di quanto dichiarato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2700, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

*Massime precedenti Vedi:* N. 21554 del 2020 Rv. 659385 - 01, N. 38805 del 2021 Rv. 663166 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 36513 del 14/12/2022 (Rv. 666614 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

P. (GIAMPAOLO FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 26/03/2019

138 PROVA CIVILE - 299 VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE Omesso riferimento del teste a circostanze rilevanti non oggetto dei capitoli di prova - Mancata formulazione di domande a chiarimento da parte del giudice - Rigetto della domanda per carenza di prova sulle suddette circostanze - Ammissibilità - Esclusione.

Se un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, ma che non formarono oggetto dei capitoli di prova ammessi, il giudice non può, senza contraddirsi, dapprima omettere di formulare al testimone qualsiasi domanda a chiarimento, e quindi rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate le circostanze taciute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 253 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 257 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 789 del 1963 Rv. 261080 - 01

---

### 8.2. FASE DECISORIA

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37137 del 19/12/2022 (Rv. 666275 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)**

C. (DE SIMONE CORRADO) contro P. (PATINI AURELIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LATINA, 15/06/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di contenimento degli effetti sulla giustizia civile - Udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. - Svolgimento con trattazione scritta mediante assegnazione alle parti di termine unico per deposito di note scritte - Art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) - Legittimità - Fondamento.

È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H, Legge 24/04/2020 num. 27, Cod. Proc. Civ. art. 281

*Massime precedenti Vedi:* N. 33175 del 2021 Rv. 663307 - 01, N. 31960 del 2022 Rv. 665990 - 01

---

### 9. VICENDE ANOMALE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 37735 del 23/12/2022** (Rv. **666438 - 01**)

*Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.*

I. (LA ROSA ANTONINO FILIPPO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Estinzione del processo - Inefficacia degli atti compiuti ex art. 310 c.p.c. - Estensione alla sentenza non definitiva e agli atti ad essa funzionali - Esclusione - Conseguenze - Effetto interruttivo dell'atto introduttivo del giudizio - Permanenza fino al suo passaggio in giudicato - Mancata riserva di gravame - Rilevanza - Litisconsorzio processuale in cause scindibili - Effetti - Fattispecie.

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 011 EFFETTI E DURATA - IN GENERE

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE In genere.

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - 175 AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze non definitive di merito pronunciate nel corso dello stesso, di talché persistendo l'efficacia degli atti processuali compiuti in funzione di dette sentenze, l'effetto interruttivo, realizzatosi con

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'atto introduttivo del giudizio permane, ai sensi dell'art 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui queste non siano passate in giudicato a seguito della sentenza dichiarativa dell'estinzione e del decorso dei relativi termini d'impugnazione o, in caso di mancata dichiarazione di riserva di gravame, dalla scadenza dei medesimi termini che decorrono, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c., rispettivamente, dalla notificazione e dalla pubblicazione della stessa sentenza non definitiva; dichiarazione che, in ipotesi di litisconsorzio processuale in cause scindibili, ha effetto nei confronti della sola parte che l'ha formulata. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad un'azione di riduzione esercitata contro più beneficiari di disposizioni lesive della legittima, ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la permanenza dell'interruzione della prescrizione, prodotta dalla domanda giudiziale, fino al passaggio in giudicato della sentenza di estinzione, senza considerare che, nei confronti della parte che non aveva proposto la riserva di gravame, l'effetto permanente era venuto meno con la maturazione del termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza non definitiva, non valendo per tale azione la regola del litisconsorzio necessario dal lato attivo e passivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 2945 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 840 del 1981 Rv. 411330 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5773 del 1991 Rv. 472304 - 01, N. 32197 del 2021 Rv. 663263 - 01

---

### 10. CORREZIONE ERRORI MATERIALI

*Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37079 del 19/12/2022 (Rv. 666556 - 01)*

*Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 02/11/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Contrasto insuperabile tra motivazione e dispositivo della sentenza - Procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità - Esclusione - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della CTR che, in motivazione, aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall'Amministrazione, riducendo le somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, mentre nel dispositivo aveva integralmente rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288

*Massime precedenti Conformi:* N. 5939 del 2018 Rv. 647850 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21618 del 2019 Rv. 654821 - 01

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36579 del 14/12/2022 (Rv. 666206 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.**

A. (ORLANDO ANNA) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/10/2021

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 018 DISTRAZIONE DELLE SPESE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Correzione errore materiale delle sentenze della Corte di cassazione - Omessa pronuncia sulla distrazione - Legittimazione del difensore - Sussistenza - Onere di notificazione alle parti - Omissione - Conseguenze.

Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere proposto dal difensore, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha esercitato il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) devono essere notificati ad entrambi, e l'omessa notifica disposta dalla S.C. determina l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 15346 del 2011 Rv. 618859 - 01, N. 27196 del 2018 Rv. 650928 - 01

---

### 11. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 36691 del 14/12/2022 (Rv. 666519 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.**

S. (MAZZUCCO MARIO PIETRO) contro M.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 27/01/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 255 INTERRUZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE Art. 327 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Evento interruttivo verificatosi dopo il decorso di metà di tale termine - Conseguenze - Proroga del termine lungo di impugnazione di tre mesi dal giorno dell'evento - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 256 TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA In genere.

Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo il ricorso portato alla notifica in data 16/17 febbraio 2015, a fronte di una sentenza depositata il 27 gennaio 2014, poiché, pur essendosi verificato un evento interruttivo nel secondo trimestre del termine lungo ad impugnare, questo doveva

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

considerarsi prorogato di tre mesi dal giorno dell'evento e, quindi, non oltre nove mesi dalla pubblicazione della sentenza, oltre al periodo di sospensione feriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 328

*Massime precedenti Conformi:* N. 20529 del 2019 Rv. 654892 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 36181 del 12/12/2022 (Rv. 666540 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

G. (SPERTI ISIDORO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 256 TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Parte contumace in primo grado - Impugnazione tardiva - Condizioni - Fattispecie.

La parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'appello tardivamente proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado, sul presupposto che la mancata conoscenza del processo non potesse configurarsi nell'ipotesi - occorrente nel caso di specie - di nullità dell'atto di citazione per mancanza o mera inesattezza dell'indicazione della data di comparizione, bensì solo per vizi della "vocatio in ius" consistenti nell'omissione di uno dei requisiti di cui all'art. 163, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 294, Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 8 del 2019 Rv. 652006 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2258 del 2022 Rv. 663727 - 01

---

### 12. APPELLO

**Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 - 01)**

**Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.**

C. (ALESSANDRINI ROBERTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 21/07/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 015 SPECIFICITA'

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'  
Specificità dell'appello ex art. 342 e 434 c.p.c. - Condizioni - Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso - Sufficienza - Fattispecie.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134

*Massime precedenti Conformi:* N. 13535 del 2018 Rv. 648722 - 01

---

### 13. GIUDICATO

*Sez. 1 - , Ordinanza n. 36572 del 14/12/2022 (Rv. 666258 - 01)*

*Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.*

*A. (MONTEVERDE ALESSANDRO) contro F. (SOLAVAGIONE SILVANA)*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE BIELLA, 07/04/2018*

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 078 ALTERNATIVA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA Domande alternative o subordinate tra loro incompatibili - Rigetto della domanda principale e accoglimento della subordinata - Onere dell'attore di impugnazione condizionata dell'accoglimento - Fondamento - Fattispecie.

Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l'onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale. (Principio affermato in un caso in cui il creditore aveva ottenuto l'insinuazione allo stato passivo sulla scorta della domanda subordinata incompatibile con quella principale ed aveva, successivamente, proposto opposizione allo stato passivo riproponendo la suddetta graduazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2909, Legge Falliment. art. 98

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Conformi:* N. 13602 del 2013 Rv. 626287 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 36113 del 09/12/2022 (Rv. 666255 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.**

**Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

R. (SENA GIUSEPPE) contro S. (BARDELLA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/01/2019

050 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - 018 CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) Rapporti di diritto internazionale privato - Giurisdizione del giudice italiano - Giudicato interno implicito sulla sua esistenza - Illecito anticoncorrenziale - "Species" del fatto illecito - Azione di danni proposta da società italiana - Applicazione della legge italiana - Fondamento.

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 008 GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere.

In tema di concorrenza sleale, la competenza giurisdizionale del giudice italiano che sia stata affermata (anche solo implicitamente) con decisione passata in giudicato si estende anche alle condotte lesive che si siano verificate al di fuori del territorio dello Stato; in tal caso l'accertamento presuppone l'applicazione delle norme repressive nazionali in base alla persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione della parte che ha dichiarato di aver subito il danno, essendo l'illecito concorrenziale sussumibile nel più ampio alveo della responsabilità extracontrattuale che, a livello di diritto internazionale privato, è regolata dalla legge dello Stato in cui l'evento dannoso si è verificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2598 lett. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 62

*Massime precedenti Vedi:* N. 11680 del 2014 Rv. 631112 - 01, N. 20841 del 2018 Rv. 650424 - 03

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28503 del 2017 Rv. 646254 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 35525 del 02/12/2022 (Rv. 666437 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

**P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

C. (INGRASCI' GIOVANNI) contro S. (CARNEVALI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/03/2017

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - 185 INDENNIZZO

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Indennità di sopraelevazione - Determinazione giudiziale - Efficacia verso i condomini non partecipanti al processo - Esclusione - Fondamento - Partecipazione dei condomini al processo quali litisconsorti facoltativi - Conseguenze.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 018 SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

In tema di condominio, la quantificazione, in sede giudiziale, dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. non fa stato nei confronti dei condomini che non abbiano partecipato al processo, né colui che ha eseguito la sopraelevazione può opporla ai condomini che non abbiano partecipato al processo, atteso che il diritto di ciascun condòmino alla predetta indennità è autonomo e si distingue da quello degli altri sia per "causa petendi" (il diritto di proprietà delle singole unità immobiliari), sia per "petitum" (il "quantum" determinato per ciascuno), mentre la partecipazione di più condomini al medesimo processo rinvia la propria disciplina nel c.d. litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., che lascia impregiudicate le posizioni dei condomini non partecipanti al processo, che non possono vedersi opporre l'indennità così come calcolata, pena la violazione dell'art. 2909 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 1127  
Cod. Civ. art. 2909

*Massime precedenti Difformi:* N. 1055 del 1967 Rv. 327418 - 01

---

### 14. RICORSO PER CASSAZIONE

#### 14.1. MOTIVI DI RICORSO

**Sez. U - , Ordinanza n. 35448 del 01/12/2022 (Rv. 666386 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)**

G. (MIGNOGNA GIAN LUCA) contro R. (PRIVITERA ROSA MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Decisione nel merito in primo grado - Impugnazione per motivi di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Ricorso "per saltum" - Inammissibilità.

Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro una sentenza che ha deciso la causa nel merito in primo grado, inammissibile quale istanza di regolamento preventivo di giurisdizione per essersi verificata la preclusione espressamente prevista dall'art. 41 c.p.c., non può essere preso in esame come ricorso ordinario contro una sentenza appellabile, poiché, secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art 360 c.p.c., il ricorso "per saltum" è ammesso solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, e mai per motivi di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 360

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 1498 del 1976 Rv. 380238 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 37382 del 21/12/2022** (Rv. **666679 - 06**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Deducibilità con ricorso per cassazione - Condizioni e modalità.

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 115 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c. possono essere denunciate l'errata percezione e la conseguente utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove inesistenti e, cioè, riferite a fonti che non sono mai state dedotte in giudizio dalle parti oppure, se riferite a fatti o fonti appartenenti al processo, costituite dall'elaborazione di contenuti informativi non riconducibili a dette fonti in alcun modo, neppure in via indiretta o mediata, sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmente interpretati, il carattere della decisività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 03, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 37382 del 21/12/2022** (Rv. **666679 - 07**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Censurabilità in cassazione - Condizioni e modalità.

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 03, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Deducibilità con ricorso per cassazione - Condizioni e modalità.

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 03, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 04)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Errore percettivo su fatto storico - Deducibilità con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Condizioni e limiti.

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di sindacato di legittimità, l'errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l'errore consista nell'omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della cd. "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 7187 del 2022 Rv. 664394 - 02, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 03)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ragionamento probatorio del giudice di merito - Conseguente scrutinio di legittimità - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; art. 395, n. 4), c.p.c.; art. 115 c.p.c. - Differenze.

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio del giudice di merito, deve distinguersi la fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che consente l'impugnazione della sentenza nell'ipotesi di omissione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti) da quella di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c. (che ha riguardo a fatti costituenti un punto controverso su cui il giudice non si è espressamente pronunciato) e, ancora, da quella di cui all'art. 115 c.p.c., che ha ad oggetto le prove proposte dalle parti, oggetto di discussione (diversamente che nell'ipotesi di errore revocatorio) su cui il giudice si sia espressamente pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 02, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 05)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

M. (RUGGERI LORENZO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2019

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ragionamento probatorio del giudice di merito - Conseguente scrutinio di legittimità - Valutazione del materiale probatorio - Deducibilità con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 13918 del 2022 Rv. 666484 - 03, N. 12971 del 2022 Rv. 664816 - 01

---

### 14.2. RICORSO E PROCEDIMENTO

*Sez. 3 - , Sentenza n. 36827 del 15/12/2022 (Rv. 666696 - 01)*

*Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.*

*Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

*M. (CARRETTO GIUSEPPE) contro R. (AIRENTI MARIA PIA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/07/2019*

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura per proporre ricorso per cassazione - Requisito di specialità - Contestualità rispetto alla redazione dell'atto - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Difformi:* N. 11240 del 2022 Rv. 664508 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11106 del 2002 Rv. 556313 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

---

Sez. U - , **Sentenza n. 36057 del 09/12/2022** (Rv. **666374 - 01**) Relazioni Collegate  
Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore:  
**CIRILLO FRANCESCO MARIA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

T. (COSI SAVERIO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA)  
- CONTENUTO E FORMA Specialità della procura - Collocazione topografica - Rilevanza -  
Conseguenze - Procura a margine, in calce o su foglio separato, ma materialmente unito  
al ricorso - Equiparazione - Riferimenti alla sentenza da impugnare o al giudizio da  
promuovere - Necessità - Esclusione - Limiti - Interpretazione della volontà del conferente  
in caso di dubbio - Criteri.

In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 159, Legge 27/05/1997 num. 141 art. 1, Cod. Civ. art. 1367

*Massime precedenti Vedi:* N. 4069 del 2020 Rv. 657063 - 01, N. 9935 del 2022 Rv. 664232 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 2642 del 1998 Rv. 513540 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 35466 del 2021 Rv. 662974 - 01, N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37829 del 27/12/2022** (Rv. **666494 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**.  
Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

M. (GALLO CIRINO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/02/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO -  
NOTIFICAZIONE Valutazione della procedibilità del ricorso e della tempestività del  
controricorso - Integrità o meno del contraddittorio - Rilevanza - Esclusione.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE  
In genere.

Nel giudizio di legittimità, la valutazione della procedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., come quella di tempestività del controricorso ex art. 370, comma 1, c.p.c., deve essere effettuata tenendo conto esclusivamente del contraddittorio come concretamente instaurato da chi ha intrapreso il giudizio, senza che abbia alcuna rilevanza l'integrità, o meno, del contraddittorio medesimo (per essere stato il procedimento intrapreso contro tutte le parti necessarie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 101

*Massime precedenti Vedi:* N. 921 del 1979 Rv. 397079 - 01

---

### 15. GIUDIZIO DI RINVIO

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37200 del 20/12/2022 (Rv. 666413 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA.**

R. (GENTILI MARIA PAOLA) contro I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 124 FORMA E CONTENUTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO Medesimo contenuto espositivo richiesto per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello - Esclusione - Integrazione dell'atto di riassunzione mediante riferimento agli atti processuali precedenti - Ammissibilità.

La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394

*Massime precedenti Conformi:* N. 7243 del 2006 Rv. 588127 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3883 del 2017 Rv. 643036 - 01, N. 8936 del 2018 Rv. 647822 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022 (Rv. 666587 - 02)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/12/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 102 INTERESSE AD AGIRE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Omessa riassunzione del giudizio - Comportamento neutro - Abuso del processo - Esclusione - Ragioni.

L'omessa riassunzione del giudizio costituisce un comportamento neutro non integrante gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 17984 del 2022 Rv. 665748 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 37270 del 20/12/2022 (Rv. 666528 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**  
O. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 20/11/2020

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso per cassazione - Assorbimento di alcuni motivi - Riproposizione al giudice del rinvio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di protezione internazionale.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 106 GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE  
In genere.

Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di rinvio aveva ritenuto di doversi pronunciare unicamente sulla protezione sussidiaria, ancorché la domanda di protezione umanitaria, dichiarata assorbita, fosse stata riproposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384, Cod. Proc. Civ. art. 394

*Massime precedenti Conformi:* N. 28751 del 2017 Rv. 646532 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 30184 del 2018 Rv. 651851 - 01

---

### 16. REVOCAZIONE

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36249 del 13/12/2022 (Rv. 666211 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: . Relatore: DE MARINIS NICOLA.**  
M. (TOMASSETTI DOMENICO) contro R. (COLLACCIANI ANNA MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/02/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Fatto ritenuto pacifico per difetto di contestazione - Asserita erroneità - Motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.- Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 115

*Massime precedenti Conformi:* N. 7488 del 2011 Rv. 619258 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10040 del 2022 Rv. 664401 - 02

---

### 17. OPPOSIZIONE DI TERZO

*Sez. 2 - , Sentenza n. 35457 del 02/12/2022 (Rv. 666330 - 01)*

*Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*P. (ESPOSITO VINCENZO) contro G.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2018*

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 258 OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione del comproprietario pretermesso avverso sentenza di demolizione della cosa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa "inter alios" che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il "pregiudizio" ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono "in re ipsa", discendendo dalla natura del "decisum", implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il litisconsorzio necessario tra due coniugi comproprietari in un giudizio di condanna alla rimozione di una veranda abusiva.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 102

*Massime precedenti Conformi:* N. 22694 del 2015 Rv. 637242 - 01

---

### 18. ESECUZIONE FORZATA

*Sez. 3 - , Ordinanza n. 37729 del 23/12/2022 (Rv. 666421 - 01)*

*Presidente: RUBINO LINA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.*

*C. (PARISI MARCO) contro I. (INTILISANO MARIO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 02/12/2019*

079 ESECUZIONE FORZATA - 001 IN GENERE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Interruzione del processo esecutivo - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 144 INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

L'azione esecutiva si esercita e si svolge in un processo non caratterizzato da formale contraddittorio in quanto essa non è volta all'accertamento della fondatezza di una pretesa, ma è direttamente volta a conseguire la realizzazione essendone già stato accertato il fondamento. Pertanto, al processo esecutivo non è applicabile l'istituto dell'interruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 299

*Massime precedenti Conformi:* N. 2807 del 1969 Rv. 342594 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5721 del 1994 Rv. 487037 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 37558 del 22/12/2022 (Rv. 666570 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

C. (COCCI ROSANNA) contro P. (ANDREANI ANDREA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 02/04/2020

079 ESECUZIONE FORZATA - 175 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Struttura del pignoramento - Fattispecie a formazione progressiva - Notifica e trascrizione - Funzioni ed effetti - Sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo dopo la notificazione del pignoramento e prima della sua trascrizione - Conseguenze - Sospensione ex art. 623 c.p.c. - Impossibilità di procedere alla trascrizione - Esclusione - Fondamento.

In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento è strutturato come fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'ingiunzione all'esecutato segna l'inizio del processo esecutivo e la trascrizione nei registri immobiliari ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi; pertanto, la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo - se disposta dopo la notifica del pignoramento, ma prima della sua trascrizione - determina l'automatica sospensione della procedura già pendente ex art. 623 c.p.c., ma non inibisce la suddetta trascrizione, che costituisce attività conservativa e di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già "in itinere", in difetto della quale il vincolo, pur efficace tra le parti, risulterebbe altrimenti inopponibile, così vanificandosi totalmente la sua efficacia e la stessa utilità della perdurante pendenza del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 623

*Massime precedenti Vedi:* N. 7998 del 2015 Rv. 635099 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 35855 del 06/12/2022** (Rv. **666283 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

G. (LA PLACA LUIGI) contro B.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SCIACCA, 07/11/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 068 IMMOBILIARE - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 591 ter c.p.c. - Reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. - Applicabilità ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Sussistenza.

In materia di espropriazione forzata, la modifica dell'ultimo periodo dell'art. 591-ter c.p.c., introdotta dall'art. 13, comma 1, lettera cc bis), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. nella l. n. 132 del 2015 (con la quale, per le contestazioni relative alle ordinanze del giudice dell'esecuzione in tema di atti del professionista delegato, è stato introdotto il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., in sostituzione dell'opposizione agli atti esecutivi), è immediatamente applicabile anche ai processi esecutivi pendenti e, in particolare, si applica a tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi a decorrere dal 21 agosto 2015.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1, Legge 06/08/2015 num. 132

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 35873 del 06/12/2022** (Rv. **666285 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **AMBROSI IRENE**. Relatore: **AMBROSI IRENE**.

R. (GUARNERI CRISTINA) contro G. (LO MONACO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 25/09/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 205 TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Esecuzione degli obblighi di fare - Condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile - Successiva acquisizione del bene da parte della P.A. - Legittimazione all'esecuzione in capo ai soggetti muniti del titolo - Persistenza - Fondamento - Intervento nel processo del successore - Possibilità.

In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, in caso di condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile, la successiva acquisizione dello stesso, in via amministrativa, da parte della P.A. non priva i soggetti muniti del titolo esecutivo della legittimazione all'azione esecutiva, valendo soltanto ad abilitare il successore a titolo particolare ad intervenire nel processo a tutela delle proprie ragioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 30929 del 2018 Rv. 651537 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 37138 del 19/12/2022** (Rv. **666339 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

E. (DI STEFANI STEFANIA) contro M. (GIANNOTTA MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Ammissibilità - Condizioni - Questione di competenza tra giudice civile e giudice penale - Esclusione - Fattispecie.

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 028 INTERPRETAZIONE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE  
In genere.

In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto i ricorsi dell'agente della riscossione e del Ministero della Giustizia proposti contro una sentenza di appello che aveva correttamente ritenuto che spettasse al giudice civile conoscere, in sede di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative alla mera quantificazione delle spese processuali poste a carico di un soggetto sulla base di un provvedimento penale di condanna.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 14598 del 2020 Rv. 658321 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 38596 del 2021 Rv. 663248 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 37751 del 23/12/2022** (Rv. **666683 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

G. (NIGRO BRUNO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 08/06/2020

079 ESECUZIONE FORZATA - 153 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Provvedimenti conseguenti all'opposizione - Revoca, modifica, integrazione dei provvedimenti opposti - Ammissibilità - Contestazione dei provvedimenti modificati - Modalità - Necessità di una nuova opposizione - Esclusione - Limiti.

In tema di opposizione ex art. 617 c.p.c., nella fase endoesecutiva il giudice dell'esecuzione può revocare, modificare o integrare gli atti opposti e, più in generale, adottare, pure ex officio, i provvedimenti ritenuti opportuni per la prosecuzione del processo esecutivo, anche in base ad elementi di fatto o di diritto emersi dall'opposizione stessa; in tali ipotesi,

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'opponente ha facoltà di contestare l'atto opposto come modificato dal giudice dell'esecuzione direttamente con l'atto introduttivo del giudizio di merito e senza necessità di proporre una nuova opposizione, restando in ogni caso esclusa la possibilità di dedurre nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima e a prescindere dalle modifiche (e che, quindi, non siano da quelle dipendenti) o, comunque, di proporre ulteriori motivi estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo non incisi dalle modifiche adottate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 2353 del 2017 Rv. 642720 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 35878 del 06/12/2022 (Rv. 666303 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

P. (SCONGIAFORNO MONICA) contro E. (PESENTI MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 27/12/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Vizi determinanti l'improseguibilità dell'esecuzione rilevabili "ex officio" - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Inapplicabilità del relativo termine decadenziale - Esclusione - Tempestiva opposizione ai successivi atti esecutivi in cui il vizio insanabile si riproduce - Necessità.

In tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o l'improseguibilità del processo, pur se rilevabili "ex officio" dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il termine decadenziale prescritto (decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell'espropriazione forzata - avverso l'atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617

*Massime precedenti Difformi:* N. 21379 del 2017 Rv. 645708 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14449 del 2016 Rv. 640526 - 01, N. 10238 del 2022 Rv. 664566 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11178 del 1995 Rv. 494405 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 35867 del 06/12/2022 (Rv. 666284 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

C. (BRANCOZZI DOMENICO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERMO, 29/06/2020

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Regolarità del procedimento di vendita - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento - Ammissibilità - Presupposti - Legittimazione del debitore - Sussistenza - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione.

079 ESECUZIONE FORZATA - 215 VENDITA FORZATA - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE In genere.

Il debitore ha interesse a contestare, mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., la regolarità del procedimento di vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, qualora siano state violate le disposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissate nell'avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione della possibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586, Cod. Proc. Civ. art. 617

*Massime precedenti Vedi:* N. 9255 del 2015 Rv. 635283 - 01, N. 14542 del 2022 Rv. 664820 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 35878 del 06/12/2022** (Rv. **666303 - 02**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

P. (SCONGIAFORNO MONICA) contro E. (PESENTI MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 27/12/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 203 SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Determinazione del valore della causa - Criteri - Fattispecie.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 036 PROCESSO DI ESECUZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato lo scaglione di valore rilevante, ai fini della liquidazione delle spese, in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene pignorato, sul presupposto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse volta alla caducazione della vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 617, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 38370 del 2021 Rv. 663342 - 01

---

### 19. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

*Sez. L - , Sentenza n. 36942 del 16/12/2022 (Rv. 666202 - 01)*

*Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

*I. (CORETTI ANTONIETTA) contro B.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/11/2017

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE  
Decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone - Opposizione proposta da uno solo di essi - Giudicato sostanziale nei confronti degli altri - Sussistenza - Estensione ex art. 1306, comma 2, c.c., degli effetti della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Ragioni.

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quello, tra loro, che non abbia proposto tempestiva opposizione, il quale non può giovare dell'estensione degli effetti dell'accoglimento dell'opposizione proposta da altro coobbligato, dal momento che la facoltà prevista dall'art. 1306, comma 2, c.c., presuppone, oltre a un'espressa dichiarazione in tal senso, che il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio, non potendogli, pertanto, giovare ove questi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi confronti, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 641, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 27906 del 2011 Rv. 620983 - 01, N. 15376 del 2016 Rv. 641158 - 01

---

### 20. PROCEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE

*Sez. 1 - , Ordinanza n. 37899 del 28/12/2022 (Rv. 666473 - 01)*

*Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.*

*P. (SODANO MARIA LAURA) contro M.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/08/2020

082 FAMIGLIA - 336 POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Misure sanzionatorie ex art. 709-ter c.p.c. - Presupposti - Ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento - Pregiudizio concretamente subito dal minore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'aver ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, impugnata dalla sola madre, con la quale entrambi i genitori erano stati condannati al pagamento di una sanzione ex art. 709 ter c.p.c. per la violazione del principio di bigenitorialità, manifestata dal loro costante atteggiamento di reciproca ostilità e di non collaborazione, che aveva impedito il sereno accesso del figlio all'altro genitore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter

*Massime precedenti Conformi:* N. 16980 del 2018 Rv. 649673 - 01

---

### 21. RICONOSCIMENTO DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI

*Sez. U - , Sentenza n. 38162 del 30/12/2022 (Rv. 666545 - 01)*

*Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SCHUSTER ALEXANDER)*

*Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2018*

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 004 CONDIZIONI - IN GENERE

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Minore nato all'estero mediante maternità surrogata - Genitore d'intenzione cittadino italiano - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Trascrizione in Italia - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della "lex loci".

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Costituzione art. 2, Costituzione art. 29, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 6383 del 2022 Rv. 664044 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 04, N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 04

---

*Sez. U - , Sentenza n. 38162 del 30/12/2022 (Rv. 666544 - 02)*

*Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SCHUSTER ALEXANDER)*

*Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2018*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

086 FONTI DEL DIRITTO - 144 ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE

FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE Ordine pubblico internazionale - Funzione - Nozione - Interesse del minore - Inclusione.

In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "best interest of the child" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 66, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176, Costituzione art. 2, Costituzione art. 30, Costituzione art. 31

*Massime precedenti Vedi:* N. 39391 del 2021 Rv. 663530 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 03, N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 03, N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 38162 del 30/12/2022 (Rv. 666544 - 03)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SCHUSTER ALEXANDER)  
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2018

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 029 PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Minore nato all'estero mediante maternità surrogata - Genitore d'intenzione cittadino italiano - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Ordine pubblico internazionale - Contrarietà - Sussistenza - Valutazione caso per caso - Esclusione.

Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 com. 6

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 22179 del 2022 Rv. 665161 - 01, N. 7413 del 2022 Rv. 664311 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 04

---

**Sez. 1 , Ordinanza n. 38141 del 30/12/2022 (Rv. 666474 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

P. (VERZA MICHELA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/12/2020

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 004 CONDIZIONI - IN GENERE

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento di sentenze straniere - Condizioni - Art. 64, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995 - Instaurazione del giudizio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato - Necessità - Fattispecie.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lettera b), della l. n. 218 del 1995 richiede che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del soggetto nei confronti del quale avrebbe dovuto essere proposta la domanda, sulla base della legge applicabile al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio promosso dinanzi al giudice straniero. (Nella specie, la S.C., nel decidere il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento di una sentenza ucraina di accertamento della rappresentanza legale del figlio minore in capo alla sola madre nubile, ha affermato che tale sentenza non dovesse essere pronunciata nel contraddittorio con il presunto padre biologico, come ritenuto dalla corte territoriale, poiché ai sensi dell'art. 135 del codice della famiglia ucraina, la madre aveva iscritto la minore nei registri dello stato civile con il proprio cognome, e l'indicazione delle mere generalità del padre era inidonea a determinare, per ciò sola, l'insorgenza del rapporto di filiazione).


Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B

*Massime precedenti Vedi:* N. 13662 del 2004 Rv. 574812 - 01, N. 3919 del 2011 Rv. 616669 - 01, N. 25064 del 2021 Rv. 662480 - 01, N. 19453 del 2019 Rv. 654667 - 01

DICEMBRE 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di  
protezione internazionale



Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 35526 del 02/12/2022** (Rv. **666588 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore:  
**CATALLOZZI PAOLO.**

L. (FIORATO DAMIANO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Status di rifugiato - Persecuzione per motivi religiosi - Accertamento - Modalità - Fattispecie.

*Ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, il timore deve essere esaminato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare la domanda proposta da una cittadina cinese aderente alla "Chiesa Evangelica" aveva escluso in radice la possibilità che i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento cinese potessero essere privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 19, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11

*Massime precedenti Conformi:* N. 35102 del 2021 Rv. 663277 - 01 Rv. 663277 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 22275 del 2021 Rv. 661995 - 02, N. 23197 del 2021 Rv. 662334 - 01, N. 23805 del 2022 Rv. 665372 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 35762 del 06/12/2022** (Rv. **666294 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **BISOGNI GIACINTO.** Relatore:  
**BISOGNI GIACINTO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

contro

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005097/2021 66074201

*Massime precedenti Conformi:* N. 5097 del 2021 Rv. 660742 - 01

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022** (Rv. **666259 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

A. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 12/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare ex art. 19 comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 - Presupposti - Integrazione familiare e sociale in Italia - Rilevanza diretta - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia).*

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 8373 del 2022 Rv. 664425 - 01, N. 7938 del 2022 Rv. 664528 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 36790 del 15/12/2022** (Rv. **666253 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

B. (CRISCI SIMONETTA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione di credibilità del richiedente - Traumi fisici o psichici da tortura - Valutazione della certificazione unitamente alle altre prove - Necessità - Criteri indicati dal Protocollo di Istanbul - Applicabilità.

*In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente che ha subito traumi fisici o psichici da tortura deve essere condotta sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di Istanbul e, in particolare, la certificazione medico-legale deve essere considerata congiuntamente alle dichiarazioni rese dal richiedente, in sede di verbalizzazione delle domande e durante l'audizione, nonché alle informazioni sul Paese di origine e agli altri documenti o testimonianze portati all'attenzione dell'organismo accertante.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 22396 del 2022 Rv. 665163 - 01, N. 19045 del 2022 Rv. 665111 - 01, N. 27226 del 2022 Rv. 665708 - 01, N. 28214 del 2022 Rv. 665751 - 01

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 36996 del 16/12/2022** (Rv. **666252 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TESSITORE LUIGI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 16/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regolamento Dublino III - Provvedimento di trasferimento adottato da uno Stato membro - Mancato ricorso alla clausola discrezionale - Sindacato del giudice ordinario - Limiti.

*In tema di protezione internazionale, il ricorso alla "clausola discrezionale" prevista dall'art. 17, par. 1, del Regolamento UE n. 604/2013, di natura facoltativa, è attribuito all'amministrazione in ragione della natura delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico che ne determinano l'esercizio, e non può essere direttamente compiuto dal giudice ordinario; il rifiuto dell'amministrazione di farne uso, tuttavia, può essere contestato in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento, onde verificare se l'esercizio della discrezionalità amministrativa sia eventualmente avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal citato Regolamento e, più in generale, dall'impianto normativo eurounitario.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23724 del 2020 Rv. 659437 - 01, N. 26603 del 2020 Rv. 659627 - 01, N. 18621 del 2021 Rv. 661651 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022** (Rv. **666462 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

O. (VEGLIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 23/09/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda reiterata di protezione internazionale - Proposizione successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 - Richiesta di protezione speciale - Ammissibilità - Fondamento.

*Le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare.*

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 40, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 2717 del 2022 Rv. 663742 - 01, N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 2453 del 2021 Rv. 660500 - 01, N. 6374 del 2022 Rv. 664060 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 37270 del 20/12/2022** (Rv. **666528 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

O. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 20/11/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso per cassazione - Assorbimento di alcuni motivi - Riproposizione al giudice del rinvio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di protezione internazionale.

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE In genere.

*Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di rinvio aveva ritenuto di doversi pronunciare unicamente sulla protezione sussidiaria, ancorché la domanda di protezione umanitaria, dichiarata assorbita, fosse stata riproposta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

*Massime precedenti Conformi:* N. 28751 del 2017 Rv. 646532 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 30184 del 2018 Rv. 651851 - 01